

EDITORE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI FOGGIA

DIRETTORE RESPONSABILE

SERGIO DE NICOLA

DIRETTORE EDITORIALE

IOLANDA BATTIANTE

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente: NUNZIO ANGIOLA
Componenti: ALESSANDRO BUCCINO – MARIO
MARCIELLO – RAFFAELE NUZZI - SUSANNA SORRENTI

PROGETTO GRAFICO

PASQUALE RUSSO

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

VIA TORELLI, 15/A - 71100 FOGGIA
TEL / FAX: 0881.725612
E-MAIL: odcfoggia@tiscali.it
SITO WEB: www.odcfoggia.it

Registrazione Tribunale di Foggia
n. 4/P/06 R.P. del 01.03.2006

Ogni articolo pubblicato è stato ceduto a titolo gratuito
ed esprime esclusivamente il pensiero dell'autore

IN QUESTO NUMERO

1-2-3/2008

EDITORIALE

2

Iolanda Battiante

INTERVENTI

6

Sergio De Nicola

Investire in India

9

Nunzio Angiola

*Percorsi di
modernizzazione
dell'azienda pubblica
locale*

23

Antonio Colavecchio

*La pianificazione
energetico-ambientale
regionale:
un quadro di sintesi*

34

Piervito Bianchi

*La modernizzazione del
lavoro pubblico*

42

Luigi Mucciarone

*Dal territorio alla sua
pianificazione: l'analisi
regionale*

51

Immacolata Calice

*La scelta del tipo di
società: aspetti civilistici,
contabili e fiscali*

69

Luigi Ugo Maida

*Il ricorso avverso il
silenzio all'istanza di
sgravio delle somme
iscritte a ruolo a seguito
dei controlli effettuati ai
sensi degli articoli 36 Bis
e 36 Ter del d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600*

85

Luigi Mucciarone

*Sulla gestione dei rifiuti
inerti*

95

Sergio De Nicola

*Foggia scommette sui
cieli*

RUBRICHE

100

Finestra sull'Ordine

- ✦ *Dalbera consiliari*
- ✦ *Eventi formativi*
- ✦ *Circolari iscritti*
- ✦ *Inf. del C.N.D.C.E.C.*

**Speciale
Costanzo Iorio**

Editoriale

Dal 1° gennaio 2008 si è attuata l'unificazione nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali, con la nascita del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



Tante le problematiche da affrontare, da quella meramente organizzativa a quella finanziaria, a quella deontologica.

La nostra Rivista ha, dunque, scelto di ritardare l'uscita dell'unico numero del 2008 per fare un punto della situazione, ad un anno dall'unificazione, insieme ai Colleghi succedutisi nella guida degli Ordini interessati.

Iniziamo da Marisa Cavaliere, Presidente del "nuovo" Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

D. Egregio Presidente, quali problematiche specifiche ha dovuto affrontare insieme al Consiglio per guidare l'Ordine dopo l'unificazione? E in quale clima sta avvenendo l'unificazione?

R. Cavaliere –

Le problematiche affrontate e da affrontare sono numerosissime ed il lavoro del Consiglio è rivolto a dotare il primo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Foggia di solide basi in linea alle nuove disposizioni di legge ed ai nuovi regolamenti, nonché a creare una struttura organizzativa efficiente ed adeguata alle esigenze dei colleghi ed alle maggiori dimensioni del nostro Ordine, avendo cura di guardare a modelli più innovativi con la salvaguardia dell'esperienza e dei traguardi già ottenuti dai due Ordini preesistenti. Tutto ciò sta avvenendo in un clima di assoluta collaborazione e concordia, punti cardine del modus operandi del nostro Consiglio, a mio avviso, indispensabile per trarre importanti vantaggi nel difficile percorso dell'unificazione.

D. Come vede il futuro del nuovo Ordine, anche in relazione alla difficile situazione socio-economica che l'Italia sta vivendo?

R. Cavaliere –

Siamo senza dubbio in un momento molto difficile, anche molto critico per il futuro delle professioni. Ma ho buoni motivi per ritenere che il cambiamento epocale che la nostra categoria unificata sta vivendo, in via anticipata rispetto alle altre categorie ancorate a vecchi schemi tradizionali, potrà fornirci, come è visibile anche da primi importanti segnali, la giusta motivazione, la necessaria energia ed il peso adeguato per rafforzare il nostro ruolo professionale, molto indebolito negli ultimi anni.

D. Ritiene che tale unificazione possa servire anche ad incrementare il peso di una categoria spesso poco considerata?

R. Cavaliere –

Questi mesi di impegnativa attività mi hanno dato la convinzione che l'unificazione rappresenti senza dubbio una reale opportunità di poter contare di più per le motivazioni già esposte. Ma sempre che si proceda nell'intento comune di costruire un Ordine più efficiente, più innovativo, più forte con le necessarie e proficue criticità di vedute, evitando posizioni volutamente contrapposte tra le componenti dei due Ordini soppressi, che, al contrario, in presenza di una legge già operativa da mesi, possono solo comportare un pericoloso indebolimento della categoria professionale, annullando, nel contempo, tutti i benefici dell'unificazione. Quindi è un grande piacere riscontrare che l'Ordine di Foggia con un Consiglio perfettamente integrato nei componenti e che ha, ad oggi, adottato sempre e solo delibere all'unanimità, rappresenti "un'isola felice" rispetto a molte altre realtà ordinistiche.

* * * *

La nostra intervista continua con Alessandro Buccino, Vice Presidente del "nuovo" Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, Giorgio Sannoner, Presidente uscente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, e Giuseppe Genua, Presidente uscente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Foggia.

D. Come vede il futuro del nuovo Ordine, anche in relazione alla difficile situazione socio-economica che l'Italia sta vivendo?

R. Buccino -

L'unificazione, attuata per legge, a Foggia ha rappresentato un esempio per tutti gli Ordini d'Italia (secondo quanto, recentemente, sostenuto dal Presidente Nazionale Siciliotti) grazie all'esperienza ed al buon senso di tutti i dirigenti, vecchi e nuovi. Con questa premessa l'Ordine di Foggia ha iniziato il suo lavoro con puntualità, evidenziando subito i vantaggi per una categoria che può contare sul numero, ma anche sulla qualità dei professionisti che la compongono, per un impegno a favore, innanzitutto, dei giovani che si affacciano ad una professione che ha in sé grosse potenzialità di valore sociale. La difficile situazione socio-economica del Paese non può che trovare benefici, collaborazione e sostegno dai "Commercialisti", che, oggi più che mai, vogliono essere protagonisti, tra gli operatori, per lo sviluppo economico del Paese.

R. Sannoner -

Sono notoriamente un ottimista e, quindi, prevedo che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia avrà modo di confermare positivamente il proprio ruolo istituzionale nel contesto socio-economico della nostra provincia.

Il consolidamento di tale ruolo istituzionale dovrà, necessariamente, essere sostenuto da una rigorosa attività, in capo al Consiglio, di controllo del rispetto, da parte di tutti gli iscritti, delle norme deontologiche che regolano l'esercizio della nostra professione. Ho sempre sostenuto che un libero professionista (qualunque sia la professione esercitata) è veramente tale solo quando è in grado di affermare - in qualsiasi situazione e dinanzi a chiunque - la dignità del proprio ruolo: la qual cosa gli è possibile avendo egli - sempre e comunque - comportamenti in sintonia con la propria Deontologia Professionale. A mio parere, ogni iscritto ad un ordine professionale deve avere la consapevolezza che tale appartenenza gli ha comportato l'assunzione di tanti oneri e di innumerevoli doveri: per una quantità che non lo ripaga aprioristicamente in termini economici, ma che - per altro verso - gli consente di godere di quel prestigio che dovrebbe essere riservato agli esercenti una libera professione. Con l'ulteriore considerazione che il prestigio, acquisito con

giusto merito da ogni libero professionista, non può che accrescere l'autorevolezza del suo ordine di appartenenza.

Il nostro Ordine, alla sua nascita, registra oltre mille iscritti: la qual cosa lo rende di innegabile importanza nell'ambito delle istituzioni locali. Va, inoltre, dato doveroso riconoscimento al Presidente ed al Consiglio che l'enorme lavoro, da essi svolto nell'arco di appena sei mesi, ha consentito – pur in presenza delle inevitabili difficoltà connesse alla istituzione dell'Albo Unico - di avere nel nostro territorio un ordine professionale organizzato ed efficiente e, quindi, pienamente in grado di svolgere i compiti che la legge gli attribuisce. Constatazioni, queste, che giustificano la mia iniziale previsione.

Mi piace concludere formulando l'auspicio che tutti noi, quali iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, saremo in grado di meritare (godendone nel tempo a venire) quel prestigio cui accennavo innanzi: realizzandosi tale situazione, non vi saranno difficoltà di natura socio-economica che non potranno essere affrontate e superate.

R. Genua -

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri Commercialisti costituivano due realtà professionali ben conosciute dalla platea dei contribuenti.

L'unione, certamente, conferisce alla categoria una maggiore forza propositiva; dobbiamo far sentire alle Istituzioni la nostra voce perché tanto c'è da richiedere e da fare: semplificazione, eliminazione di tante inutili formalità, riordino delle scadenze fiscali.

A ognuno di noi spetta curare l'aggiornamento professionale per mantenere sempre più alta e qualificata la nostra funzione.


Dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili oggi viene richiesta un'assistenza sempre più complessa e delicata. Dobbiamo essere pronti a soddisfare le richieste dei servizi manifestando cultura e competenza. Solo così la categoria potrà trovare giusta valenza nel contesto sociale.

* * * *

Ringraziamo i Colleghi intervenuti per il loro prezioso contributo e concludiamo con le belle parole di Claudio Siciliotti, neo-Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: *“(....) Ci sentiamo, e vogliamo che gli altri ci sentano ‘Protagonisti del cambiamento’. Perché siamo consapevoli della ‘funzione sociale’ che, oggi più di ieri, i professionisti possono giocare nello sviluppo del Paese. Di fronte alla straordinarietà della fase storica che viviamo, così ricca di incertezze e di rischi, la nostra presenza può e deve fornire sicurezza. E’ prima di tutto un impegno civile”*.



PERIODICO QUADRIMESTRALE *on line*



ODCEC FOGGIA

Interventi

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

Investire in India

Sulla spiaggia di Chowpatty i nuovi ricchi di Mumbai amano togliersi le scarpe e, sbirciando tra le pagine del Times of India, passeggiare a piedi nudi sulla battigia, un po' come faceva Richard Gere a Central Park impersonando il miliardario newyorkese nel film "Pretty Woman". Alzano gli occhi e guardano sulle colline, dove le loro ville lussuose adorano trasformarsi in set per Bolliwood, la più prolifica industria cinematografica del momento.

I poveri, che scarpe non ne hanno, possono sempre rinfrancarsi pensando che ogni anno l'1% dei trecento milioni di poverissimi esce dallo stato di indigenza. Nella megalopoli da 23 milioni di abitanti non c'è però solo la baraccopoli più grande dell'Asia, nata anni fa a ridosso di una discarica e sviluppatasi fino a contenere oggi tre milioni di disperati.

Lo skyline di Mumbai ospita uffici da 20 mila euro di affitto al mese, dove hanno sede le più grandi aziende indiane e le più importanti multinazionali. Edifici modernissimi, sorti negli ultimi anni in mezzo a giardini tropicali.

Nell'ingorgo di taxi colorati targati Fiat (vecchie 1100 immesse sul mercato indiano a quantità inimmaginabili), si scorgono Suv e auto di grossa cilindrata. E se i marciapiedi del centro pullulano di gente con le mani protese a chiedere qualche rupia per tirare a campare, sulle stesse strade a breve arriverà l'ultima invasione di utilitarie economiche interamente indiane e di proprietà del colosso Tata.

Ratan Tata, 69 anni, oggi a capo di un impero di quasi cento società che operano a livello mondiale tra produzione di the, acciaio, software, auto, camion, turismo e finanza, è uno degli uomini più ricchi del mondo, ma nella classifica dei paperoni del pianeta, di indiani ce ne sono altri. Segno della straordinaria vitalità di un Paese che nel 2020 sarà nel ristretto vertice delle superpotenze mondiali insieme a Stati Uniti e Cina. Forte di un miliardo e 200 milioni di abitanti, il 70% dei quali con meno di 35 anni, l'India cresce ad un ritmo del 9% l'anno.

In questa vertiginosa ascesa, un ruolo importante potrebbe averlo anche l'Italia. Ma se città come Roma, Venezia, Firenze e Capri sono già conosciute, almeno da quella parte della popolazione con redditi

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

superiori alla media, regioni come la Puglia, che pure hanno peculiarità paesaggistiche ed industriali di sicura attrattiva per il mercato indiano, sono ancora ignote, come è emerso dall'ultima edizione della Festa Italiana, tenutasi di recente nelle megalopoli indiane ed organizzata dalla Camera di Commercio Italo-indiana, dall'Ice (l'Istituto nazionale per il commercio estero), dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Enit (Ente nazionale Italiano per il Turismo), con il patrocinio dell'Ambasciata Italiana e dei Consolati Generali d'Italia a Mumbai e Kolkata.

Proprio il console italiano in India, **Fabio Rugge**, originario del Salento, ha sottolineato l'importanza di dare avvio a nuovi rapporti tra Puglia ed India, per cogliere le straordinarie opportunità di questo immenso gigante non più addormentato.

“La Puglia - ha ricordato il console - potrebbe fare molto di più nella promozione del proprio territorio soprattutto in questo momento in cui il numero dei visti turistici verso l'Italia registra un incremento annuo del 35%. Abbiamo cose strepitose come il barocco leccese e fior di agriturismi sparsi in tutta la Regione, dal Gargano al Salento passando per le Murge. Tutto ciò che la Puglia può offrire dal punto di vista turistico, piacerebbe davvero tanto agli indiani. E' un peccato disinteressarsene, come invece stiamo purtroppo accertando”.

Durante l'iniziativa, a cui hanno preso parte operatori italiani (albergatori, tour operator, compagnie di crociera) ed imprenditori indiani, è stata presentata *“A little book of Italy”*, un'accuratissima guida turistica indirizzata a tutti gli indiani interessati. Cinque pagine di un libello cartonato in blu, elegante ma molto pratico per l'uso, sono dedicate alla Puglia. Tra le righe fitte in lingua hindi compaiono le parole: “trulli”, “barocco leccese”, “Foggia”, “Santa Maria di Siponto”, “Peschici”, “Trani”, “Castellana Grotte”, “Martina Franca”, “Lecce”, “Otranto”, “Santa Maria di Leuca” e “Gallipoli”.

L'India, insomma, sente forte l'emozione che l'Italia può trasferire con i suoi territori ed i suoi prodotti. L'Enit a questo proposito sta già istituendo seminari turistici che favoriscano gli scambi tra la Puglia, l'Italia e l'India, ad esempio nel settore tessile e calzaturiero, dove già esistono investimenti dell'India nel Sud-Italia. Ma se L'India sta guardando all'Italia, lo stesso fa l'Italia nella direzione opposta. Moda, turismo e prodotti agroalimentari come oli e vini possono trovare fluidi canali di esportazione. Dall'India è arrivato un invito alle

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

aziende italiane, ed a quelle pugliesi in particolare, ad interessarsi sempre più al settore della trasformazione agroalimentare, inteso anche come possibilità per la Puglia di esportare in India le tecnologie della coltivazione.

Percorsi di modernizzazione dell'azienda pubblica locale

SOMMARIO: **1.** Premessa — **2.** L'azienda pubblica locale e il fenomeno delle "reti" — **3.** Modernizzare la macchina amministrativa — **4.** Conclusioni.

1. Premessa

L'internazionalizzazione dell'economia e lo sviluppo tecnologico pongono i sistemi territoriali in competizione tra loro su scala globale. Vengono di frequente meno le storiche rendite di posizione dei territori e delle città; si opacizza con eccezionale rapidità la considerazione da essi goduta, in termini di attrattività, appetibilità e competitività.

Opinioni consolidate e radicate in merito alle "posizioni" raggiunte dai sistemi territoriali vengono messe in crisi, vengono rimosse sicurezze e abitudini mentali.

In tale contesto, la storia, le tradizioni popolari, i beni culturali e ambientali, le risorse materiali e immateriali, la stabilità politica, sociale ed economica, la certezza del diritto sono soltanto alcuni dei fattori che consentono ad un'area di mantenere o conseguire una posizione di "vantaggio competitivo" rispetto ad altri territori, destando l'interesse di molteplici *player* (investitori, associazioni, *tour operator*, ecc.). Cambiando la scala di osservazione, lo stesso discorso vale per i comuni, le province, le città metropolitane, ecc.

Nell'"arena competitiva", il "modo di essere" azienda pubblica locale può costituire un ulteriore punto "di forza" o "di debolezza" per il territorio amministrato; il "modo di essere" azienda pubblica locale può favorire o, al contrario, frenare lo sviluppo economico e sociale che – come detto – dipende, oggi più che mai, dalla capacità di competere a livello internazionale. Tra i vari esempi che sul punto possono essere effettuati, si pensi alla città di Napoli, alla sua provincia e al problema dell'"emergenza" rifiuti che da tempo le

Nunzio ANGIOLA

*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

assilla. Gli enti locali hanno al riguardo competenze e responsabilità di assoluto rilievo¹.

L'azienda pubblica locale può invero contribuire al successo di un sistema territoriale, garantendo infrastrutture materiali e immateriali adeguate, servizi pubblici a basso costo e/o di elevata qualità, occasioni di appagamento culturale, ecc., ma anche diventando "luogo" di confronto democratico, un'istituzione permeabile, porosa, riluttante a chiudersi in un atteggiamento autoreferenziale.

Si tratta evidentemente di una meta ambita, il più delle volte raggiungibile attraverso un percorso irto di ostacoli.

La parola d'ordine è "modernizzazione". Per incamminarsi lungo il sentiero della modernizzazione, due scelte, tra le varie opzioni possibili, appaiono ineludibili.

Si rende necessario un radicale ripensamento del rapporto tra l'azienda pubblica locale e l'ambiente esterno, da un lato, e della sua dimensione gestionale e organizzativa, dall'altro. In altri termini, l'azienda pubblica locale deve puntare sulla collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che insistono sul territorio di riferimento per conseguire obiettivi di sviluppo socio-economico. Essa deve, inoltre, innovare la "macchina" amministrativa per realizzare, nel migliore dei modi, le sue finalità istituzionali.

Ritardare le decisioni o adottarne oggi di sbagliate può significare porre una ipoteca sul futuro di un territorio amministrato per alcuni decenni. Occorre, pertanto, che sul punto si apra un ampio e sereno dibattito che coinvolga tutti i soggetti potenzialmente interessati, dai politici ai dirigenti, dagli imprenditori ai lavoratori.

Ai politici il compito di stimolare la riflessione, di raccogliere le istanze e di decidere con lungimiranza, senso di responsabilità e rinnovato estro creativo. Ai politici anche il compito di varare con risolutezza ed entusiasmo un nuovo modello di *governance* per le aziende pubbliche, di "scioglierne gli ormeggi", nella convinzione che

¹ Al riguardo può essere utile ricordare il *warden message* pubblicato dall'Ambasciata americana di Roma e dal Consolato Generale americano di Napoli l'8 luglio 2007 «*to alert U.S. citizens to the non-collection and disposal of garbage in the region of Campania and province of Naples*». Si aggiunge, inoltre, che «*Americans in this area may be exposed to a possible health risk from piled up and burning garbage*».

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

«Good, effective public governance helps to strengthen democracy and human rights, promote economic prosperity and social cohesion, reduce poverty, enhance environmental protection and the sustainable use of natural resources, and deepen confidence in government and public administration»².

2. L'azienda pubblica locale e il fenomeno delle “reti”

Esempi in grado di dimostrare quanto sia urgente implementare modelli manageriali di tipo *collaborative* se ne possono fare a iosa. Si pensi, a titolo di mera esemplificazione alla città di Napoli, alla sua provincia e al problema dell'“emergenza” rifiuti che ha indotto il Governo nazionale ad adottare misure straordinarie. Scrive sul punto il Viesti: «La vicenda dei rifiuti in Campania si presta ad una pluralità di valutazioni. Ce ne sono alcune, forse di una certa importanza, anche perché di ambito più generale ... Innanzitutto questa vicenda dimostra come le politiche più importanti non possano che essere realizzate attraverso forme di collaborazione fra più livelli di governo, Comuni, Regioni, amministrazioni centrali. È questo il frutto del profondo cambiamento nel nostro Stato negli ultimi 15 anni. È un bene? Proprio la vicenda Campana dimostra di sì. Figure di “Commissari”, a cui talvolta presi dalla disperazione si pensa, hanno mostrato proprio in quel caso come siano tutt'altro che onnipotenti. Non si sfugge. Non c'è più, e non ci può essere, un “re” che decide. Le politiche si attuano con il consenso: dei diversi livelli di governo (e delle popolazioni interessate!).

Ma proprio la vicenda campana dimostra come questa strada sia tutt'altro che agevole. Ha bisogno di un forte e costante coordinamento tra diversi livelli di governo. E questo non è automatico. Avviene quando i politici hanno le stesse strategie: e questo spesso non accade anche all'interno degli stessi schieramenti. Avviene quando le strutture amministrative sono in grado non solo di far fronte alle proprie responsabilità ma anche di interagire con le altre. Questo si verifica ancora troppo poco in Italia. Specie al Sud. Le

² Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2007, in www.oecd.org.

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

amministrazioni pubbliche non sono ancora all'altezza di questo modello, più efficace ma anche notevolmente più complesso. Senza un radicale rinnovamento e potenziamento delle capacità amministrative – specie delle regioni del Sud – le politiche non si fanno»³.

La modernizzazione dei rapporti con i molteplici attori che compongono l'ambiente esterno e il cambiamento della “macchina” amministrativa devono procedere di pari passo. Una amministrazione pubblica che sa utilizzare al meglio le risorse prelevate dalla collettività e che è in grado di rispondere prontamente e adeguatamente alle esigenze di quest'ultima rappresenta senza ombra di dubbio un punto di forza per il territorio in cui opera. Gli effetti positivi sullo sviluppo socio-economico dell'area di competenza verranno ben presto percepiti dalla collettività amministrata. Nel paragrafo successivo si svolgono sul punto alcune ulteriori riflessioni.

3. Modernizzare la macchina amministrativa

La modernizzazione della “macchina” amministrativa dell'azienda pubblica locale si deve realizzare attraverso percorsi strettamente complementari, che di seguito si descrivono.

Pianificazione

La maggiore autonomia di cui gli enti locali dispongono consente loro – almeno sul piano teorico – di avviare processi di pianificazione strategica che richiedono:

- la metabolizzazione delle finalità istituzionali dell'azienda pubblica locale (missione aziendale), nel senso della comprensione del loro significato più intimo e qualificante, alla luce del contesto in cui la singola amministrazione si muove;
- una ferma assunzione di responsabilità nei confronti delle collettività amministrata, in termini di sforzo programmatico pluriennale, lungo gli orizzonti temporali di un mandato elettorale.

³ G. VIESTI, *Precipita il Sud ma mollarlo è un danno*, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 9 gennaio 2008, p. 1.

Nunzio ANGIOLA

*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

La Legge 142/90 riconosce agli organi politici degli enti locali – attraverso la previsione del “principio della distinzione delle competenze” – «...il ruolo superiore del soggetto ... che descrive e delibera le scelte strategiche dell'intera organizzazione pubblica e controlla la realizzazione degli obiettivi nel tempo»⁴.

Tali organi, tuttavia, «...non sempre conoscono e/o esercitano il ruolo strategico che ad essi è riconosciuto»⁵, nonostante i frequenti richiami alla pianificazione strategica contenuti nella legislazione vigente. Essa, infatti, «è fin troppo ricca di riferimenti a piani, programmi e progetti che ... gli enti locali dovrebbero elaborare come strumenti normali della loro attività»⁶.

Si pensi, ad esempio, al Piano Generale di Sviluppo.

La limitata diffusione delle logiche della pianificazione strategica dipende piuttosto da altri fattori. Tra questi assume rilevanza la scarsa cultura aziendale degli organi politici: «Essi, spesso, non sono in grado o non vogliono assumere il ruolo assegnatogli; non identificano le principali e secondarie finalità che l'ente deve raggiungere nel breve-medio termine; non indicano gli obiettivi strategici prevalenti in cui descrivere i programmi e progetti che dovranno trovare attuazione in un arco temporale determinato e la loro precaria presenza politica ... influenza l'analisi della realtà sociale che viene ad essere identificata con una limitata e superficiale visione delle richieste emergenti»⁷. Tale atteggiamento si traduce nella redazione “formale” dei piani aziendali, i quali ripropongono molto spesso – con qualche piccola modifica – le previsioni fatte negli anni precedenti.

Ciò non significa ovviamente fare pianificazione strategica: «La pianificazione strategica obbliga chi la deve elaborare ad una delle più difficili ed importanti funzioni: quella di pensare agli anni a venire.

⁴ L. D'ALESSIO, *La gestione delle aziende pubbliche. Problemi di programmazione, controllo e coordinamento*, Giappichelli, Torino 1992, p. 259.

⁵ L. D'ALESSIO, *La gestione delle aziende pubbliche. Problemi di programmazione, controllo e coordinamento*, cit., p. 260.

⁶ M. COLLEVECCHIO, *Governare la città con il bilancio. Realtà, modelli e prospettive*, Maggioli, Rimini 2004, p. 31.

⁷ L. D'ALESSIO, *La gestione delle aziende pubbliche. Problemi di programmazione, controllo e coordinamento*, cit., p. 261.

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

Chi programma deve acquisire una “forma mentis” volta al futuro e deve avere delle “idee innovative”»⁸.

Programmazione

Il sistema di programmazione si ricollega al sistema di pianificazione strategica. Un ruolo di rilievo nel sistema di programmazione degli enti locali spetta al Piano esecutivo di gestione (PEG) che viene introdotto nell'ordinamento di tali enti con il D. Lgs. 77/95. Il documento permette di dare concretezza al “principio della distinzione” e dare impulso alla diffusione del “modello di direzione per obiettivi” (*Management By Objectives*–MBO). Il modello MBO richiede di individuare gli obiettivi aziendali e i soggetti responsabili del loro conseguimento, nonché di valutare i risultati della gestione sulla base del confronto tra previsto e realizzato. Dall'analisi dei risultati, è possibile conseguire importanti indicazioni al fine di migliorare la gestione futura.

Con l'introduzione del PEG ciascun dirigente riceve obiettivi e risorse (finanziarie, umane e strumentali) specifici e può esercitare il potere di gestione che presuppone «...autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo»⁹.

Se si volge lo sguardo alla prassi degli enti locali, tuttavia, la complessa e articolata attività volta alla predisposizione del PEG incorre, di frequente, in errori di vario tipo. Si pensi ai ritardi nell'approvazione del documento, alla scarsa chiarezza degli obiettivi in esso contenuti, all'assenza di indicatori, alla mancata individuazione delle risorse umane e strumentali da affidare ai dirigenti, ecc.¹⁰.

Tale atteggiamento si ricollega al fatto che la redazione del PEG viene vista – molto spesso – più come un “adempimento” che come un'occasione per programmare – in modo serio e responsabile – la gestione dell'ente locale. Occorre – ne siamo convinti – abbandonare la cultura dell'adempimento formale degli obblighi di legge e calarsi

⁸ L. BRUSA, F. DEZZANI, *Budget e controllo di gestione*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 8.

⁹ Art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/01.

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti sugli errori da evitare durante la redazione del Piano esecutivo di gestione si veda, tra gli altri, G. FARNETI, *Gestione e contabilità dell'ente locale*, Maggioli, Rimini 2005, pp. 160-161.

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

nel funzionamento aziendale, metabolizzandone le logiche più intime e qualificanti.

Processi

Negli enti locali e, più in generale, nelle amministrazioni pubbliche prevale di solito una logica “settoriale” nello svolgimento delle operazioni aziendali, come conseguenza dell'adozione del modello organizzativo “burocratico” che si fonda sulla ripartizione interna del lavoro secondo criteri di specializzazione tecnica o formali, nella prospettiva del conseguimento di elevati livelli di efficienza organizzativa¹¹.

In tale contesto, la persona che opera all'interno di un ufficio non è interessata a conoscere quello che fa il collega della “porta accanto” e, tanto meno, a sapere gli effetti prodotti dal suo lavoro sul risultato finale dei processi a cui prende parte, dal momento che la sua preoccupazione principale è quella di attenersi rigorosamente alle norme e alle direttive che lo riguardano. Nell'impostazione del modello burocratico, il rispetto formale di tali prescrizioni è garanzia di buon funzionamento dell'intera organizzazione.

Se quest'ultima affermazione può essere ritenuta valida con riferimento a realtà aziendali che operano in contesti stabili e che agiscono sempre nella stessa maniera, non lo è nei casi in cui l'ambiente di riferimento diventi meno prevedibile e più dinamico¹².

Negli ultimi anni, il contesto in cui gli enti territoriali locali si trovano ad operare è diventato sempre più complesso a causa delle numerose attività che tali enti sono chiamati a svolgere, delle mutate esigenze dei cittadini, dell'innovazione tecnologica, ecc. In tale contesto, l'azienda pubblica locale deve innovare le proprie modalità di funzionamento interne, focalizzando, in particolare, l'attenzione sui “processi”. Tale prospettiva consente di guardare al risultato finale

¹¹ Per approfondimenti sul modello burocratico si segnalano: G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, *Corso di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 520; E. BORGONOVÌ (a cura di), *Introduzione all'economia delle amministrazioni pubbliche*, Giuffrè, Milano 1984, p. 62.

¹² Si veda sul punto J.R. GALBRAITH, *Organizational Design*, Addison Wesley, New York 1977.

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

delle operazioni aziendali e, in ultima analisi, di rispondere con maggiore efficacia alle attese dei cittadini.

Esternalizzazione

In un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e articolati e complessi bisogni da soddisfare, è importante concentrare l'attenzione sullo svolgimento di quelle funzioni che si percepisce essere rilevanti sul piano "strategico", affidando a terzi (soggetti *profit* e *non profit*) gli altri servizi e le altre attività.

L'esternalizzazione di servizi/attività a favore di terzi (soggetti *profit* e *non profit*) può apportare numerosi vantaggi all'azienda pubblica locale, in termini strategici, economici, organizzativi, ecc. I vantaggi del primo tipo si riconnettono, ad esempio, alla possibilità di rimodulare il "portafoglio" di servizi/attività, focalizzando l'attenzione su quelli ritenuti più delicati e importanti.

È appena il caso di ricordare che il modello "gerarchico" di gestione dei servizi pubblici locali – incentrato sulla figura del-l'ente locale *holding* che eroga direttamente o per il tramite di partecipate determinati servizi pubblici – è destinato ad evolversi in un modello "relazionale", in cui l'ente in parola – responsabile del soddisfacimento dei bisogni collettivi – si riserva il compito di indirizzare, coordinare e controllare gli altri attori che intervengono nel processo erogativo.

È evidente che le attività di *steering* e *controlling* richiedono la disponibilità di competenze professionali che l'ente locale di frequente non è in grado di assicurare.

I vantaggi di tipo economico consistono nella riduzione dei costi direttamente connessi allo svolgimento di servizi/attività affidati all'esterno. Il contenimento dei costi, tuttavia, non deve realizzarsi a discapito della qualità degli *output*. Quest'ultima deve essere innanzitutto prefigurata *ex ante*, ovverosia nella fase istruttoria, prima del concreto affidamento di servizi e attività. In tale fase, in particolare, l'ente locale deve: definire in modo accurato i requisiti che i potenziali affidatari/gestori devono possedere e gli *standard* cui il servizio deve uniformarsi; valutare con attenzione la fattibilità dei piani industriali presentati dai potenziali *partner*, nonché la loro propensione all'innovazione tecnologica, soprattutto se si tratta di

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

servizi/attività *capital intensive*; identificare efficaci meccanismi incentivanti/sanzionatori a garanzia della qualità del servizio, ecc. L'ente locale deve assicurare, inoltre, il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* delle prestazioni erogate dagli affidatari e adoperarsi affinché il contratto di servizio venga sempre rispettato.

I vantaggi di natura organizzativa, infine, si riconnettono alla maggiore flessibilità operativa conseguente al processo di esternalizzazione.

L'esternalizzazione, tuttavia, non è esente da rischi: eventuali disfunzioni nell'erogazione di servizi pubblici esternalizzati si ripercuotono sull'azienda pubblica locale, dal momento che quest'ultima è responsabile dal punto di vista politico del soddisfacimento dei bisogni collettivi. L'azienda pubblica locale deve dunque conservare ed esercitare il potere di indirizzo e controllo sui servizi oggetto di *outsourcing*, garantendo ai cittadini determinati *standard* quali-quantitativi. Questa precisazione è molto importante, dal momento che non di rado gli amministratori pubblici trascurano l'esercizio di tale potere sull'ente gestore, nel senso testé chiarito, esponendosi a repentine perdite di consenso popolare.

Controlli di natura manageriale

A partire dai primi anni Novanta viene varato un processo di riforma che si sostanzia, tra l'altro, in una riduzione drastica dei controlli tradizionali sugli enti pubblici e nell'introduzione di nuove forme di controllo. Più precisamente, diminuiscono i controlli di stampo "burocratico" (controlli sugli atti), che pongono maggiore attenzione sul rispetto formale delle norme giuridiche, e vengono istituiti controlli di natura "manageriale", che permettono di "guidare" i singoli enti ai fini dell'ottenimento di determinati risultati.

Il citato processo di riforma enfatizza, pertanto, il sistema dei controlli interni, oltre a ridefinire quelli esterni. Con riferimento, in particolare, ai controlli interni, costituiscono elementi di novità il controllo di gestione, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza.

È appena il caso di sottolineare che l'implementazione dei controlli di natura manageriale non deve essere vissuta come un mero adempimento formale. I controlli in parola costituiscono "ingranaggi" fondamentali che consentono tanto agli organi politici quanto a quelli

Nunzio ANGIOLA

*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

dirigenziali di svolgere nel migliore dei modi le proprie funzioni, contribuendo fattivamente alla realizzazione delle finalità aziendali, nel rispetto di determinati equilibri economici e finanziari.

Sistema informativo-contabile

La mutata sensibilità nei confronti dei risultati dell'azione amministrativa – anche dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità – spinge il Legislatore a riformare il sistema informativo degli enti locali e, più in generale, delle amministrazioni pubbliche che, com'è noto, si basa prevalentemente su rilevazioni contabili di natura finanziaria. Queste ultime focalizzano l'attenzione sulla dimensione delle entrate e delle uscite (o spese) dell'azienda pubblica locale e trascurano il problema del monitoraggio delle condizioni di equilibrio economico e patrimoniale e dell'efficienza. Tali analisi necessitano di informazioni di natura economica.

Tra le novità della riforma degli enti locali, in particolare, si ricordano le seguenti:

- la modifica della struttura del bilancio di previsione annuale e l'introduzione del piano esecutivo di gestione;
- l'introduzione del conto economico e del connesso prospetto di conciliazione;
- la previsione di conti economici sezionali, del conto consolidato patrimoniale e di conti del patrimonio di inizio e di fine mandato;
- la previsione di un sistema di contabilità economica (generale o analitica), secondo le modalità ritenute più idonee dagli amministratori.

Di recente, gli enti locali e, più in generale, le amministrazioni pubbliche stanno sperimentando la redazione di ulteriori importanti documenti che si aggiungono a quelli di natura contabile e che forniscono rilevanti informazioni nella prospettiva della "misurazione" del valore pubblico creato. Si intende fare riferimento al bilancio sociale. Quest'ultimo – se redatto correttamente – è utile sia agli organi politici, nella prospettiva del c.d. "controllo strategico", sia ai cittadini per monitorare l'attività svolta dai loro rappresentanti.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Nunzio ANGIOLA

*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

Com'è noto, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono incidere in modo significativo sulla qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese, attraverso la riduzione dei tempi di risposta, l'ampliamento dei canali di accesso ai servizi, la maggiore trasparenza amministrativa, la semplificazione delle procedure, il monitoraggio dei livelli di soddisfazione dell'utenza, ecc. Le innovazioni tecnologiche devono interessare non solo le attività di *front-office*, ma anche e soprattutto quelle di *back-office*: "dematerializzazione" dei documenti, gestione di archivi informatici e comunicazione in rete sono soltanto alcune delle innovazioni che l'azienda pubblica locale deve sperimentare.

L'ICT può essere utile anche per "innovare" il rapporto tra cittadini e amministratori pubblici. Le nuove tecnologie ICT, infatti, possono favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica (*e-democracy*), attraverso il ricorso a *forum on line*, al voto a distanza in occasione, ad esempio, di elezioni primarie, ecc.

Le tecnologie in parola, inoltre, possono aiutare gli amministratori pubblici a monitorare le esigenze dei cittadini e il loro livello di soddisfazione, oltre che a rilevare i dati sul consenso politico.

Va da sé che lo slancio innovatore, in questo campo, non deve mai limitarsi alla sola sostituzione di vecchi computer e stampanti con attrezzature di ultima generazione o nell'acquisto di *software* gestionali. Occorre puntare sullo sviluppo delle competenze del personale che deve fare ricorso alle nuove tecnologie; in non pochi casi si rende necessaria una vera e propria reingegnerizzazione dei processi dell'azienda pubblica locale.

Funzione finanza

A partire dai primi anni Novanta si assiste ad una radicale riforma del complessivo impianto di finanziamento degli enti locali. In particolare, si passa da un "sistema di finanza derivata" – caratterizzato dalla prevalenza dei trasferimenti dello Stato sul totale delle entrate e da una ridotta autonomia decisionale sul piano della spesa – ad un "sistema di finanza autonoma", contrassegnato da una maggiore autonomia finanziaria dal punto di vista dell'entrata e della spesa e da una progressiva riduzione dei trasferimenti pubblici.

Nunzio ANGIOLA

*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

In tale contesto, diventa indispensabile per gli enti locali sviluppare la funzione “finanza” per governare la crescente complessità connessa ai processi di reperimento e di impiego di fondi e, in ultima analisi, per garantire il rispetto degli equilibri finanziari.

Le leve su cui occorre agire per garantire il rispetto degli equilibri finanziari sono molteplici.

Sul versante delle entrate, l'azienda pubblica locale può fare ricorso a “nuove” forme di finanziamento come, ad esempio, prestiti obbligazionari, *leasing*, *factoring*, *project financing* e cartolarizzazioni di crediti e immobili¹³. Entrate aggiuntive possono derivare, inoltre, da una oculata gestione della liquidità in eccesso (*cash management*) e, più in generale, del patrimonio aziendale, dall'attivazione di politiche di *fund raising* nei confronti di altre istituzioni (Unione Europea, ecc.) e dalle sponsorizzazioni.

Sul versante delle uscite, le politiche di ristrutturazione del debito possono determinare un alleggerimento della spesa per interessi. L'impiego di strumenti derivati (*swap*, ecc.) – se avviene in modo responsabile – può favorire il contenimento del rischio di interesse.

L'azienda pubblica locale, oltre ad utilizzare tecniche finanziarie “innovative”, deve ricorrere a strumenti gestionali che sono tipici del contesto delle imprese private al fine di governare la complessità. Si intende fare riferimento, in particolare, al *budget* di cassa. Quest'ultimo consente di prevedere l'andamento delle entrate e delle uscite e permette, in ultima analisi, di evitare tensioni di tesoreria. Il *budget* può rivelarsi anche particolarmente utile alla luce degli adempimenti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno.

Occorre sottolineare, infine, che – in alcuni casi – le problematiche di natura finanziaria devono essere “governate” secondo una prospettiva di tipo “super-aziendale”. In particolare, nei casi in cui l'ente locale controlli una o più società è opportuno, se non necessario, attuare politiche finanziarie di gruppo, in maniera tale da sfruttare le sinergie che tali aggregazioni solitamente comportano.

¹³ Per approfondimenti sul tema delle cartolarizzazioni pubbliche ci sia consentito rinviare il lettore a N. ANGIOLA, *La cartolarizzazione: prospettive per le aziende pubbliche*, in S. DELL'ATTI (a cura di), *La cartolarizzazione dei crediti. Problematiche attuali alla luce dei nuovi orientamenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp. 53-68.

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

Ruolo dirigenziale

L'effettivo conseguimento degli obiettivi affidati ai dirigenti da parte degli organi politici dipende anche dalla concreta possibilità che gli stessi dirigenti hanno di gestire le risorse umane, attraverso – ad esempio – l'assunzione di decisioni in merito alla “valutazione” e alla “retribuzione” del personale.

La valutazione e la retribuzione del personale rientrano tra i “meccanismi operativi” di gestione delle risorse umane, al cui interno possono essere ricompresi anche i sistemi di programmazione, selezione, dinamica e formazione del personale¹⁴. I meccanismi in parola complessivamente considerati consentono – insieme ai sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e al sistema informativo, analizzati nei paragrafi precedenti – di rendere coerente il comportamento delle persone che operano all'interno dell'Amministrazione rispetto agli obiettivi aziendali.

Gli effetti positivi connessi con l'implementazione dei meccanismi operativi di gestione del personale, tuttavia, dipendono dalla capacità dei dirigenti di utilizzare al meglio gli stessi meccanismi. La dirigenza, infatti, deve dimostrarsi «...capace di premiare e di punire, di selezionare, di motivare, di definire e gestire processi di mobilità, fino alla messa in disponibilità e al licenziamento»¹⁵.

Sembra che tali capacità siano ancora poco diffuse tra i dirigenti degli enti locali. Questi ultimi possiedono molto spesso competenze di natura giuridica o di tipo tecnico-specialistico e non anche direzionali. La limitata cultura manageriale dei dirigenti pubblici si ripercuote inevitabilmente sulle modalità di gestione del personale. La dirigenza finisce molto spesso col sottrarsi ad un'applicazione originale delle norme legislative e regolamentari e degli accordi contrattuali, rinunciando – di fatto – al suo ruolo di guida all'interno dell'organizzazione.

¹⁴ Approfondimenti sull'argomento sono reperibili in: G. AIROLDI, *I sistemi operativi*, Giuffrè, Milano 1980, pp. 23-24; G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, *Corso di economia aziendale*, cit., pp. 474-477, 504-509.

¹⁵ G. REBORA, *Un decennio di riforme. Modelli organizzativi e processi di cambiamento nelle amministrazioni pubbliche (1990-1999)*, Guerini e Associati, Milano 1999, p. 210.

Nunzio ANGIOLA
*Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche dell'Università di Foggia
Presidente Comitato Scientifico Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia*

Alla luce di tali considerazioni, si può senz'altro affermare che «La riattivazione delle funzioni direzionali, soprattutto in tema di gestione del personale, è un passaggio essenziale per il riassetto della pubblica amministrazione»¹⁶.

4. Conclusioni

La risposta ai tanti problemi che “affollano” i dibattiti sul funzionamento degli enti locali è nella “modernizzazione”. Per incamminarsi lungo il sentiero della modernizzazione, due scelte, tra le varie opzioni possibili, appaiono ineludibili.

In primo luogo, l'azienda pubblica locale deve attuare processi decisionali “inclusivi”, al fine di condividere risorse ed esperienze con gli altri attori pubblici e privati; fare network, “fare rete”, anche per fare “massa critica”, al fine di veicolare le proprie istanze in quei consessi in cui vengono prese le decisioni più importanti. Traslando le parole usate dal Flaubert, «*Mais les perles ne font pas le collier; c'est le fil*», gli enti locali devono darsi una priorità: tenere saldo il tutto, “fare sistema”. Questa è la scommessa.

In secondo luogo, l'azienda pubblica locale deve innovare la propria “macchina” amministrativa per conseguire, nel migliore dei modi, le sue finalità istituzionali.

Ritardare le decisioni o adottarne oggi di sbagliate può significare porre una ipoteca sul futuro di un territorio amministrato per alcuni decenni. Occorre, pertanto, che sul punto si apra un ampio e sereno dibattito che coinvolga tutti i soggetti potenzialmente interessati, dai politici ai dirigenti, dagli imprenditori ai lavoratori.

¹⁶ G. COSTA, *La gestione delle risorse umane nella prospettiva di riforma della pubblica amministrazione in Italia*, in M. BIANCHI (a cura di), *La pubblica amministrazione di fronte all'Europa. Tre culture dello Stato a confronto*, Società Editrice il Ponte Vecchio, Cesena 1998, p. 252.

La pianificazione energetico-ambientale regionale: un quadro di sintesi

SOMMARIO: 1. Introduzione — 2. I Piani energetico-ambientali regionali: caratteristiche fondamentali e contenuti essenziali — 3. (Segue) Prospettive applicative — 4. Note.

1. Introduzione

È sin troppo evidente la relazione di dipendenza che intercorre tra energia e ambiente, nel senso che le attività afferenti al settore energetico inevitabilmente producono riflessi, di impatto veramente significativo, sul bene-ambiente, nelle sue varie componenti.

Se si accoglie la classica tripartizione gianniniana ambiente-salute, ambiente-paesaggio e ambiente-territorio ⁽¹⁾, si può agevolmente osservare, infatti, come lo svolgimento di attività energetiche sia suscettibile di incidere su tutti e tre gli aspetti che compongono la nozione «pluralista» di ambiente ⁽²⁾. A titolo puramente esemplificativo: sul primo, in considerazione delle emissioni inquinanti prodotte da determinate tipologie di impianti e reti energetiche (emissioni di CO₂ generate da impianti alimentati da fonti convenzionali, campi elettromagnetici generati da reti di trasporto ad alta tensione); sul secondo, in ragione delle alterazioni delle bellezze panoramiche determinate da particolari tipologie di impianti e reti energetiche (pale eoliche e/o tralicci dell'alta tensione installati sul crinale di una montagna); sul terzo, in considerazione del fatto che praticamente ogni impianto e rete energetica – ovvero, più precisamente, la loro localizzazione – assumono riflessi evidenti in relazione all'assetto del territorio, richiedendo uso e trasformazioni del suolo.

Occorre sottolineare, poi, come nei settori dell'energia e dell'ambiente assai intenso sia anche l'intreccio che si realizza tra interessi pubblici eterogenei; ciò che, sotto il profilo funzionale, rivela come gli elementi differenziatori tra i rapporti e le situazioni giuridiche implicati nella vicenda energetico ambientale prevalgano su quelli di

affinità. Se, infatti, come è stato efficacemente sottolineato ⁽³⁾, l'energia è inevitabilmente attratta dalle funzioni di «produzione», «industria», «sviluppo economico» e sfruttamento delle risorse naturali, l'ambiente risulta, viceversa, preminentemente indirizzato verso finalità di protezione dei beni (culturali e ambientali), di salvaguardia delle condizioni di vita e dell'ecosistema, nonché di gestione e sviluppo equilibrato del territorio urbano.

In un siffatto contesto appare evidente la necessità di strumenti di composizione unitaria e preventiva degli interessi coinvolti nella vicenda energetico-ambientale, ovverosia delle differenti e contrapposte esigenze che si fronteggiano in questi delicati settori della vita economico-sociale.

Dopo il sostanziale abbandono della programmazione nazionale dell'energia ⁽⁴⁾, e sotto la spinta delle «leggi Bassanini» sul decentramento amministrativo ⁽⁵⁾ (che hanno determinato un ampliamento notevole delle competenze regionali in materia energetica, riservando allo Stato i soli compiti di interesse nazionale), nonché della riforma in senso c.d. «federalistico» del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ⁽⁶⁾ (che ha attribuito alle Regioni la competenza concorrente in materia di energia), strumento di primario rilievo per realizzare la suddetta composizione di interessi risulta essere il Piano energetico-ambientale regionale (PEAR).

2. I Piani energetico-ambientali regionali: caratteristiche fondamentali e contenuti essenziali

I Piani energetico-ambientali regionali rappresentano una felice evoluzione dei Piani energetici regionali (PER). A tal proposito, occorre ricordare che l'introduzione dello strumento del PER si deve alla legge n. 10/1991, di attuazione del Piano energetico nazionale del 1988, il cui art. 5 ha previsto, infatti, che le Regioni (e le Province autonome) predispongano, d'intesa con gli enti locali ed in coordinamento con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), Piani regionali (e provinciali) per la disciplina dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ⁽⁷⁾. Tali Piani contengono, in particolare, il bilancio energetico, l'individuazione dei bacini energetici territoriali ⁽⁸⁾, la localizzazione degli impianti di teleriscaldamento, l'individuazione delle risorse finanziarie da

Antonio COLAVECCHIO

Professore associato di Diritto amministrativo

Facoltà di Economia

Università degli Studi di Foggia

destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione, la destinazione delle risorse finanziarie per gli interventi di risparmio energetico, la formulazione di obiettivi e priorità di intervento, le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione fino a 10 MW (comma 3°).

Nell'ambito delle linee di indirizzo previste dai Piani regionali, le Province provvedono all'adozione dei programmi di intervento per la promozione di fonti rinnovabili (art. 31 D.Lgs. n. 112/1998) e specifici piani comunali sono adottati dai centri con popolazione superiore a 50 mila abitanti ed inseriti nei rispettivi piani regolatori generali (art. 5, comma 5°, legge n. 10/1991).

Con il D.Lgs. n. 112/1998, che con criterio residuale assegna alle Regioni tutte le funzioni amministrative in tema di energia non conservate allo Stato ovvero attribuite agli Enti locali e, inoltre, attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge n. 10/1991 nonché il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici, può poi dirsi che la definizione e la realizzazione dei Piani energetico-ambientali sia divenuta una necessità per governare lo sviluppo integrato del territorio.

Per definire il Piano energetico-ambientale regionale può essere utile ricorrere alla «Relazione sullo stato di attuazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». La Relazione citata è stata presentata dal Ministro delle Attività Produttive al Parlamento il 24 febbraio 2004 e alla pagina 16 sotto il titolo «La pianificazione energetica regionale» riporta le seguenti considerazioni: «La materia inquadrata dai Piani Energetici Regionali si è ampliata dai contenuti previsti dall'articolo 5 della legge n. 10/91 a tutte le competenze trasferite alle Regioni in materia di energia dal decreto legislativo n. 112/98 e dal nuovo assetto istituzionale profondamente rinnovato dalla modifica del Titolo V della Costituzione. Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni

Antonio COLAVECCHIO

Professore associato di Diritto amministrativo

Facoltà di Economia

Università degli Studi di Foggia

rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale (ad esempio: piani per lo smaltimento dei rifiuti, piani dei trasporti, piani di sviluppo territoriale, piani di bacino per la gestione delle risorse idriche). Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l'utenza diffusa. La programmazione energetica regionale viene attuata anche per "regolare" ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell'energia (D.Lgs. n. 79/99 e D.Lgs. n. 164/00). La pianificazione energetica si accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia producono sull'ambiente. Il legame tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni possono essere trovate insieme, nell'ambito del principio di sostenibilità del sistema energetico. Il Piano può essere guidato anche da funzioni "obiettivo" tipicamente ambientali, come il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, mediante una serie di misure di natura energetica e di innovazioni tecnologiche, pur nell'ambito di quanto sopra evidenziato. Il Piano Energetico Regionale diventa in tal caso Piano Energetico Ambientale Regionale. Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene le misure relative al sistema di offerta e di domanda dell'energia. Relativamente all'offerta nel Piano sono rappresentate e valutate le possibili soluzioni, da quelle tradizionali a quelle basate sulle fonti alternative e rinnovabili, con attenzione agli aspetti di disponibilità nel territorio, di economicità, di potenzialità per lo sviluppo di specifiche industrie locali, di impatto ambientale sia per l'assetto del territorio sia per le emissioni. La gestione della domanda costituisce una parte importante del piano, in quanto la facoltà di intervento della Regione, a vario titolo, è molto ampia e la razionalizzazione dei consumi può apportare un grande vantaggio a livello regionale e locale».

Il PEAR ha carattere di trasversalità rispetto agli altri Piani economici settoriali e territoriali della Regione (piani trasporti, piani rifiuti, piani

di sviluppo territoriali, etc.), ovvero deve essere intersettoriale, sia per la valutazione della domanda, che per l'individuazione dell'offerta, la quale può essere legata alle caratteristiche tipologiche e territoriali della stessa utenza ⁽⁹⁾.

Inoltre, il Piano, pur con obiettivi e scadenze precise, ha carattere aperto e scorrevole in quanto deve recepire tutte le nuove situazioni, le opportunità positive, le modifiche economiche, sia strutturali che congiunturali, o vincoli e condizioni, che possono venire dall'interno e dall'esterno. Il PEAR va concertato sia orizzontalmente sul territorio che verticalmente con i soggetti economici (imprese, operatori energetici, consumatori).

La concertazione tra Regioni, Province e Comuni è un processo che si rende necessario sulla base della ripartizione dei compiti già stabiliti nel D.Lgs. n. 112/98. Oltretutto è necessario operare un coordinamento regionale delle varie iniziative provinciali e comunali, sia di pianificazione energetica, sia di attuazione dell'Agenda 21 e di altre iniziative avviate in sedi diverse. La concertazione deve recepire le diverse esigenze, ma deve anche portare elementi di unitarietà nel territorio, dove comunque si eserciterebbe congiuntamente l'azione di pianificazione regionale, provinciale e comunale, ciascuna secondo i precisi mandati del D.Lgs. n. 112/1998. Infine, la pianificazione energetica deve recepire ed utilizzare le disposizioni governative (decreti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ⁽¹⁰⁾, cui si aggiungono i possibili interventi finanziabili con i Fondi strutturali comunitari, mediante le misure per l'energia e per l'ambiente.

La definizione, la stesura e l'attuazione del PEAR sono di pieno dominio dell'Amministrazione regionale. Non sono definibili metodi e contenuti per la realizzazione del PEAR che possano essere ritenuti obbligati, poiché ogni Amministrazione può adottare le soluzioni che più ritiene adatte alle proprie caratteristiche politiche, territoriali, economiche, sociali, energetiche ed ambientali. Il Piano è innanzitutto un atto «politico», il cui corpo centrale è costituito dalle scelte strategiche che vengono operate dalla Regione.

Anche l'istruttoria tecnica può seguire strade e metodologie diverse per arrivare a definire un Piano, anche se è opportuno omogeneizzare i criteri generali per effettuare le scelte ed avere specifiche unitarie e riconoscibili per la valutazione dei singoli progetti ⁽¹¹⁾.

Antonio COLAVECCHIO

Professore associato di Diritto amministrativo

Facoltà di Economia

Università degli Studi di Foggia

Per un efficace decentramento e bilanciamento delle politiche energetiche ed ambientali sul territorio, le Amministrazioni regionali e locali necessitano di una valida azione di supporto: a tale compito assolvono, da un lato, l'Enea ⁽¹²⁾ e, dall'altro, le Agenzie energetiche regionali e locali.

Gli indirizzi e i programmi dell'insieme delle Regioni costituiscono di fatto l'articolazione della politica energetica nazionale, a cui gli stessi programmi fanno riferimento e si appoggiano, ciascuno con le proprie specificità ⁽¹³⁾.

Tutte le Regioni che hanno approvato il loro PEAR ⁽¹⁴⁾ hanno dedicato una larga parte del documento alla definizione delle linee fondamentali del Piano, degli scopi e delle interrelazioni dei Piani con le politiche regionali di sviluppo territoriale, nel quadro dello Sviluppo Sostenibile quale configurato dalla Comunità Europea, e degli impegni assunti a livello europeo e internazionale dal nostro Paese sulla riduzione delle emissioni climalteranti.

È in questo quadro che si colloca il Piano energetico-ambientale, i cui riferimenti sono costituiti:

- (i) dal quadro normativo europeo nazionale e regionale;
- (ii) dagli obiettivi del Protocollo di Torino, in cui le Regioni si sono impegnate nella definizione dei PEAR comprensivi degli obiettivi nazionali per la riduzione dei gas serra;
- (iii) dalla correlazione con gli strumenti di programmazione, con particolare riferimento a quelli delle qualità dell'aria e della gestione dei rifiuti;
- (iv) dai bilanci energetici nazionali e regionali nonché dai relativi scenari tendenziali.

I Piani energetico-ambientali sono orientati a garantire obiettivi coerenti con la politica energetica del Paese e assicurare al territorio regionale lo sviluppo di una politica energetica rispettosa delle esigenze della società, della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. I punti di riferimento degli indirizzi regionali sono pertanto la garanzia della sicurezza, la flessibilità e continuità degli approvvigionamenti, il funzionamento unitario del mercato dell'energia, l'economicità dell'energia e la qualificazione dei servizi, anche attraverso la promozione delle fonti rinnovabili e il risparmio energetico, la valorizzazione delle risorse del territorio, il perseguimento dell'efficienza degli usi finali dell'energia.

Antonio COLAVECCHIO
Professore associato di Diritto amministrativo
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Foggia

In linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche, ai vari livelli, i PEAR perseguono obiettivi specifici e settoriali di tutela dell'ambiente, di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, di uso razionale dell'energia.

I PEAR considerano una programmazione fino al 2010, riferimento temporale assunto dalla UE come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore energetico.

Pur in presenza di diverse invarianti, i Piani adottati dalle singole Regioni variano quanto ai contenuti (che in alcuni casi si limitano a delineare obiettivi e direttive, in altri presentano carattere dispositivo con forte contenuto imperativo e dirigistico) ed alle procedure di programmazione (ad esempio, la partecipazione alla formazione del Piano da parte dei soggetti interessati è prevista in alcune ipotesi in modo indiretto, in altre non menzionata) ⁽¹⁵⁾.

3. (Segue) Prospettive applicative

Come è stato puntualmente osservato, lo strumento del PER – e, per quanto qui interessa, quello del PEAR – è destinato a conoscere «una duplice espansione di funzione, verso l'alto (o il centro) e verso il basso (o la periferia)» ⁽¹⁶⁾.

Nel primo senso, esso si inserisce nel processo di aumento del peso delle Regioni nel quadro della politica energetica nazionale e, per alcuni versi, comunitaria. In un contesto come quello italiano, caratterizzato da una forte dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico, è facile prevedere che il PEAR acquisterà rilievo di pianificazione strategica quanto, in particolare, alla promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla diffusione degli impianti di cogenerazione (specie di quelli alimentati a biomasse), ovvero ancora alla concessione di contributi a sostegno dell'impiego di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e di contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.

Un ulteriore ruolo sarà giocato dal PEAR in materia di riduzione dei costi dell'energia e del suo risparmio ed uso razionale: sul lato dell'offerta, ad esempio, gli interventi programmatori regionali dovranno porre rinnovata attenzione all'incremento della produzione di energia elettrica e calore a mezzo di nuovi impianti ad alto

Antonio COLAVECCHIO
Professore associato di Diritto amministrativo
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Foggia

rendimento, all'ammodernamento degli impianti esistenti, al sostegno dell'industria delle fonti rinnovabili. Sul lato della domanda, i PEAR possono, sempre a titolo esemplificativo, giocare un ruolo essenziale sul fronte della riduzione dei consumi energetici nell'edilizia civile (si pensi alla «certificazione energetica degli edifici») e, più in generale, nel campo della promozione e sostegno di iniziative di risparmio energetico.

Nel secondo dei sensi indicati, il PEAR è destinato a rappresentare un importante strumento di allargamento della partecipazione degli Enti locali alle decisioni in materia di energia. Gli Enti locali, infatti, continueranno sempre più ad essere chiamati a collaborare nella raccolta dei dati di «bilancio energetico», alla cooperazione alla relativa elaborazione, alla partecipazione attiva alla previsione di tendenza sui consumi futuri di energia, alla predisposizione di un Piano articolato e coerente. Ciò dipende dal fatto che i PEAR hanno ad oggetto materie il più delle volte di competenza anche locale, quali, a titolo esemplificativo, la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale ed efficiente dell'energia e la garanzia delle condizioni di compatibilità ambientale e territoriale, anche nel senso della promozione allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

Sulle forme di coinvolgimento degli Enti locali alla definizione del PEAR, la legislazione regionale è variegata, prevedendo strumenti di partecipazione i più vari.

Se in linea generale non può negarsi la necessità che tali strumenti siano idonei a permettere agli Enti locali di rappresentare gli interessi affidati alla loro cura, va peraltro avvertito che soluzioni sul tipo di quelle che richiedono la predisposizione dei programmi attuativi del PEAR mediante «intesa» con le Province e con gli Enti locali interessati determinerebbero il rischio di utilizzo «ricattatorio» di un tale potere. Sembrano doversi, pertanto, preferire piuttosto procedure legislative che richiedono genericamente il «coordinamento» o la «cooperazione» inter-istituzionale ⁽¹⁷⁾.

Peraltro, oltre agli strumenti partecipativi sopra richiamati, appare assolutamente necessario prevedere – questa volta a livello della legislazione statale di principio – adeguati meccanismi di coordinamento tra le programmazioni energetico-ambientali delle Regioni stesse, dal momento che i sistemi energetici regionali

Antonio COLAVECCHIO

Professore associato di Diritto amministrativo

Facoltà di Economia

Università degli Studi di Foggia

presentano una elevata interdipendenza tra loro ⁽¹⁸⁾. Occorre rimarcare, infatti, che allo stato attuale la copertura della domanda complessiva nazionale non è garantita da una distribuzione uniforme degli impianti sul territorio; a fronte di Regioni che presentano *deficit* di produzione di elettricità, altre presentano superi. In questa situazione, dunque, una programmazione e normazione non coordinata da parte delle Regioni potrebbe accentuare lo squilibrio del complessivo sistema energetico nazionale.

Realizzare al riguardo una «rete» di collegamento e di raccordo tra gli enti regionali risulta, dunque, una priorità assoluta, e ciò al fine di evitare che si venga a creare «una situazione di autarchia locale nella programmazione e legislazione energetica, che soprattutto nel medio-breve periodo metterebbe a repentaglio la sicurezza energetica del sistema» ⁽¹⁹⁾.

4. NOTE

⁽¹⁾ GIANNINI M.S. (1973), «Ambiente»: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, pp. 15 ss.

⁽²⁾ Sulla nozione giuridica di ambiente, oggetto di un pluridecennale e vivace dibattito che in questa sede non è ovviamente possibile ripercorrere, cfr., di recente, FRACCHIA F. (2002), *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in «Il diritto dell'economia», n. 2, pp. 239 ss., e CAFAGNO M. (2007), *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattivo, comune*, Giappichelli, Torino, pp. 14-102.

⁽³⁾ DELL'ANNO P. (1987), *Funzioni e competenze nella vicenda energetico-ambientale e loro coordinamento*, in «Rassegna giuridica dell'energia elettrica», n. 3, p. 599.

⁽⁴⁾ ... che ha coperto un arco temporale di venticinque anni e si esprimeva nei Piani energetici nazionali – PEN, atto di programmazione ad imputazione congiunta Governo (proponente) – Parlamento (approvante).

⁽⁵⁾ Come noto, si è trattato di una serie di provvedimenti normativi concatenati, avviata dalla legge n. 59 del 1997, proseguita dalla legge n. 127/1997 e completata da vari decreti legislativi di attuazione (il principale dei quali è il D.Lgs. n. 112/1998), che avevano realizzato una poderosa opera di decentramento amministrativo, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, finalizzata ad instaurare il c.d. «federalismo amministrativo», ossia il massimo di federalismo possibile a Costituzione invariata.

⁽⁶⁾ Legge cost. n. 3 del 2001.

⁽⁷⁾ Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2°, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani «d'intesa con» anziché «sentiti» gli Enti locali.

⁽⁸⁾ ... ovvero quei «bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia» (art. 5, comma 1°).

⁽⁹⁾ D'ANGELO E., COLANGELO A. (2005), *Piani Energetici Regionali. Indirizzi e contenuti*, in «Energia, ambiente e innovazione», n. 2, p. 50.

⁽¹⁰⁾ Al riguardo, vengono in particolare rilievo i decreti 20 luglio 2004, emanati dal Ministro per le attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che determinano per il quinquennio 2005-2009 gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica nell'uso finale di energia.

⁽¹¹⁾ D'ANGELO E., COLANGELO A. (2005), *op. cit.*, p. 51.

⁽¹²⁾ L'Enea è un ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di

Antonio COLAVECCHIO
Professore associato di Diritto amministrativo
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Foggia

base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico (art. 2, comma 2°, D.Lgs. n. 257/2003).

(¹³) È appena il caso di ricordare, al riguardo, che la programmazione regionale è comunque tenuta al rispetto degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale (cfr. art. 29, comma 1°, D.Lgs. n. 112/1998, e art. 1, comma 7°, lett. b, legge n. 239/2004).

(¹⁴) Le Regioni italiane che allo stato attuale hanno varato ufficialmente i PEAR sono sedici, a cui si aggiungono le Province autonome di Trento e di Bolzano. I tempi in cui sono stati approvati sono diversi ma, per la maggior parte, si va dal 2000 al 2003. Per una più analitica ricognizione sullo stato di definizione dei PEAR, si rinvia a Enea (2007), *Situazione ed Indirizzi Energetico-Ambientali Regionali*, disponibile all'indirizzo <http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/OSSERVATORIO/Sito/Art.%20Regioni%202007%20rev%201.doc>.

(¹⁵) Per tale rilievo, RANGONE N. (2007), *Le programmazione economiche*, Il Mulino, Bologna, p. 91, cui si rinvia per esempi di leggi regionali contenenti previsioni nell'uno o nell'altro senso.

(¹⁶) OSSERVATORIO DELLA POLITICA ENERGETICA FONDAZIONE EINAUDI (2003), *Il federalismo possibile nel settore dell'energia*, consultabile sul sito internet www.opecf.it, all'indirizzo <http://www.opecf.it/ricercaOPEF.pdf>, p. 110.

(¹⁷) In tal senso, OSSERVATORIO DELLA POLITICA ENERGETICA FONDAZIONE EINAUDI (2003), *op. cit.*, pp. 110-111.

(¹⁸) In proposito va ricordato che già il D.lgs. n. 112/1998 riservava allo Stato «l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale» (art. 29, comma 1°).

(¹⁹) GALBIATI R., VACIAGO G. (2002), *Il governo dell'energia dal decentramento alla riforma costituzionale: profili economici*, in «Mercato concorrenza regole», n. 2, p. 369.

La modernizzazione del lavoro pubblico

SOMMARIO: **1.** Premessa — **2.** Distinzione dei poteri — **3.** Contrattualizzazione del rapporto di lavoro — **4.** Conclusioni.

1. Premessa

La modernizzazione della pubblica amministrazione passa, anche e soprattutto, attraverso la riforma del pubblico impiego. Il personale costituisce una voce di costo molto importante del bilancio di qualunque ente pubblico e contribuisce – positivamente o negativamente – al conseguimento di determinati obiettivi di efficienza ed efficacia aziendali.

Nei primi anni Novanta del secolo scorso, la risoluzione dei problemi determinati dall'enorme debito pubblico e dalla scarsa qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni in parola appare improcrastinabile. Si ricorda che, nel 1992, lo Stato italiano è sull'orlo della "bancarotta". La riforma del pubblico impiego subisce un'accelerazione proprio in tale anno con l'emanazione della Legge delega n. 421/92 che autorizza il Governo a "mettere mano" a quattro questioni fondamentali che concorrono alla crescita del debito: il pubblico impiego, la sanità, la finanza territoriale e la previdenza¹.

Il D.Lgs. 29/93 (c.d. "Legge Cassese") rappresenta il primo intervento normativo del Governo, conseguente alla L. 421/92, finalizzato alla modernizzazione del lavoro svolto nelle amministrazioni pubbliche. Nel 2001, dopo alcune modifiche al decreto citato (si pensi, ad esempio, alle novità introdotte dal d.lgs. 80/98), la disciplina del lavoro pubblico confluisce nel cosiddetto "Testo Unico sul Pubblico Impiego", il D.Lgs. 165/2001.

¹ Per ulteriori approfondimenti sull'evoluzione normativa che ha contrassegnato il processo di riforma in senso aziendale delle amministrazioni pubbliche, si veda M. PAOLONI, F.G. GRANDIS, *La dimensione aziendale delle Amministrazioni Pubbliche*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 598-619.

2. Distinzione dei poteri

Al di là delle modifiche che la Legge Cassese ha subito nel corso degli anni, alcuni elementi di novità in essa contenuti contraddistinguono tuttora la disciplina del lavoro pubblico. Si intende fare riferimento, in particolare, a:

- “distinzione” dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza²;
- “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro pubblico.

Prima della riforma del '93, gli organi politici si collocano ai vertici della struttura organizzativa e si pongono, quindi, in posizione di superiorità gerarchica rispetto ai dirigenti (e al personale non dirigente) che, chiaramente, devono “sottostare” alle direttive dei politici³. Il potere spettante a questi ultimi deriva dal fatto che essi sono i rappresentanti del popolo “sovrano” e, in quanto tali, si devono fare interpreti delle esigenze collettive e si devono adoperare per assicurarne la piena soddisfazione. In tale ottica, gli organi politici possono farsi carico della gestione e sostituirsi ai loro subalterni, nei casi in cui i primi ritengono che l'operato dei secondi non sia idoneo al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

Occorre sottolineare, tuttavia, che l'ampio potere spettante ai politici può mettere in serio pericolo l'imparzialità della pubblica amministrazione⁴. È appena il caso di ricordare che la P.A. deve soddisfare le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro

² Si precisa che la distinzione dei poteri degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti viene sancita inizialmente con riferimento agli enti locali con la L. 142/90 e viene estesa successivamente alle altre amministrazioni pubbliche con il D.Lgs. 29/93. Il Mussari sottolinea che: «La L. 142/1990 ed il d.lgs. 29/1993 hanno fornito una soluzione univoca al problema della “confusione” fra “politica” e “gestione” assegnando in modo univoco il potere di gestire le risorse disponibili alla dirigenza pubblica locale che è chiamata a rispondere per i risultati conseguiti con l'uso della ricchezza resa disponibile». R. MUSSARI, *L'ordinamento finanziario e contabile ed il “nuovo” modello di ente locale: le ragioni e le opportunità del cambiamento*, in «Azienda Pubblica», n. 2, 1997, p. 170.

³ Si veda sul punto M. PAOLONI, F.G. GRANDIS, *La dimensione aziendale delle Amministrazioni Pubbliche*, cit., p. 143.

⁴ «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione...». Art. 97, Cost.

“colore politico”. Al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità, si tutelano coloro che, per primi, devono preoccuparsi della gestione di un ente pubblico, ovverosia i dirigenti, facendo in modo che la loro posizione non sia soggetta al potere politico. Si assicura, quindi, la stabilità della posizione dei dirigenti, che non possono essere rimossi se non in pochissimi casi, per ragioni sostanziali.

Il sistema di *governance* che caratterizza il periodo precedente l’emanazione della Legge Cassese si rivela fallimentare. I compiti e le responsabilità dei dirigenti non sono chiaramente definiti e la loro sostanziale inamovibilità li induce – molto spesso – al “lassismo”⁵. Inoltre, i dirigenti «...possono sfruttare le loro conoscenze specialistiche per esercitare un influsso sulle decisioni degli organi politici oltre i limiti della loro competenza. Per ostacolare o per favorire decisioni di organi politici si hanno interpretazioni più o meno restrittive di norme sui controlli, oppure la rigida o l’elastica applicazione di procedure contabili-amministrative, oppure l’opposizione o l’attiva ricerca per rendere conformi alla normativa vigente determinate operazioni»⁶. Si assiste, quindi, al duplice fenomeno della deresponsabilizzazione dei dirigenti⁷ e della

⁵ La Rinaldi precisa: «Poiché i rapporti fra organi politici e dirigenza ed i rispettivi ambiti di attività ... sono rimasti incerti, il ruolo del dirigente è risultato particolarmente debole e la sua figura si è andata caratterizzando per la scarsa autonomia nei confronti degli organi elettivi e per i limitati poteri di gestione, difficili da esercitare. Il “finto” dirigente ... ha assistito impotente alle continue ingerenze dell’organo politico nella propria sfera di competenze, che si manifestavano anche attraverso l’esercizio del potere di rimozione degli atti posti in essere dai dirigenti». L. RINALDI, *Autonomia, poteri e responsabilità del dirigente pubblico: un confronto con il manager privato*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 62-63.

⁶ E. BORGONOVÌ, *L’economia aziendale negli istituti pubblici territoriali*, Giuffrè, Milano 1975, p. 20.

⁷ Si riportano di seguito le parole del Valensise: «Sembra quasi, ad onore del vero, che il modello pubblicistico attraverso cui la dirigenza pubblica ha esercitato, fin per l’innanzi, i propri poteri abbia costituito l’usbergo protettivo per la classe dirigenziale, che ha sempre saputo porsi al riparo dai rischi di poter essere chiamata a rispondere dei risultati della propria azione amministrativa». B. VALENSISE, *La dirigenza statale alla luce delle disposizioni normative contenute nella legge 15 luglio 2002, n. 145*, Giappichelli, Torino 2002, p. 41.

commistione tra politica e amministrazione⁸, con conseguenze negative tanto sul piano dei costi quanto sul versante dell'efficacia dell'azione amministrativa. Tutto ciò alimenta un diffuso senso di sfiducia nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che costituisce la base del loro "fallimento"⁹.

Al fine di migliorare i complessivi livelli di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione e assicurare, in ultima analisi, il buon andamento della stessa, si decide di "scommettere" sulla figura del dirigente pubblico, che deve assumere le vesti del *manager* in grado di programmare, controllare, organizzare e guidare l'intera struttura amministrativa.

Con la Legge Cassese, il dirigente pubblico acquista propri poteri – nel senso che su certe questioni può assumere in autonomia proprie decisioni – e diventa responsabile per le sue scelte. Più in particolare, la gestione della pubblica amministrazione diventa competenza esclusiva dei dirigenti, mentre agli organi politici spettano poteri di indirizzo e controllo sull'operato dei primi.

La distinzione dei poteri tra organi politici e dirigenti costituisce un presupposto fondamentale di tutto il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, dal momento che si chiariscono finalmente le responsabilità degli organi politici, da un lato, e quelle dei dirigenti, dall'altro: i primi sono i "depositari" della volontà popolare e, in quanto tali, devono interpretare i bisogni collettivi, traducendoli in obiettivi da realizzare secondo un predefinito ordine di priorità; i secondi devono conseguire gli obiettivi assegnati loro dai politici, esercitando il potere di gestione di cui sono titolari.

⁸ Il Lisio si esprime in termini di «...diffuso consociativismo che portava a confondere le responsabilità dei politici, dei burocrati ... con esiti negativi per l'efficienza della macchina amministrativa». F. LISIO, *La privatizzazione dei rapporti di lavoro*, in F. CARINCI, M. D'ANTONA (a cura di), *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario*, Giuffrè, Milano 2000, p. 181.

⁹ Secondo il Mussari, «il "fallimento" della P.A. è la sua delegittimazione». R. MUSSARI, *Il "fallimento" della pubblica amministrazione e criteri di valutazione economica*, in R. MELE, P. POPOLI (a cura di), *La gestione delle aziende pubbliche. Principi e tecniche innovative*, Maggioli, Rimini 1994, p. 267.

A seguito della riforma, inoltre, i dirigenti possono essere revocati o destinati ad altro incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; inoltre, nei casi in cui si evince l'inefficienza del dirigente a svolgere il suo incarico, è prevista l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato e, addirittura, il licenziamento¹⁰. La responsabilità del dirigente si riempie, quindi, di nuovi contenuti, dal momento che il mancato conseguimento degli obiettivi costituisce un elemento ulteriore di giudizio sul suo operato.

La responsabilità di risultato fa *pendant* con l'autonomia decisionale. Quest'ultima presuppone una certa autonomia organizzativa, oltre che di spesa. Il dirigente, infatti, deve potere assumere decisioni in merito, ad esempio, al reclutamento e alla collocazione del personale all'interno dei vari uffici, al fine di garantire l'esercizio effettivo del potere di gestione. Lungo tale direzione si muove il Legislatore della riforma che pone la dirigenza ai vertici della struttura organizzativa delle pubbliche amministrazioni, dotando i *manager* pubblici di poteri organizzativi.

3. Contrattualizzazione del rapporto di lavoro

Un ulteriore e importante tassello del processo di riforma è la "privatizzazione" o "contrattualizzazione" del pubblico impiego. Si prevede, in particolare, che il rapporto tra datore di lavoro (pubblica amministrazione) e lavoratore (dipendente pubblico) sia regolato – ad esclusione di alcune categorie particolari di dipendenti pubblici (magistrati, militari, docenti universitari, ecc.) – da un contratto di diritto privato, anziché da un atto unilaterale di diritto pubblico. Si assiste, in altri termini, alla equiparazione, sul piano giuridico, della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato¹¹.

Ciò assume rilevanza sul piano economico-aziendale, dal momento che la privatizzazione attribuisce maggiore flessibilità e autonomia organizzativa alla singola azienda pubblica e rende possibile la

¹⁰ Cfr. Art. 21, D.Lgs. 165/2001.

¹¹ Sul piano giudiziale la tutela del lavoro passa dalle mani del giudice amministrativo a quelle del giudice ordinario.

formulazione e l'attuazione di idonee strategie, che permettono alla singola azienda di dotarsi di personale professionalmente preparato e in grado, in ultima analisi, di favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Prima della riforma, invece, non era possibile attuare una vera e propria gestione del personale, essendo la disciplina sul pubblico impiego costituita da un sistema di norme di diritto pubblico che non teneva conto delle esigenze organizzative delle singole amministrazioni e che, inoltre, garantiva numerosi privilegi ai loro dipendenti¹².

La privatizzazione del pubblico impiego si inserisce all'interno di un processo più ampio di delegificazione attuato dal Legislatore della riforma a favore delle singole amministrazioni, alle quali viene attribuito un vero e proprio "potere organizzativo". Si ricorda, in particolare, che alla luce dell'art. 2/1 del D.Lgs. 165/01 «Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive». In altri termini, le singole amministrazioni devono definire il proprio assetto organizzativo e le regole fondamentali di funzionamento dell'organizzazione, attraverso propri regolamenti (c.d. "regolamenti degli uffici e dei servizi").

¹² Il Borgonovi segnala «...una serie di distorsioni e di degenerazioni conseguenti alle regole del pubblico impiego, tra le quali si ricordano: ...

- il consolidamento e la moltiplicazione dei diritti/privilegi che, stratificandosi nel tempo e rigidamente protetti dal principio giuridico della conservazione dei diritti acquisiti, hanno determinato fenomeni di emulazione, di rincorsa e di trascinamento tra i diversi gruppi che operano all'interno delle aziende pubbliche e hanno creato grandi e non di rado insuperabili ostacoli all'introduzione di un'organizzazione funzionale;

- gli ostacoli e le rilevanti remore alla mobilità del personale, non solo verso l'esterno ma anche all'interno delle singola azienda pubblica...;

- Le difficoltà e le resistenze nell'applicazione di sistemi di analisi e valutazione del lavoro e delle persone, il che rende assai difficile l'introduzione di sistemi premianti il merito e la professionalità». E. BORGONIVI, *Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche*, Egea, Milano 2004, p.227.

Nel rispetto di tali regolamenti e di altre fonti di riferimento (Costituzione, leggi ordinarie, statuto dell'ente, contratti collettivi di lavoro, ecc.), la dirigenza – che, d'ora in poi, si pone a capo della struttura organizzativa – deve esercitare i poteri del “privato datore di lavoro”¹³ e attuare una vera e propria gestione del personale¹⁴.

4. Conclusioni

La modernizzazione del lavoro pubblico si inserisce in un contesto più ampio di riforme volte a migliorare i complessivi livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche.

La modernizzazione in parola, oltre a ridefinire le responsabilità degli organi politici e della dirigenza, consente a quest'ultima di attuare una vera e propria gestione del personale dotandola dei poteri del “privato datore di lavoro”. La dirigenza può mettere, quindi, in atto tutta una serie di azioni per acquisire le migliori risorse umane e per sviluppare al meglio la loro professionalità.

La gestione del personale richiede, comunque, particolari competenze nella selezione, formazione, valutazione e incentivazione del personale, doti di *leader*, nonché spiccate abilità negoziali, da esercitare nei confronti dei singoli dipendenti e delle loro rappresentanze sindacali, soprattutto nei casi in cui si ricorre alla contrattazione decentrata¹⁵.

¹³ Art. 5/2, D.Lgs. 165/2001.

¹⁴ Il Battini fa notare che: «La privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico ... mentre presuppone ... la distinzione fra politica e amministrazione, contribuisce al contempo a valorizzarla, e in particolare a garantire una più efficace realizzazione dell'obiettivo di rendere la dirigenza pubblica maggiormente responsabile per i risultati dell'azione amministrativa e, conseguentemente, più autonoma rispetto al vertice politico nell'esercizio dei poteri di gestione. Una autonoma responsabilità della dirigenza per i risultati della gestione può, infatti, pienamente affermarsi, solo a condizione che la dirigenza medesima risulti effettivamente provvista dei poteri di governo delle risorse umane e finanziarie, attraverso le quali quei risultati possono essere raggiunti». S. BATTINI, *Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni*, Cedam, Padova 2000, p. 751.

¹⁵ «Nel nuovo sistema di relazioni sindacali, il baricentro della contrattazione si è spostato dal livello nazionale a quello decentrato. I contratti di lavoro a livello decentrato devono dunque essere guardati come strumenti operativi e applicativi, in

Piervito BIANCHI
Ricercatore di Economia Aziendale
Università degli Studi di Foggia

È appena il caso di sottolineare che la creazione di valore nelle amministrazioni pubbliche dipende, oggi più che mai, dalla capacità delle singole amministrazioni di dotarsi del “capitale umano” necessario.

grado di introdurre importanti innovazioni nella politica del personale, anche se molto dipenderà dalla capacità di gestione del processo di negoziazione con le rappresentanze sindacali, da parte delle amministrazioni chiamate ad applicarli. La contrattazione integrativa aziendale diventa il luogo di determinazione definitiva delle regole del gioco ed alla dirigenza si chiede di diventare parte attiva nella contrattazione decentrata, che più da vicino può incidere sulle scelte attinenti all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del personale...». La Rinaldi aggiunge che «Proprio nell'ambito della contrattazione decentrata viene dunque in rilievo la capacità della dirigenza di utilizzare lo strumento della contrattazione per ottenere il consenso preventivo dei sindacati su quelle innovazioni organizzative, che pur rientrando nel potere gestionale dell'amministrazione, e dunque ben potrebbero essere attuate unilateralmente, tuttavia, se non sono condivise dai lavoratori interessati, potrebbero essere contrastate e diventare fonte di conflitto». L. RINALDI, *Autonomia, poteri e responsabilità del dirigente pubblico: un confronto con il manager privato*, cit., pp. 197-198.

Dal territorio alla sua pianificazione: l'analisi regionale

SOMMARIO: **1.** Premessa — **2.** Relazioni tra le classi socio-spaziali — **3.** Nozione di centro e di periferia — **4.** Legami tra centro e periferia — **5.** La pianificazione del territorio.

1. Premessa

Lo studio della gestione di un territorio non può prescindere dalla sua definizione.

Con il termine “regione” non viene identificata solo un’area geografica, ma anche e soprattutto, inizialmente, i soggetti che la popolano, la cosiddetta classe socio-spaziale.

Una classe socio-spaziale, oltre ad essere un gruppo di soggetti che vive su uno spazio, su un territorio, si caratterizza per l’essere culturalmente omogeneo, quindi avere avuto lo stesso percorso evolutivo, nonché per l’essere un “gruppo” sociale rispetto ad altri gruppi limitrofi.

Una classe socio-spaziale, proprio perché formata da un insieme di soggetti, è un qualcosa di vivo, un’entità che si evolve, un soggetto con una vita, caratterizzata da una fase di nascita, una fase di sviluppo ed una fase di estinzione. Si ha la nascita di una classe socio-spaziale allorquando un gruppo sociale si organizza, si dota di proprie regole di gestione, creando quindi un ordine.

Successivamente, le regole di gestione della neonata classe socio-spaziale si diffondono sul territorio, creando quindi degli spazi omogenei nei quali i comportamenti del gruppo sociale sono i medesimi per ogni situazione indagata. In questo momento il soggetto classe socio-spaziale sta sviluppando la propria identità ed inizia il confronto con gli altri soggetti classe socio-spaziale insistenti sui territori limitrofi.

Finché la diffusione delle regole di gestione della classe socio-spaziale avviene con regolarità, il gruppo insistente sul territorio vive e prospera, ma se malauguratamente tale diffusione deficitaria o è

eccessiva, si innescano dei meccanismi patologici che portano alla decadenza e/o alla scomparsa della classe socio-spaziale.

Può capitare che una classe socio-spaziale abbia una crescita troppo rapida e sregolata, tanto da non riuscire più a gestire l'ordine creato in precedenza, in tale caso vi sarà una fase di decadenza della classe socio-spaziale, la quale finirà per scomparire, così come scomparirà una classe socio-spaziale il cui ordinamento viene assorbito da parte di un'altra classe socio-spaziale.

2. Relazioni tra le classi socio-spaziali

Da quando fin qui detto, le classi socio-spaziali, sono delle entità, dei soggetti, che si interfacciano tra di loro. I rapporti, le relazioni, esistenti tra le diverse classi socio-spaziali, si concretizzano in scambi. Le tipologie di relazioni che si instaurano tra le diverse classi socio-spaziali variano da situazioni nelle quali vi è assenza totale di scambi a situazioni nelle quali gli scambi tra classi socio-spaziali sono notevoli.

Una situazione nella quale vi è assenza totale di rapporti tra classi socio-spaziali non è oggi immaginabile ed è quindi relegata ad ipotesi scolastica, infatti è poco verosimile una classe socio-spaziale isolata per un lungo periodo di tempo. Ma non è sempre stato così, si pensi ad esempio alle popolazioni dell'Isola di Pasqua nel passato.

Attualmente, le situazioni di isolamento sono situazioni temporanee, soggette a mutamenti nel tempo, tanto più rilevanti, quanto maggiori sono i flussi migratori da e per la classe socio-spaziale "isolata".

Un'altra situazione di eccezione, con riguardo ai rapporti tra classi socio-spaziali, è quella nella quale vi sia simmetria negli scambi, quando i flussi tra due classi socio-spaziali sono notevoli ed equivalenti.

Questo tipo di relazioni sono di difficile durata perché le classi socio-spaziali si assomigliano e, pertanto, non hanno molto da scambiarsi.

La regola, nei rapporti tra le classi socio-spaziali, è data da squilibri negli scambi tra le stesse, è quindi, una relazione asimmetrica, caratterizzata da uno sbilanciamento negli scambi tra due classi socio-spaziali a favore di una delle due.

E' da notare che situazioni di eccezione quali situazioni di assenza totale di scambi e/o di simmetria negli scambi evolvono, quasi sempre, nella situazione tipica di asimmetria negli scambi tra classi socio-spaziali.

3. Nozione di centro e di periferia

Una classe socio-spaziale, su un territorio, può essere divisa in tante sottoclassi socio-spaziali elementari legate tra di loro.

Per spiegare i rapporti che legano le sottoclassi elementari è fondamentale definire cosa è un centro e cosa è una periferia.

Un centro è un luogo dove accadono le cose.

Questa nozione di centro è applicabile a tutti i centri, qualunque sia la scala geografica di riferimento (quartiere, città, regione, nazione, ecc.).

Un centro è caratterizzato da numerosi elementi coesistenti tra loro e che costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'esistenza di tale entità.

Il centro è caratterizzato dall'essere una massa di popolazione raggruppata, con un elevato livello di vita, con un'antichità di sviluppo, una elevata capacità di produzione e con il raggruppamento delle attività di eccellenza.

A queste condizioni, che come si è detto sono necessarie ma non sufficienti a creare un centro, si deve aggiungere un'altra caratteristica del centro, e cioè la capacità di autosviluppo.

Per autosviluppo si deve intendere non solo la capacità di svilupparsi utilizzando le proprie risorse, umane e finanziarie, ma anche la capacità di conservare e regolare i tempi del suo stesso sviluppo.

A tal fine, il centro pone in essere comportamenti virtuosi quali l'utilizzo di economia di scala, nonché sfrutta le esternalità positive che si generano al proprio interno.

Nell'utilizzo delle economia di scala, il centro usa unità di produzione sempre più grandi al fine di minimizzare i costi fissi.

Dal momento che nel centro coesistono i suoi elementi caratterizzanti, quali elevata densità di popolazione con un elevato tenore di vita ed una elevata capacità di produzione, soprattutto di eccellenza, vengono

a manifestarsi delle esternalità positive quale risultato della circolazione di uomini, merci, capitali, ecc..

E' questo il cosiddetto effetto vicinanza, che si concretizza nel concetto "trovi tutto vicino".

Per effetto di questo fenomeno, "trovi tutto vicino", si crea una forza centripeta che fa sì che si creino altre agglomerazioni.

Se queste sono le caratteristiche del centro, è giunto il momento di verificare quali siano le differenze rispetto alla periferia.

Una periferia è caratterizzata da una popolazione quantitativamente inferiore, o almeno più diluita rispetto al centro, rispetto al quale ha più bassi livelli di vita ed una autonomia decisionale deficitaria.

Le differenze che esistono tra centro e periferia sono legate al più generale tema della "dominazione".

Nel rapporto tra centro e periferia la prima classe socio-spaziale domina la seconda, il tipico esempio di tale situazione è l'abitante della città che per quantità e qualità di esperienza domina l'abitante delle campagne.

E' da tener presente, in ogni caso, che le definizioni di centro e di periferia non sono da considerare un valore assoluto ma un valore relativo, in rapporto all'osservatore o all'oggetto dell'osservazione.

4. Legami tra centro e periferia

Centro e periferia sono due classi socio-spaziali e due territori legati tra loro da una serie di rapporti basati su flussi umani, flussi finanziari, flussi di merci e flussi di informazioni.

Il legame tra centro e periferia che nasce da flussi umani è basato su scambi migratori positivi per il centro e negativi per la periferia.

Tali scambi si verificano quando una classe socio economica diviene centrale ed attrae le classi socio economiche della periferia.

Può capitare che una periferia invii flussi migratori verso più centri e quindi possono verificarsi situazioni nelle quali si instaurino migrazioni paritarie verso ogni centro con il quale si sono instaurati legami così come può capitare che una periferia stabilisca legami particolari con un centro rispetto agli altri.

Una situazione particolare si ha quando dalla periferia si instaura un flusso migratorio verso un centro che a sua volta è periferia rispetto ad un altro centro, verso il quale migra.

Il legame che si crea tra il centro e la periferia e che si basa sui flussi finanziari, è caratterizzato dall'accumulazione dei capitali da parte del centro che in questo modo rafforza il proprio peso.

Per accumulare i capitali, il centro, luogo dove risiedono le sedi delle banche, crea reti bancarie ramificate nelle periferie.

In questo modo il centro raccoglie i capitali costituiti dai risparmi in periferia per trasferirli presso di se.

Nella nostra esperienza quotidiana una situazione di questo tipo si manifesta con le banche che raccolgono i capitali detenuti dalle popolazioni del sud sotto forma di risparmi, per impiegarli al nord sotto forma di mutui dove sovente sono localizzate le attività produttive.

L'altro legame che si crea tra il centro e la periferia, è quello basato sui flussi di merci.

Il rapporto può essere: 1) a senso unico, quando le merci viaggiano solo dalla periferia verso il centro ed evidenzia una forte dominazione del centro sulla periferia, al limite della schiavitù; 2) a doppio flusso asimmetrico, quando vi sono flussi di merci dalla periferia al centro e viceversa, ma i flussi che dalle periferie vanno verso il centro sono maggiori di quelli che dal centro affluiscono alla periferia.

Infine, tra la periferia ed il centro viaggiano anche flussi di informazioni.

Tali flussi, a differenza di quelli visti in precedenza, sono flussi inversi, cioè viaggiano dal centro verso la periferia.

Tale caratteristica, l'inversione, sta proprio ad evidenziare la sempre maggiore dipendenza delle periferie dal centro, si pensi al caso delle mode.

Il rapporto esistente tra centro e periferia basato sui flussi migratori, finanziari e di merci, caratterizzati da un saldo positivo a favore del centro ed a danno della periferia, con culmine nel dominio del centro sulla periferia, non è una regola, bensì un'eccezione, altrimenti di troveremmo di fronte a regioni costituite solo da centri, dato l'esaurimento delle risorse delle periferie.

Nel rapporto tra centro e periferia è essenziale la variabile tempo, infatti tali rapporti sono sempre rapporti di lungo periodo.

Il rapporto che si instaura tra un centro e la sua periferia ha come conseguenza una retroazione, cioè un'azione di ritorno.

Una retroazione è positiva se le azioni di ritorno accelerano ed alimentano l'azione dalla quale sono generate, viceversa una retroazione è negativa quando rallenta l'effetto dell'azione che l'ha generata.

Inoltre, retroazioni positive e retroazioni negative sono strettamente correlate tra di loro.

Nella situazione tipica di centro dominante e periferia dominata, vi è una retroazione positiva dei flussi migratori, di capitali, di merci nonché di informazioni che, sommati ad una forte determinazione di una classe socio-spaziale, il futuro centro, all'utilizzo degli stessi e ad una consapevolezza nel loro utilizzo, portano ad un'accelerazione degli stessi flussi che, nel breve periodo porta il centro a dominare la periferia senza però che quest'ultima ne risenta eccessivamente, anzi per assurdo sembra trarne beneficio perché viene evitata una eccessiva pressione sulla terra.

Nel lungo periodo, però, questo stato di cose provoca un'ipertrofia del centro la cui vivibilità viene minata da una sempre maggiore congestione e per contro una desertificazione della periferia che è via via abbandonata dalla sua popolazione.

Conseguenza di tale situazione di lungo periodo è la "morte" della periferia e, sembrerà strano, l'inizio del declino del centro.

Il centro ha assorbito tutta la periferia, è divenuto ipertrofico, è congestionato e per tale ragione è divenuto invivibile, si creano al suo interno diseconomie di scala e quindi esternalità negative che innescano il meccanismo della retroazione negativa.

Dal centro ipertrofico parte un'inversione dei flussi verso la periferia che si popola di classi socio-economiche che hanno preso coscienza della propria forza tanto da essere perfettamente integrate col centro, standone comunque fuori, ed essendo capace di gestire il proprio destino, contando sulle proprie forze.

In tale situazione s'intravede un primo abbozzo di giustizia socio-spaziale che si concretizza in una redistribuzione delle "ricchezze" del centro con la periferia.

La periferia diviene artefice del suo destino e pertanto ha la possibilità di affermare la sua identità.

Gli elementi che permettono alla periferia di affermarsi sono molteplici e si concretizzano nella capacità di far nascere imprese appartenenti ai vari settori produttivi (primario, secondario, ecc.) grazie ad un forte spirito di iniziativa, legato alla presa di coscienza della propria forza, ed al radicamento regionale che consiste nella conoscenza del territorio e delle esigenze ad esso legate.

Inoltre il sistema produttivo della periferia è caratterizzato da strutture aziendali snelle, forte capacità di adattamento alle richieste del mercato grazie ad un dinamismo maggiore di quello delle grandi strutture del centro ed all'apertura al mondo che permette alle imprese della periferia di affermarsi in diverse scale geografiche.

5. La pianificazione del territorio

Considerando due classi socio-spaziali, una centro ed una periferia, ci si rende conto che sono in perenne opposizione tra loro.

Tale opposizione sarà più o meno accentuata a seconda delle peculiarità di una e dell'altra classe socio-spaziale.

Pertanto, si pone la necessità di riequilibrare le condizioni di opportunità delle due classi socio-spaziali di riferimento.

Il soggetto deputato al ripristino delle condizioni di equilibrio è l'autorità pubblica che si erge a giudice socio-spaziale attraverso il meccanismo della redistribuzione.

Il concetto qui espresso di giustizia socio-spaziale intesa quale ripristino dell'equilibrio tra centro e periferia, passa necessariamente per una pianificazione territoriale.

La pianificazione, ed anche quella territoriale, presuppone l'esistenza di due soggetti uno privato, costituito da un gruppo di persone o imprese che agiscono nel proprio interesse, ed uno pubblico che agisce nell'interesse generale.

Il soggetto pubblico, la pubblica autorità, può assumere comportamenti differenti nella gestione della pianificazione del territorio.

Può praticare una politica del cosiddetto *laissez-faire*, con la quale i poteri pubblici hanno, quale regola, di non interferire assolutamente

nella vita economica, in questo caso, però, la nozione di pianificazione perde quasi senso.

Per contro, l'autorità pubblica, può decidere di ingerire nella pianificazione, nella sistemazione degli equilibri nelle cosiddette tendenze spontanee, cioè le azioni che le imprese ed i privati pongono in essere per soddisfare i propri interessi.

In questo senso possiamo trovarci di fronte a comportamenti che assecondano, accelerano o contrastano le suddette tendenze spontanee.

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una pianificazione passiva posta in essere dalla pubblica autorità che si limita a fare da notaio, quindi a registrare le tendenze in atto, senza intervenire sulle stesse.

Diversamente, nel caso in cui l'autorità pubblica decide di intervenire sulle tendenze in atto, le stesse potrebbero subire un'accelerazione o potrebbero addirittura subire un'inversione, nel qual caso l'autorità pubblica avrebbe posto in essere una pianificazione attiva.

Inoltre, nel momento in cui l'autorità pubblica interviene sulle tendenze in atto, può giocare un ruolo diretto o indiretto nella giustizia socio-spaziale.

La pubblica autorità gioca un ruolo diretto nel quadro della giustizia socio-spaziale quando interviene per riequilibrare le deficienze esistenti tra periferia e centro movimentando flussi finanziari reali, quindi quando pone in essere una politica di redistribuzione dei redditi attraverso il meccanismo dell'imposizione fiscale.

Quando invece l'autorità pubblica lascia spazio alle imprese, assumendo comunque delle posizioni che favoriscano gli insediamenti produttivi in una determinata area, essa gioca un ruolo indiretto nel quadro del riequilibrio dei rapporti tra diverse classi socio spaziali.

Tali interventi hanno come obiettivo di aiutare la periferia a passare da classe socio-spaziale dominata dal centro a classe socio-spaziale integrata con lo stesso centro.

E' da notare che mentre nel caso di intervento diretto da parte dell'autorità pubblica nella giustizia socio-spaziale, il centro non trae alcun beneficio dal comportamento della stessa pubblica autorità, nel caso di intervento indiretto, il centro trae quasi sempre beneficio, basti pensare al fatto che si vengono a creare flussi migratori attivi per la periferia che permettono di decongestionare il centro divenuto ipertrofico.

La pianificazione che l'autorità pubblica pone in essere è necessaria affinché ci sia giustizia socio-spaziale. E' necessario che si riducano le disuguaglianze intercorrenti tra le varie classi socio-spaziali osservate. Ma ridurre le disuguaglianze significa dare a tutte le classi socio-spaziali osservate uguaglianza nell'accesso ed uguaglianza nelle opportunità.

Se, teoricamente, tali condizioni di uguaglianza è giusto vengano concesse a tutte le classi socio-spaziali, difficilmente queste si verificheranno.

Un limite al verificarsi delle condizioni di uguaglianza risiede nell'egoismo che sia il centro che la periferia manifestano, ma, mentre l'egoismo del centro è un egoismo di tutta la classe socio-spaziale, l'egoismo della periferia è un egoismo individuale, di una sola parte della popolazione di qualsiasi periferia.

I limiti posti all'uguaglianza sia di accesso che di opportunità e consistenti nell'egoismo del centro e di una parte della periferia non fanno altro che aggravare la situazione della periferia, principalmente della periferia assistita, tanto che, in questa situazione, si potrebbe azzardare definendo come caritatevoli le misure che il centro pone in essere a favore della periferia per fronteggiare le disuguaglianze esistenti.

Le misure che il centro pone in essere per limitare il divario con la periferia e quindi fare giustizia sono: a) creare infrastrutture; b) concedere denaro; c) ristrutturare le aree marginali.

Si badi bene che, sia la creazione di infrastrutture che la ristrutturazione delle aree marginali, sono misure che il centro "concede" alla periferia funzionalmente a quelle che sono le proprie necessità.

La scelta del tipo di società: aspetti civilistici, contabili e fiscali

SOMMARIO: **1.** Premessa — **2.** I tipi di società previsti dal codice civile — **3.** I fattori che influenzano la scelta — **4.** La tassazione dei vari tipi di società e dei loro soci — **5.** Adempimenti contabili.

Con l'espressione *corporate governance* si indica, in senso stretto, l'insieme di istituzioni e regole (giuridiche e tecniche) finalizzate ad assicurare un governo d'impresa efficiente e allo stesso tempo corretto nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vita dell'impresa stessa. A tal fine risulta fondamentale l'analisi delle principali riforme apportate dal nuovo Diritto Societario per arrivare alla piena comprensione delle variabili che influenzano la scelta della veste giuridica e il processo decisionale, soffermandosi su vantaggi, rischi e opportunità dei modelli offerti dal nostro Legislatore e cercando di identificare quello più adatto alle proprie esigenze e a quelle del mercato.

1. Premessa

Capita spesso, nella quotidiana pratica professionale, di trovarsi di fronte alcune persone le quali hanno deciso di formare una società per svolgere qualsiasi attività economica.

Per quanto riguarda il tipo di società da costituire, ben difficilmente esse hanno già effettuato una scelta precisa e molte volte non hanno nemmeno le idee chiare sulle caratteristiche essenziali delle varie forme di società. Ecco allora che il professionista incomincia a chiedere notizie sull'attività che intendono svolgere, sull'entità di lavoro previsto, sull'attività e sui redditi dei futuri soci, sulle responsabilità (di natura patrimoniale) che vogliono assumersi, su quanto prevedono di guadagnare, e così via.

E' compito poi del professionista, esaminati e coordinati i vari elementi raccolti, di illustrare ai clienti i tipi di società che si possono costituire e orientarli verso la scelta di quello ritenuto più conveniente sotto i diversi aspetti.

2. I tipi di società previsti dal codice civile

Il libro quinto del codice civile (intitolato “Del lavoro”), titolo V, regola i vari rapporti delle società partendo dall’art. 2247 fino all’art. 2510. La definizione di società data dal codice civile è quella di “un contratto dove due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247). Esiste poi una prima grande suddivisione di tipi di società e cioè fra quelle che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale e quelle che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale¹.

Ai sensi dell’art. 2249 c.c. le società commerciali devono costituirsi secondo uno dei seguenti tipi:

1. società in nome collettivo;
2. società in accomandita semplice;
3. società per azioni;
4. società in accomandita per azioni;
5. società a responsabilità limitata.

Tralasciando, in questa sede, la disamina della regolamentazione della società semplice², che ha per oggetto attività non commerciale, la presente pubblicazione ha lo scopo di esporre i vari aspetti sia civilistici sia fiscali delle società commerciali per poter aiutare coloro (professionisti, consulenti e imprenditori) che sono di fronte al problema della scelta del tipo di società per l’esercizio di attività commerciale.

Il primo problema che si pone a coloro che intendono costituire una società è la scelta del tipo di società fra il gruppo delle società di persone e quello delle società di capitali. A tal proposito, indicheremo nei paragrafi successivi i caratteri essenziali dei due gruppi dal punto di vista civilistico, fiscale e contabile e i relativi vantaggi e svantaggi.

¹ L’esercizio di un’attività commerciale (ai fini civilistici) è quello che deriva da:

- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- Un’attività intermediaria nella circolazione di beni;
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- Un’attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie alle precedenti.

Di conseguenza le società che esercitano uno dei tipi di attività sopra indicati sono considerate società commerciali.

² A proposito della quale aggiungiamo solo che la tassazione di questo tipo di società è identica a quella delle società di persone.

Tuttavia, è necessario sottolineare che la scelta non è necessariamente immutabile nel senso che può cadere, in un primo tempo, su un determinato tipo di società perché detta scelta è basata, ad esempio, su diversi elementi che non sono certi, ma soltanto previsti. In un secondo tempo, col verificarsi di certe condizioni o di mutamenti nelle previsioni fatte, si potrà adeguare la struttura della società a quella più consona alle nuove condizioni mediante la trasformazione della società in un altro dei tipi previsti dal codice civile.

Le società di persone previste dal codice civile sono:

- società in nome collettivo (S.n.c.)
- società in accomandita semplice (S.a.s.)

Vengono chiamate società di persone in quanto prevale nella società la persona dei singoli soci e non tanto l'entità del capitale dagli stessi conferito nella società. In effetti, il capitale della società di persone ha un'importanza relativa in quanto i soci rispondono poi personalmente ed illimitatamente dei debiti della società (anche se soltanto in via sussidiaria e cioè quando la società non è in grado da sola di far fronte ai propri impegni).

Infatti la principale caratteristica di queste società è la responsabilità personale e illimitata dei soci (esclusa, tuttavia, per i soci accomandanti nelle S.a.s. i quali, però, non possono essere amministratori della società); quindi, di solito, questi tipi di società si formano fra un numero abbastanza ristretto di persone che si conoscono bene.

Le società di capitali regolate dal codice civile sono le seguenti³:

- società per azioni (S.p.a.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- società in accomandita per azioni.

Caratteristica fondamentale di tali tipi di società è la limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società. Questo significa che i soci rispondono esclusivamente con la parte di capitale da essi sottoscritta, per cui, una volta versato quanto da essi sottoscritto, sono esonerati da ogni ulteriore responsabilità o onere. In pratica, delle obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.

³ Non vengono prese in considerazioni le società cooperative e le società di natura assicurativa.

Questi tipi di società sono i più adatti per raccogliere capitali anche ingenti necessari per la realizzazione di grandi imprese, poiché gli investitori, specialmente se si tratta di piccoli risparmiatori, sono garantiti per quanto riguarda i loro beni personali e sanno che il loro rischio è al massimo limitato a quanto da essi versato o sottoscritto dalla società.

Quindi, uno dei principali motivi per cui le grandi società hanno tutte la forma di società di capitali è proprio quello della limitata responsabilità dei soci⁴.

E' appena il caso di accennare alla società irregolare o di fatto e all'impresa familiare. Le società irregolari non sono propriamente disciplinate dal codice civile: sorgono nella pratica, quando due o più persone decidono di svolgere assieme qualsiasi attività commerciale⁵.

Queste società, dal punto di vista della disciplina civilistica, seguono a grandi linee la normativa delle società di persone ed in particolare quella delle società in nome collettivo, soltanto che i soci, nei rapporti con i terzi, sono meno tutelati che non nelle società "regolari". Infatti i singoli soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società direttamente e non solamente in via sussidiaria (cioè dopo che i creditori si sono soddisfatti sul patrimonio sociale). In tale ipotesi, naturalmente, i soci avranno diritto di rivalersi nei confronti della società.

Dal punto di vista fiscale le società di fatto sono regolate allo stesso modo delle società di persone⁶.

L'istituto dell'impresa familiare è regolamentato da un solo articolo, il 230- *bis* del codice civile, nel quale oltre alla definizione sono

⁴ Cfr. CARLA TIBOLDO GALLETTO, *Manuale del Commercialista*, Ed. Il Sole 24 Ore, 2007, pag. 283 e ss.

⁵ Solo attività commerciale però, altrimenti ricadremmo nella società semplice, per la costituzione della quale non è richiesta alcuna formalità, anche se tale società è prevista e regolata dal codice civile.

⁶ E' da notare che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, istitutivo del testo unico delle imposte sui redditi, prevede espressamente la tassazione delle società di fatto, equiparandole ai fini impositivi alle società in nome collettivo se hanno come oggetto attività commerciali, o alle società semplici se non hanno per oggetto attività commerciali. Cfr. MARIO SIRTOLI, *La scelta della società*, ed. Il Sole 24 Ore, 2005, pag. 8 e ss. : "... in questa seconda ipotesi si commette, a nostro avviso, una imprecisione in quanto se l'attività svolta dalla società è un'attività non commerciale non si ha società di fatto bensì, dal punto di vista civilistico, una vera e propria società semplice per la quale non è richiesta alcuna particolare formalità di costituzione".

contenute, anche le norme per l'andamento in generale dell'impresa familiare. Dal punto di vista civilistico l'impresa familiare rimane un'impresa individuale anche se vi partecipano dei familiari⁷. Si intendono familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Esaminiamo ora il lato fiscale dell'impresa familiare e cioè come avviene la sua tassazione. Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi, "i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili..."Le disposizioni in vigore prevedono dunque:

- la possibilità di attribuire ai familiari soltanto il 49% del reddito totale conseguito nell'impresa. L'altro 51% deve essere sempre dichiarato dal titolare;
- occorre che il familiare abbia prestato in modo continuativo e prevalente il proprio lavoro nell'impresa. Viene pertanto esclusa la possibilità di attribuire redditi ai familiari che lavorano nella famiglia, ma non nell'impresa, contrariamente a quanto avveniva nel 1984 e a quanto è previsto dall'art. 230-*bis* c.c.;
- l'attribuzione del reddito al familiare è in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili⁸.

L'impresa familiare trova un ridotto campo di applicazione per diversi motivi, tra i quali:

- l'impresa familiare rimane un'impresa individuale anche se il reddito può essere ripartito fra i vari collaboratori familiari;
- l'impresa familiare, a differenza delle società, può essere costituita esclusivamente fra familiari dell'imprenditore e non con altre persone;

⁷ Questa è l'opinione prevalente della più accreditata dottrina.

⁸ Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle specifiche disposizioni legislative in merito. Ad esempio, un'altra condizione posta per poter imputare ai familiari i redditi dell'impresa è quella che il titolare nella propria dichiarazione dei redditi attesti che le quote di utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Cfr. Art. 5 Dpr. 917/1986.

- non è possibile trasferire liberamente le quote dell'impresa familiare;
- il diritto di partecipazione all'impresa familiare può essere trasferito soltanto nell'ambito dei familiari col consenso di tutti i partecipanti;
- le quote di partecipazione agli utili nell'impresa familiare devono essere proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro prestato (nelle società, no);
- nei confronti dei terzi risponde delle obbligazioni dell'impresa il solo titolare anche se le decisioni sulla gestione dell'impresa possono essere state prese dalla maggioranza dei familiari anche contro la sua volontà.

3. I fattori che influenzano la scelta

Nella scelta del tipo di società ha una fondamentale importanza la posizione individuale dei singoli soci. Infatti la scelta sarà influenzata dall'attività e dai redditi dei vari soci. E così, a parità di altre condizioni, un socio che gode di altri redditi personali piuttosto consistenti preferirà la costituzione di società di capitali dove egli dovrà dichiarare esclusivamente gli utili che effettivamente riceve. Se invece la scelta cadesse su una società di persone, al socio in questione sarebbe addossata una quota del reddito prodotto dalla società proporzionalmente alla sua quota di partecipazione nella stessa, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili. Si può constatare, quindi, che nel caso di società di capitali i soci pagano solamente su quanto hanno effettivamente percepito a titolo di utili dalla società. Naturalmente non abbiamo tenuto conto delle imposte a carico della società, in quanto per ora ci soffermiamo solo sulla posizione del singolo socio e sulla sua influenza nella determinazione della scelta del tipo di società.

Oltre all'aspetto fiscale, senz'altro importante nella determinazione della scelta del tipo di società, un altro aspetto fondamentale che può indurre un socio a preferire l'entrata in un tipo o in un altro di società è quello della responsabilità personale dei soci. In effetti, un socio può essere dell'avviso di entrare a far parte di una società dalla quale gli derivi la personale responsabilità illimitata purchè possa seguire da vicino l'attività, se non addirittura lavorarvi attivamente; inoltre dovrà conoscere a fondo gli altri soci in modo da evitare, in seguito, sorprese

poco piacevoli. Di conseguenza, le società di persone hanno solitamente una composizione piuttosto ristretta in virtù, proprio, dei legami interdipendenti che si instaurano tra i vari soci. Quando, invece, un socio non può seguire da vicino la vita della società preferirà far parte di una società in cui la responsabilità sia limitata, così da conoscere, in partenza, quale sarà il rischio massimo a cui può andare incontro, la perdita cioè di quanto vi ha immesso.

Anche il patrimonio personale dei vari soci può avere un'influenza nella determinazione della società. Infatti se un socio ha un patrimonio cospicuo mentre gli altri soci non possiedono alcun bene, il primo socio sarà poco propenso a far parte di una società che gli comporti la responsabilità illimitata, dato che in caso di insolvenza della società, dovrebbe praticamente rispondere esclusivamente dei debiti societari.

Il volume d'affari che si prevede di realizzare è un altro fattore che influisce sulla scelta del tipo di società. Infatti, più il fatturato previsto è elevato, tanto più elevati saranno i mezzi necessari alle società per l'esercizio della propria attività e conseguentemente anche il rischio d'impresa diviene relativamente più alto.

Per cui, prescindendo da altre considerazioni, un fatturato previsto piuttosto alto farà orientare la scelta del tipo di società su quella di capitali, sempre per limitare il rischio dei singoli soci.

Non è possibile naturalmente stabilire un limite di fatturato oltre il quale è più conveniente la costituzione di una società di capitali e al di sotto del quale convenga la società di persone.

Questo dipende da vari fattori, quali il tipo di attività esercitata, il tipo di vendite effettuato, il tipo di clientela al quale si rivolge la società, il mercato in cui opera, il sistema di approvvigionamento delle materie prime, la mano d'opera necessaria, l'entità del capitale della società, i vari fornitori, i sistemi di pagamento dei clienti e fornitori, il rigiro di magazzino ed altri ancora.

In linea di massima, si può dire che la società di capitali sarà consigliabile anche se il fatturato previsto non è molto elevato, tutte le volte che l'azienda è destinata a vivere in un mercato non troppo facile dove esiste molta concorrenza e dove gli incassi dei clienti sono a lunga scadenza e magari anche con possibilità di qualche insolvenza; mentre il limite di fatturato oltre il quale è consigliabile l'adozione di società di capitali tenderà ad aumentare tutte le volte che l'azienda sarà inserita in un mercato facile, dove cioè non esiste o è molto tenue la concorrenza, dove i clienti pagano per contanti, dove non è richiesto

un grosso impegno finanziario in quanto il magazzino è in rapido rigiro, ecc.

In pratica, si può dire che se l'attività da svolgere si presenta abbastanza rischiosa, è consigliabile orientarsi sulla scelta di un tipo di società di capitali anche se il fatturato previsto non è eccessivo; viceversa, se l'attività svolta è praticamente priva di rischi, il limite di fatturato oltre il quale si opterà per le società di capitali tenderà a salire, e in questo caso entreranno allora in gioco altri fattori come quelli fiscali.

Naturalmente tra un estremo e l'altro vi sono innumerevoli situazioni che vanno valutate caso per caso.

Un fattore influente, che si ricollega al fatturato previsto, è quello dell'ammontare degli utili previsti.

Questo è un elemento squisitamente di carattere fiscale: a seconda dell'ammontare più o meno elevato di utili previsti, si verrà sottoposti ad una tassazione più o meno onerosa.

Anche in questo caso il problema di indicare quale sia il livello di utile oltre il quale conviene adottare la società di capitali piuttosto che quella di persone non è di facile soluzione. Infatti, oltre all'utile proprio della società, influiscono nei calcoli di convenienza altri elementi quali i redditi personali dei soci, l'ammontare dei redditi della società che si vogliono distribuire e quelli che si intendono invece reinvestire.

Il confronto dovrà essere fatto sull'ammontare complessivo delle imposte dovute dalla società e dai soci. Gli specifici sistemi di tassazione delle società e dei loro soci portano in linea generale a far pesare il fattore utili per una delle seguenti soluzioni:

- tanto più elevato è il livello di utili della società, tanto più conveniente sarà adottare uno dei tipi di società di capitali;
- il livello di utili della società oltre il quale sarà conveniente la costituzione di società di capitali tenderà a ridursi quando i singoli soci abbiano già dei redditi propri piuttosto consistenti;
- tale livello di utili oltre il quale sarà conveniente la scelta di una società di capitali tenderà invece ad aumentare, a parità di altre condizioni, quando gli utili conseguiti verranno distribuiti quasi integralmente dai soci.

I motivi che determinano questi comportamenti sono dovuti ai diversi sistemi di tassazione degli utili delle varie società e dei loro soci.

Altri due fattori da analizzare sono il capitale minimo previsto per le società e le problematiche generate dal trasferimento della quota di partecipazione.

Per le società di persone il codice civile non stabilisce un limite minimo di capitale necessario per la loro costituzione e ciò in considerazione del fatto che i soci rispondono per le obbligazioni della società personalmente e illimitatamente, con tutto il loro patrimonio: quindi il capitale proprio della società, in questo caso, ha un'importanza relativa.

Di estrema importanza è invece il capitale proprio di cui sono dotate le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) poiché queste società rispondono per le obbligazioni assunte soltanto con il loro patrimonio, mentre i singoli soci non vengono coinvolti nella responsabilità per le obbligazioni della società (con l'unica eccezione per i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni i quali rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali anche se tale tipo di società viene classificata fra le società di capitali).

Stante l'attuale livello di capitale minimo richiesto per la costituzione di società di capitali⁹, non sempre i soci disporranno di tali cifre (almeno per quanto riguarda il capitale minimo delle Spa, mentre più facile sarà accedere al capitale necessario per la costituzione di Srl) oppure, anche disponendone, non sempre vorranno sborsare l'importo necessario, per cui dovranno ripiegare necessariamente su una società di persone la quale, però, prevede la responsabilità illimitata dei soci.

Ultimo problema cui guardano coloro che intendono costituire una società è la possibilità o meno di trasferimento di tutta o parte della loro quota di partecipazione nella società.

Per le diverse formalità ed oneri che riguardano il trasferimento delle quote si rimanda alle fonti normative¹⁰; a tal proposito, ci limitiamo solamente a dire, come è immediato intuire, che il trasferimento delle quote di partecipazione di società di persone o di Srl è più difficile e complesso di quello delle azioni (delle Spa e S.a.p.a.), sia per il regime di responsabilità, sia perché le quote di società sia di Srl sia di società di persone non sono mai rappresentate da alcun titolo (come invece le azioni che sono un vero e proprio documento) per cui il

⁹ 10.000 euro per le Srl, 120.000 euro per le Spa e per le Sapa.

¹⁰ Cfr. art. 2469 c.c. per le S.r.l., art. 2355 c.c. per il trasferimento d'azioni e art. 2272 c.c. e ss. per le società di persone.

capitale di tali società è diviso idealmente in quote ed ogni socio è proprietario di questa parte ideale del patrimonio della società che proporzionalmente corrisponde alle quote che egli possiede.

4. La tassazione dei vari tipi di società e dei loro soci

Esaminiamo ora un fattore importante nella scelta del tipo di società: quello della tassazione dei vari tipi di società.

Iniziamo dalle società di persone: le società di persone sono soggetti passivi in proprio soltanto di un'unica imposta (che devono pagare direttamente) e cioè l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) entrata in vigore il 1° ottobre 1999; la società, dunque, paga in proprio l'Irap e il reddito prodotto dalla stessa viene (poi) attribuito ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione. I soci includeranno nella loro dichiarazione dei redditi la quota di reddito della società di persone.

L'Irap è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione (in pratica nella regione nella quale viene svolta l'attività). Sono previste modalità particolari di riparto nel caso l'attività sia svolta in più regioni. Per il calcolo dell'Irap dovuta dalla società di persone in contabilità ordinaria (ma anche dalla società di capitali) occorre fare riferimento al concetto di valore della produzione netta, come indicato dall'art. 2425 del codice civile, con qualche modifica.

L'art. 2425 del codice civile prevede lo schema di conto economico obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone questo schema non è obbligatorio, tuttavia è opportuno che anche queste società, che tengono la contabilità ordinaria (sia per opzione, sia per aver superato i limiti di reddito previsti per la tenuta della contabilità semplificata), adottino lo schema di bilancio previsto per le società di capitali, al fine di avere con più facilità i dati necessari per il calcolo dell'Irap.

La base imponibile dell'Irap si calcola sulla differenza tra il valore lordo della produzione (voce A dell'art. 2425 del codice civile) e i costi di produzione indicati nello stesso art. 2425 del codice civile alla lettera B, numeri 6,7,8,10 lettera *a*) e *b*), 11 e 14, con alcune

precisazioni sui vari costi conteggiati in detrazione del valore lordo della produzione¹¹.

Tutti i componenti positivi e negativi presi a base per la determinazione dell'Irap sono soggetti alle variazioni in aumento e diminuzione che normalmente interessano gli stessi elementi ai fini della determinazione del reddito. Fa eccezione l'ICI, che non è deducibile nella determinazione del reddito, mentre è deducibile ai fini della base imponibile Irap¹².

Per le società di persone in contabilità semplificata, la base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra:

(ricavi+rimanenze finali) – (costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci + costi dei servizi + rimanenze iniziali + ammortamenti)=base imponibile

Come si è visto l'Irap non è un'imposta sul reddito in quanto non si applica sui guadagni effettivamente realizzati. Infatti l'aliquota Irap (attualmente pari al 3,9%) viene applicata tenendo conto soltanto di alcuni degli elementi che determinano il reddito della società.

L'Irap non è deducibile nella determinazione del reddito. Il versamento dell'Irap avviene con le stesse modalità e nei termini previsti per le imposte sul reddito (quindi con due acconti e saldo).

Vi possono anche essere attività in perdita che devono comunque pagare l'Irap.

¹¹ In pratica l'Irap si applica sulla differenza fra:

- Valore della produzione (che è dato dai ricavi +/- le differenze fra inizio e fine anno di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti)
- Costi di materie prime (comprese le differenze fra inizio e fine anno);
- Costi per servizi;
- Spese di godimento di beni;
- Ammortamenti;
- Spese diverse di gestione;
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- Spese di lavoro dipendente di apprendisti;
- Spese per dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro;
- Spese per lavoro dipendente di soggetti disabili;
- Spese per lavoro dipendente del personale impiegato in ricerca e sviluppo;
- Costi del personale.

Sulla differenza così ottenuta si applica l'aliquota Irap.

¹² Cfr. GIANNI DE LUCA, *Diritto Tributario*, Ed. Simone, 2007 pag. 832 e ss.

Da quanto detto sopra risulta pressoché impossibile stabilire con certezza l'incidenza dell'Irap poiché questa varia da un'azienda all'altra a seconda della combinazione degli elementi che determinano il guadagno (o la perdita) di ogni singola azienda.

In linea generale si può dire che l'Irap incide di più per le aziende che hanno molta manodopera (per esempio i laboratori che lavorano per conto terzi) o che sono molto indebitate (e quindi pagano parecchi interessi passivi).

Dato che le società di persone sono soggetti passivi solo dell'Irap, il reddito da esse prodotto, ai fini dell'imposta personale, è attribuito ai vari soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. L'attribuzione ai soci degli utili della società è un'operazione teorica che prescinde cioè dall'effettiva distribuzione degli utili stessi per cui anche quando i singoli soci non prelevano nulla di utili vengono tassati per la parte di utili ad essi attribuita. Naturalmente, in caso di successiva distribuzione degli utili precedentemente maturati, o di una parte di essi, non si farà luogo ad alcuna tassazione.

Le quote di partecipazione agli utili dei vari soci si presumono uguali se da atto pubblico (che può essere l'atto costitutivo della società) o da scrittura privata autenticata non risulta diversamente (non si considera valida quindi, al fine, la semplice scrittura privata non autenticata come a volte si trova in alcune società di fatto).

Le imposte dovute dai singoli soci saranno pari all'imposta sul reddito delle società (Ires) se il socio è una persona giuridica (società di capitali, enti pubblici o privati, ecc.); in tal caso l'aliquota è sempre fissa nella misura (attualmente in vigore) del 27,5 %; se i soci sono persone fisiche il reddito ad essi attribuito sarà assoggettato assieme agli altri redditi propri del socio all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con aliquote progressive che vanno dal 23% fino al 43%¹³.

Se la società di persone subisce una perdita, essa sarà ripartita fra i soci con gli stessi criteri esaminati per la ripartizione di utili e la quota

¹³ Aliquote percentuali per scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2008:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000 euro	27%
Oltre 28.000 fino a 55.000 euro	38%
Oltre 55.000 fino a 75.000 euro	41%
Oltre 75.000 euro	43%

di perdita attribuita ad ogni socio verrà da questi detratta soltanto dal totale dei propri redditi d'impresa o di partecipazione in altra società. In definitiva, da quanto sopra detto si deduce che è praticamente impossibile calcolare le imposte che gravano sulla società di persone, poiché tali imposte variano secondo l'ammontare degli altri redditi posseduti dai singoli soci e delle quote loro attribuite del reddito delle società di persone.

Per quanto riguarda invece la tassazione delle società di capitali, cominciamo col dire che esse sono soggetti passivi Ires e Irap; con l'entrata in vigore dell'imposta sul reddito delle società (IRES) a decorrere dal 1° gennaio 2004 è stata profondamente modificata l'intera struttura della tassazione delle società di capitali e dei soci, mediante l'eliminazione del credito d'imposta a favore dei soci di tali società. A fronte dell'eliminazione del credito d'imposta, la nuova normativa ha previsto l'imponibilità dei dividendi in capo ai soci limitatamente al 40% degli utili percepiti da soci che siano persone fisiche o società di persone e del 5% qualora il percipiente sia una società di capitali (o altri enti soggetti a Ires).

Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 115 e 116 del Dpr 917/1986, le società di capitali possono optare per la tassazione per trasparenza mediante "trasparenza fiscale". Questo significa che il reddito della società viene attribuito ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In sostanza, il sistema di tassazione per trasparenza delle società di capitali, non è altro che lo stesso sistema previsto per le società di persone. Va comunque ribadito che questo tipo di tassazione, per le società di capitali, non è obbligatorio, ma può essere scelto per opzione se ricorrono le condizioni di cui agli articoli sopra citati. Inoltre, poiché la tassazione per trasparenza vincola sia la società partecipata che tutti soci, si ritiene poco probabile, se non in casi particolari, il ricorso ad essa quando i soci sono tutte società di capitali (art. 115) mentre è più fattibile, se il risultato sarà vantaggioso dal punto di vista fiscale, il ricorso da parte delle S.r.l con soci persone fisiche (art. 116), specialmente se si tratta di piccole Srl a carattere familiare.

Riteniamo utile, ai fini pratici, esemplificare in tabella i vari trattamenti tributari cui vengono assoggettate le distribuzioni di dividendi o utili.

Distribuzione di dividendi o utili di società di capitali

Percipienti	Persone fisiche private	Imprenditori Individuali e società di persone	Società di capitali ed enti commerciali
Trattamento tributario	- Utili derivanti da partecipazioni non qualificate: ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta; - Utili derivanti da partecipazioni qualificate: concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF per il 40% dell'ammontare percepito.	Concorrono a formare il reddito d'impresa per il 40% dell'ammontare percepito. N.B. : Non c'è distinzione fra utili da partecipazioni qualificate e non.	Concorrono a formare il reddito d'impresa per il 5% dell'ammontare percepito. N.B. : Non c'è distinzione fra utili da partecipazioni qualificate e non.
Norma del D.P.R. 917/86	Art. 47	Art. 59	Art. 89

Vi sono poi altre imposte indirette, oltre a quelle sui redditi, che le società, sia di capitali sia di persone, devono pagare in relazione ai beni conferiti, cui si aggiungono formalità per la costituzione, parcella del notaio che stipula l'atto e di altri eventuali professionisti. L'imposta di registro prevista per la costituzione di qualsiasi società ed oggetto è stabilita dall'art. 4 della Tariffa parte prima del testo unico legge di registro. Tale articolo per le costituzioni (e gli aumenti di capitale) di qualsiasi tipo di società prevede diverse aliquote a seconda dei beni conferiti.

Se la società viene costituita con l'apporto di immobili da parte dei soci, tali conferimenti sono soggetti alle formalità e alle imposte previste per la pubblicità immobiliare, che è attuata mediante la tenuta

e conservazione da parte di appositi uffici, di pubblici registri immobiliari.

Ogni atto che comporta il trasferimento di proprietà di un immobile deve essere riportato su tali registri; per le relative registrazioni saranno dovute le imposte previste dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 che disciplina le imposte ipotecarie e catastali.

Infine, le società sia di persone, sia di capitali che possiedono immobili¹⁴ sono soggette all'ICI: l'aliquota ICI è stabilita da ciascun comune e può variare da un minimo del 4 per mille fino ad un massimo del 7 per mille da applicarsi sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 504/92.

5. Adempimenti contabili

Il codice civile agli artt. 2214 e ss. prevede che tutte indistintamente le società commerciali (esclusa, quindi, la società semplice) sono obbligate ai fini civilistici a tenere i seguenti libri e scritture contabili:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;

e devono inoltre conservare i seguenti documenti:

- originali delle lettere e dei telegrammi ricevuti;
- originale delle fatture fornitori;
- copie delle lettere e dei telegrammi spediti;
- copie delle fatture emesse a clienti;

Per le società di capitali, invece, oltre ai libri e scritture contabili sopra indicate, sono prescritti altri registri, e cioè:

Per le società a responsabilità limitata¹⁵,

1. libro dei soci, nel quale devono essere indicati nome e cognome dei soci e versamenti fatti sulle quote, nonché le successive variazioni nelle persone dei soci;
2. libro delle decisioni dei soci, in cui devono essere trascritti tutti i verbali di assemblea compresi quelli redatti per atto pubblico e le varie decisioni dei soci;

¹⁴ Fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

¹⁵ Cfr. *Memento pratico contabile*, Ipsoa Francis Lefebvre, Ed. 2007, pag 63 e ss.

3. libro delle decisioni degli amministratori (quando esiste un organo collegiale);

4. libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, se questo esiste.

La tenuta dei suddetti libri è demandata agli amministratori per quanto riguarda i libri indicati nei primi tre punti mentre quello indicato al n.4 è tenuto dai sindaci.

I soci hanno diritto di esaminare tutti i libri sopra indicati anche a mezzo di professionisti di fiducia estratti a proprie spese.

Per le società per azioni e in accomandita per azioni

1. il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli relativi alle azioni e i versamenti eseguiti;

2. il libro delle obbligazioni (se queste sono state emesse), il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti e i vincoli delle obbligazioni stesse;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti tutti i verbali di assemblea compresi quelli redatti per atti pubblico;

4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (quando esiste un organo collegiale);

5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale in cui devono essere trascritti i verbali delle riunioni dei sindaci;

6. il libro delle adunanze e delle delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

8. libro degli strumenti finanziari emessi (per le società che hanno patrimoni destinati ad un singolo affare e che hanno emesso strumenti finanziari di partecipazione).

La tenuta dei suddetti libri è attribuita agli amministratori per quanto riguarda i libri indicati ai nn. 1,2,3,4 e 8; il libro indicato al numero 5 è tenuto dai sindaci; il libro indicato al numero 6 dal comitato esecutivo, e il libro di cui al n. 7 dal rappresentante comune degli obbligazionisti.

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati ai precedenti nn. 1 e 3 e di ottenere estratti a proprie spese.

I registri indicati in questo paragrafo, prima di essere usati, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a cura dell'ufficio del registro delle imprese, oppure di un notaio: questa operazione costituisce la vidimazione iniziale del libro. Tuttavia il secondo comma dell'art. 2215 c.c. prevede che il libro giornale e quello degli inventari non sono soggetti a bollatura e vidimazione, ma vanno solamente numerati.

Anche ai fini fiscali è imposta la tenuta di scritture contabili. Le disposizioni che determinano gli obblighi contabili ai fini fiscali sono contenute nel Titolo II (artt. Da 13 a 22) del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, che trattano dell'accertamento delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda le società, le citate disposizioni prevedono l'obbligo e la tenuta dei libri e delle altre scritture di seguito indicate (fatta eccezione per le società ammesse al regime di contabilità semplificata):

- libro giornale;
- libro inventari;
- registro dei beni ammortizzabili;
- scritture cronologiche ausiliarie (libro mastro);
- registri Iva.

Il secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche ed integrazioni prescrive anche ai fini fiscali la tenuta dei libri sociali previsti per le società di capitali dall'art. 2421 c.c., "in quanto ne ricorrono i presupposti". Ciò significa che tali libri sono obbligatori ai fini fiscali solamente per le società che hanno lo stesso obbligo di tenuta ai fini civilistici, escluse però le società di persone.

La legge fiscale fa riferimento solo all'art. 2421 c.c. che riguarda i libri obbligatori per le S.p.a. e per le S.a.p.a. (per il richiamo fatto dall'art. 2454 c.c.) e non accenna invece al precedente art. 2490 c.c. e neppure al nuovo art. 2478 c.c., in vigore dal 2004, che stabilisce i libri obbligatori ai fini civilistici per le Srl: potrebbe trattarsi di un mancato coordinamento di norme che non preclude l'obbligatorietà, anche ai fini fiscali, dei libri previsti dal codice civile.

La mancata tenuta di uno qualsiasi dei libri o delle scritture obbligatorie ai fini fiscali¹⁶ determina la possibilità per l'ufficio

¹⁶ Ad eccezione delle scritture dei sostituti d'imposta.

Immacolata CALICE
Dottore Commercialista
Ordine di Foggia

imposte di procedere all'accertamento induttivo, e cioè l'ufficio può stabilire il reddito della società in base ad elementi comunque raccolti, anche se si tratta di semplici presunzioni, senza tenere in alcun conto quanto dichiarato dal contribuente. Inoltre è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 7.746,85.

Qualora i sindaci delle società di capitali sottoscrivano la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili in precedenza considerate, sono puniti con la multa da euro 2.065,83 a euro 10.329,14.

Il ricorso avverso il silenzio all'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36 Bis e 36 Ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

SOMMARIO: **1.** Premessa — **2.1.** La giurisdizione delle Commissioni tributarie — **2.2.** Il silenzio della Pubblica Amministrazione — **2.3.** La decisione del Giudice — **2.4.** L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria a rispondere con un provvedimento espresso e motivato alle istanze di annullamento in autotutela di atti impositivi illegittimi presentate dai Contribuenti — **2.5.** Il Potere del Giudice tributario di entrare nel merito della fondatezza della pretesa erariale

1. Premessa

A seguito della comunicazione dell'*avviso bonario* il Contribuente, nello stesso termine temporale di trenta giorni previsto per il versamento delle maggiori imposte al fine di usufruire della riduzione delle sanzioni (¹), può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per correggere eventuali errori formali compiuti nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché per eccepire dati ed elementi non considerati o considerati in modo erraneo in sede di controllo.

In caso di inerzia si vedrà notificare una cartella di pagamento e, quindi, dovrà decidere se:

- pagare il carico impositivo entro sessanta giorni dalla notifica, salva la possibilità di richiedere ed ottenere una dilazione di pagamento;
- presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di sgravio in autotutela delle somme iscritte a ruolo, ponendo a fondamento della stessa le medesime argomentazioni che si sarebbero dovute eccepire a seguito della comunicazione dell'*avviso bonario*;
- impugnare l'iscrizione a ruolo, accompagnata, o meno, dall'impugnazione della cartella di pagamento.

Trascorso anche il termine per l'impugnazione, non gli resta che

¹ Art. 2 e 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

presentare una istanza di sgravio. A questo punto l'Ufficio può ritenere di condividere i motivi eccepiti con l'istanza o può, come di sovente accade, rimanere inerte. Nel primo caso il Contribuente vedrà soddisfatte le proprie ragioni; nel secondo caso, invece, potrà tentare di adire il Giudice tributario, impugnando, in particolare, il silenzio amministrativo. Si tratta di un estremo tentativo, considerato che ad oggi la Giurisprudenza si è pronunciata solo in poche (ma autorevoli) occasioni sull'argomento e, pertanto, non è ancora possibile delineare un quadro completo in merito.

Di seguito si procederà ad illustrare innanzitutto i motivi per cui si ritiene che la giurisdizione delle controversie instaurate a seguito del silenzio amministrativo opposto alle istanze di sgravio in autotutela debba ricondursi al Giudice tributario. Successivamente, si illustreranno le ragioni da porre a fondamento dell'impugnazione, nonché i provvedimenti che, a parere di chi scrive, possono essere adottati dal Giudice.

2.1. La giurisdizione delle Commissioni tributarie

Dopo una lunga diatriba giurisprudenziale, che ha visto coinvolti vari Tribunali Amministrativi Regionali e varie Commissioni Tributarie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di recente, in ben due occasioni, hanno sancito la giurisdizione del Giudice tributario in ordine ai ricorsi presentati avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alle richieste di annullamento di atti impositivi illegittimi: atti non autonomamente impugnabili, considerato l'oramai decorso del termine sancito a pena di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.

In particolare, con la sentenza n. 16776/2005, i Giudici di legittimità hanno disposto che *“ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio rigetto) la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il Contribuente ritenga di contestare.... Dunque sussiste nella materia in esame la Giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere in autotutela”*.

Con la sentenza 6 febbraio 2007, n. 7388, le Sezioni Unite hanno nuovamente preso in esame la questione sulla giurisdizione delle controversie in materia di annullamento in autotutela degli atti di

natura tributaria, nonché la riconducibilità dei correlati atti alla categoria di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che *“la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Il Collegio aderisce ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16778/2005, nella quale è stato ritenuto che l'attribuzione al giudice tributario, da parte dell'[art. 12](#), comma 2, della L. n. 448 del 2001, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, come quello nella specie impugnato, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia (in precedenza su alcuni tributi, attualmente su qualunque tributo), indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Pertanto, la natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale, la cui giurisdizione è ora definita mediante una clausola generale, per il solo fatto che gli atti di cui tale giudice si occupa sono vincolati. L'attribuzione al giudice tributario di una controversia che può concernere la lesione di interessi legittimi non incontra un limite nell'[art. 103](#) della Costituzione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, non esiste una riserva assoluta di giurisdizione sugli interessi legittimi a favore del giudice amministrativo, potendo il legislatore attribuire la relativa tutela ad altri giudici (da ultimo, ordinanze n. 165 e n. 414 del 2001 e sentenza n. 240 del 2006)”*.

Riguardo, invece, la riconducibilità degli atti correlati all'esercizio del potere di autotutela agli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, sempre nella medesima pronuncia è stato sancito quanto segue: *“Per quanto attiene alla problematica della riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla quale la citata sentenza delle Sezioni Unite ha fornito alcune indicazioni, tale problematica, come affermato da una consolidata giurisprudenza della Corte (da ultima, SS.UU., ordinanza [n. 22245/2006](#)), non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda. Sarà, quindi, compito della Commissione tributaria verificare se l'atto in contestazione possa ritenersi impugnabile nell'ambito delle categorie individuate dall'[art. 19](#) del D.Lgs. n. 546 del 1992. In proposito le Sezioni Unite non*

possono non rilevare che la mancata inclusione degli atti in contestazione nel catalogo contenuto in detto articolo comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli [artt. 24](#) e [113](#) della Costituzione. Infatti, il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria non consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione(SS.UU., ordinanza n. 13793/2004)''.

Ma vi è di più; infatti, i Giudici hanno anche delineato l'oggetto della conoscenza del Giudice tributario in materia di annullamento in autotutela individuando, in particolare, il limite entro il quale la cognizione dell'Interprete può spingersi senza comportare un'indebita sostituzione della funzione giurisdizionale a quella amministrativa: *“Nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza delle pretese tributarie, sindacato che costituirebbe un'indebita sostituzione dal giudice nell'attività amministrativa. Ove l'atto di rifiuto dell'annullamento d'ufficio contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l'Amministrazione finanziaria dovrà adeguarsi a tale pronuncia. In difetto potrà essere esperito il rimedio del ricorso in ottemperanza di cui all'[art. 70](#) del D.Lgs. n. 546 del 1992, con l'avvertenza che tale norma, a differenza di quanto previsto per l'analogo rimedio dinanzi al giudice amministrativo ex [art. 27](#), n. 4), del testo unico sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054), non attribuisce alle Commissioni tributarie una giurisdizione estesa al merito. Il carattere discrezionale del ricorso all'autotutela comporta, altresì, l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-rifiuto, non esistendo alcuna previsione normativa specifica in materia”.*

Riassumendo, il potere di annullamento degli atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria non può esercitarsi mediante il silenzio-rifiuto, *non esistendo alcuna previsione normativa specifica in materia*; il suo esame rientra nella giurisdizione del Giudice tributario.

Pertanto, oggi i provvedimenti di diniego di autotutela possono e devono essere impugnati davanti al Giudice tributario. Quest'ultimo, qualora non ritenga di condividere l'assunto delle Sezioni Unite, non

riconducendo quindi i predetti atti alla categoria di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 546/1992, non potrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso ma dovrà adire la Corte Costituzionale per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 per “ *la mancata inclusione degli atti in contestazione nel catalogo contenuto in detto articolo comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli [artt. 24 e 113](#) della Costituzione*”.

2.2. Il silenzio della Pubblica Amministrazione

Acclarata la giurisdizione del Giudice tributario sui ricorsi avverso l'esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti impositivi illegittimi da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché la riconducibilità dei correlati atti alla categoria di cui all'articolo 19 del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, si ritiene opportuno procedere ad una breve disamina dei tre tipi di silenzio amministrativo, considerato che ad ognuno di essi l'Ordinamento riconosce effetti diversi.

a) *Il silenzio assenso*. La Legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito delle modifiche legislative del 2005, ha ridimensionato il ruolo del *silenzio-rifiuto* rafforzando, invece, quello del *silenzio-assenso*. Con la generalizzazione del *silenzio-assenso*, infatti, il *silenzio-rifiuto* è destinato ad operare solo in quei casi, oggi del tutto eccezionali, in cui la Legge non attribuisce all'inerzia amministrativa il significato di accoglimento dell'istanza del privato. In particolare, accanto al *silenzio-rifiuto*, che è un rimedio di tipo successivo diretto a rimuovere gli effetti negativi dell'inerzia, l'Ordinamento conosce un rimedio preventivo, che consiste nella eliminazione della stessa possibilità che il ritardo nella conclusione del procedimento produca effetti negativi in capo al soggetto interessato all'emanazione dell'atto. Si tratta, appunto, del *silenzio-assenso*, che consiste in una qualificazione giuridica formale del silenzio, nel senso che, decorso il termine di provvedere senza che l'Amministrazione pubblica si sia pronunciata, l'istanza presentata dal privato si considera accolta. Come è stato rilevato da autorevole Dottrina, il silenzio-assenso “è *imperniato su una qualificazione che si potrebbe dire di irrilevanza*”.

dell'inerzia, nel senso che ad essa il Legislatore fa conseguire gli stessi effetti dell'esercizio positivo dell'attività amministrativa (²).

b) *Il silenzio-diniego*. Tale forma di silenzio si realizza quando la Legge equipara un provvedimento di diniego al silenzio amministrativo opposto sulla domanda dei privati. Il fondamento giuridico del *silenzio-diniego* è da ricondurre al disposto dell'articolo 20 della Legge n. 241/1990, che esclude espressamente l'applicazione del *silenzio-assenso* "nei casi in cui la Legge qualifica il silenzio dell'Amministrazione come rigetto dell'istanza."

Del resto, tale assunto si rileva una conferma dei principi costituzionali della legalità e tipicità del potere amministrativo. Di conseguenza, l'opposizione da parte della pubblica Amministrazione di un *silenzio-diniego* alle istanze dei privati in assenza di una norma che *qualifica il silenzio dell'Amministrazione come rigetto dell'istanza* deve essere dichiarato, ai sensi dell'articolo 21 septies della Legge n. 241/1990, un provvedimento nullo per carenza di potere: nessuna norma, infatti, ha attribuito all'Amministrazione pubblica il potere di adottare un provvedimento di *silenzio-diniego* all'istanza del privato. In materia di imposte dirette un tipico caso di *silenzio-rigetto* è la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso presentata dal Contribuente. Infatti, dalla combinazione degli articoli 36, comma 2, e 37 del d.p.r. n. 602/1973 si rileva che il Legislatore ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il potere di adottare un provvedimento di diniego tacito alle istanze di rimborso presentate dai Contribuenti, nonché il diritto di quest'ultimi di adire il Giudice trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

c) *Il silenzio-rifiuto*. Il termine silenzio nel diritto amministrativo si riferisce tradizionalmente, così come innanzi illustrato, agli istituti preposti alla rimozione o alla prevenzione degli effetti negativi dell'inerzia della pubblica amministrazione, in vista della tutela dei soggetti interessati all'emanazione di un atto amministrativo. Nei casi in cui l'inerzia dell'Amministrazione non è diversamente disciplinata da una norma positiva, in particolare nei casi in cui non si configura il *silenzio-assenso* o il *silenzio-diniego*, viene in considerazione l'istituto del *silenzio-rifiuto*. Si tratta di un rimedio di origine giurisprudenziale che presuppone l'interesse qualificato di un soggetto dell'emanazione

² B.E. Tonoletti, *Silenzio*, Milano pg. 157.

di un atto e consiste nella possibilità di ricorrere al Giudice per ottenere l'attuazione coattiva del dovere di provvedere inadempito dalla Amministrazione Pubblica. In conclusione, possiamo affermare che il *silenzio-rifiuto* si configura, quindi, come inadempimento del dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso: inadempimento, sì, ma non diniego tacito, considerato che quest'ultimo, così come illustrato al punto precedente, si configura solo nei casi espressamente stabiliti dal Legislatore.

A questo punto è necessario rilevare la differenza tra la figura del *silenzio-rifiuto* e quella del *silenzio-diniego*. In particolare, il *silenzio-rifiuto* configura un mero inadempimento da parte dell'Amministrazione Pubblica senza che ad esso l'Ordinamento attribuisca l'efficacia di un provvedimento amministrativo, vuoi di accoglimento che di rigetto dell'istanza. Il *silenzio-diniego*, invece, configura un provvedimento tacito di diniego che si realizza solo nei casi sanciti dal Legislatore. Diverse sono le conseguenze dell'una o dell'altra figura: il mero *silenzio-rifiuto* lascia integro il potere amministrativo di provvedere, sia pure tardivamente; il *silenzio-diniego*, viceversa, sostituendo *ex lege* il provvedimento esplicito, chiude il procedimento amministrativo ed estingue il potere di provvedere, lasciando sussistere solo il potere di autotutela. Sul piano della tutela giurisdizionale, il *silenzio-rifiuto* apre la tutela alla cognizione delle situazioni soggettive spese nel procedimento e consente una decisione sostanzialmente di condanna all'adozione del provvedimento, senza che questa (la condanna) possa esplicare effetti sull'atto originario: di conseguenza, l'annullamento dell'atto originario è demandato alla competenza della Pubblica Amministrazione, che, in caso di inottemperanza, potrà essere chiamata nuovamente in giudizio dal privato attraverso un giudizio di ottemperanza. Il *silenzio-diniego*, invece, comporta che il Giudice, esaminata la fondatezza dell'istanza, non si limiti a condannare la P.A. ad adottare un provvedimento conforme alla richiesta del privato, ma, in maniera più significativa, provveda ad annullare il silenzio al pari di un qualsiasi altro provvedimento illegittimo espresso. Di conseguenza, annullato il provvedimento di diniego tacito, anche l'atto originario verrà dichiarato invalido.

2.3. La decisione del Giudice

Dopo questa breve disamina dei tre tipi di silenzio, che con maggior frequenza la Pubblica Amministrazione oppone alle istanze dei privati, nonché, considerato che così come sancito dalla Corte di Cassazione nella materia tributaria non può trovare applicazione la figura del *silenzio-assenso* per il mancato realizzo dei presupposti sanciti dalla Legge n. 241/1990, si procede nell'illustrare le possibili decisioni del Giudice.

In particolare, qualora il Giudice tributario dovesse ritenere che il silenzio sia da ricondurre alla fattispecie del *silenzio-rifiuto* dovrebbe ordinare all'Ufficio di rispondere in maniera espressa e motivata per i motivi che seguono.

Le argomentazioni di seguito riportate dimostreranno in particolare che, in caso di istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento impositivo presentata da un Contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di iniziare un procedimento amministrativo che deve concludersi con un provvedimento espresso ⁽³⁾, nonché motivato nei presupposti di fatto e di diritto ⁽⁴⁾: provvedimento che può essere sia favorevole che sfavorevole all'istante ma, comunque, espresso, motivato e, quindi, scritto.

A tal fine appare rilevante individuare, innanzitutto, le fattispecie in cui sorge in capo alla Pubblica Amministrazione un obbligo a provvedere e se e in quali casi, in particolare, l'istanza del Contribuente di annullamento in autotutela di un provvedimento impositivo faccia sorgere un obbligo di risposta espressa e motivata in capo all'Amministrazione finanziaria: è solo in presenza di un obbligo di provvedere, infatti, che l'inerzia assume rilevanza giuridica *sub specie* di *silenzio-rifiuto*. Ciò emerge chiaramente dalla lettura della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 gennaio 2002, n. 1, in cui si afferma a chiare lettere che il "*silenzio*" si collega al "*dovere*" delle Amministrazioni Pubbliche di concludere il procedimento "*mediante l'adozione di un provvedimento espresso*", nei casi in cui esso "*consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio*".

L'obbligo di provvedere sussiste, anzitutto, quando la Legge riconosce al privato il potere di presentare un'istanza, così riconoscendogli "*la*

³ Articolo 2 della Legge n. 241/1990.

⁴ Articolo 3 della legge n. 241/1990 e articolo 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

titolarità di una situazione qualificata e differenziata” ⁽⁵⁾. Ovviamente, così come sancito dalla Giurisprudenza e condiviso dalla Dottrina più autorevole ⁽⁶⁾, la configurazione dell'*obbligo* della Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza del privato ricorre non solo quando la Legge lo preveda esplicitamente, ma anche quando lo stesso sia la naturale conseguenza dei principi che il nostro Ordinamento giuridico pone a fondamento dei rapporti tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione. Così, ad esempio, partendo dal principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, è stata sancita l'esistenza dell'obbligo di provvedere in modo espresso ogni qual volta trovano applicazione i principi costituzionali della ragionevolezza, della trasparenza, della buona fede, della buona amministrazione, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. In tal senso si segnala la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, 14 dicembre 2004, n. 7975, secondo cui *“indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogni qualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia”*.

Così come, sempre a parere della Dottrina più autorevole ⁽⁷⁾, l'*obbligo* di provvedere in maniera espressa si desume in maniera diretta dal principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa: si afferma, in particolare, la necessità che l'Amministrazione provveda quando abbia suscitato con la propria prassi (come ad esempio con le circolari) un affidamento ragionevole e giustificato del cittadino all'adozione di un provvedimento espresso.

⁵ F. Brignola, *Silenzio della pubblica amministrazione*, in *Enciclopedia Giuridica*, Volume XXVIII, Roma, 1992, 3; A. Ciuffi, *Osservazioni sul dovere di provvedere e sul silenzio*, in *Diritto processuale amministrativo*, pagine 638 ss; F. Caringella, in *Corso di diritto amministrativo*, Milano 2005, II Tomo; G. Corsi, *Manuale di diritto amministrativo*.

⁶ G. Morbidelli, in *Il procedimento amministrativo*, pagina 1248.

⁷ F. Caringella, in *Corso di diritto amministrativo*, Milano 2005, II Tomo.

In tal senso, del resto si è sempre pronunciata in maniera unanime la Giurisprudenza amministrativa⁽⁸⁾.

In definitiva, *il dovere di provvedere, rilevante ai fini del ricorso contro il silenzio, può scaturire da norme giuridiche che espressamente lo prevedono, ma può anche sorgere quando il non emanare un provvedimento espresso si concretizza in una violazione delle regole di fondo dell'attività amministrativa*⁽⁹⁾. Fermo restando che, così come già innanzi indicato, l'*obbligo* dell'Amministrazione pubblica di provvedere in modo espresso alle istanze dei cittadini non comporta l'obbligo di adottare un provvedimento favorevole all'istante ma, solo, quello di rispondere in maniera espressa e motivata, sia in senso favorevole che sfavorevole all'istante.

Dopo questa breve ma, si ritiene necessaria, premessa sui presupposti dell'obbligo dell'Amministrazione Pubblica di rispondere con un provvedimento espresso alle istanze dei Cittadini, si procede nell'illustrare i motivi per cui l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rispondere in maniera espressa e motivata alle istanze di annullamento in autotutela degli atti impositivi avanzate dai Contribuenti.

In primo luogo, si illustreranno i motivi per cui il silenzio amministrativo alle istanze di annullamento di provvedimenti impositivi presentate dai Contribuenti deve essere considerato un inadempimento e, come tale, suscettibile di censura da parte del Giudice tributario. Successivamente, si procederà nell'individuare i rimedi esperibili dal Giudice tributario anche sulla scorta dei suggerimenti forniti, sull'argomento, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

2.4. L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria a rispondere con un provvedimento espresso e motivato alle istanze di annullamento in autotutela di atti impositivi illegittimi presentate dai Contribuenti

Come illustrato in precedenza, tale *obbligo* sussiste ogni qualvolta sia desumibile dall'intenzione del Legislatore, espressa sia in una norma

⁸ Da ultimo, TAR della Campania, sezione I, 3 luglio 2002, n. 674; Consiglio di stato, sezione VI, 4 giugno 2004, n. 3492.

⁹ V. Todaro, in *Spunti innovativi in materia di tutela contro il silenzio*, Roma, pagine 423 ss.

specifica che dai principi posti a fondamento del nostro Ordinamento giuridico, nonché dai comportamenti di prassi della stessa Amministrazione pubblica.

In materia tributaria si verificano ambedue i presupposti, considerato che *l'obbligo* di risposta espressa è stato sancito in più occasioni a carico dell'Amministrazione finanziaria sia dal Legislatore che dall'Amministrazione stessa.

In particolare, il D.M. n. 37/1997 ammette, all'articolo 5, che i Contribuenti possano avanzare richieste di annullamento, cosicché si deve dedurre che è senz'altro riconosciuto un interesse giuridicamente tutelato a proporre un'istanza e, di conseguenza, un obbligo dell'Amministrazione finanziaria a rispondere in maniera espressa. Tale obbligo, così come innanzi anticipato, è stato altresì sancito in più occasioni dalla stessa Amministrazione finanziaria con le seguenti circolari:

- Circolare Direzione Regionale Lombardia n. 28093/2000;
- Circolare n. 72483/2000;
- Circolare Direzione Regionale della Lombardia n. 82993/1999;
- Circolare n. 198/1998.

2.5. Il Potere del Giudice tributario di entrare nel merito della fondatezza della pretesa erariale.

Per i motivi innanzi illustrati l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rispondere in maniera espressa e motivata alle istanze di annullamento degli atti impositivi presentate dai Contribuenti. L'eventuale giudizio instaurato dal Contribuente avverso il *silenzio-rifiuto* porterà, quindi, il Giudice tributario ad ordinare all'Amministrazione finanziaria di rispondere con un provvedimento espresso e motivato all'istanza di annullamento del provvedimento impositivo: sia esso favorevole che sfavorevole all'istante.

Ma vi è di più; infatti, l'articolo 3, comma 6-*bis*, del decreto legge n. 35/2005, nel riformulare l'articolo 2 della legge n. 241/1990, ha introdotto al comma 5 di tale disposizione la previsione secondo la quale il Giudice, nei giudizi contro il *silenzio-rifiuto*, "*può conoscere della fondatezza dell'istanza.*" Si deve evidenziare come la nuova disposizione, che recepisce gli insegnamenti della migliore Dottrina, abbia una portata dirompente, determinando, *per tabulas*, il superamento di quell'indirizzo giurisprudenziale, recepito

dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 01/2002, volto a circoscrivere l'oggetto del sindacato del Giudice negli angusti limiti della verifica della scadenza del termine per provvedere. La nuova norma, tuttavia, se, per un verso, sancisce il superamento della tesi volta ad escludere la possibilità per il Giudice di accertare la fondatezza dell'istanza presentata dal privato, per un altro è destinata a sollevare delicate questioni interpretative laddove riconosce al Giudice il *potere* di "*conoscere la fondatezza dell'istanza*". Anzitutto, pare necessario spendere qualche parola sulla formula impiegata dal legislatore: "*il Giudice può conoscere la fondatezza dell'istanza*". Infatti, la locuzione "*può conoscere*", anziché di quella "*conosce*", può sollevare, ad un esame superficiale, alcuni dubbi interpretativi, soprattutto in considerazione del fatto che, di regola, il Legislatore, nel delimitare i poteri decisori del Giudice, utilizza l'indicativo presente, senza ricorrere al verbo cosiddetto "*servile*". Un'interpretazione letterale del testo legislativo, in particolare, potrebbe indurre alla conclusione che la nuova norma voglia attribuire al Giudice la facoltà di *scegliere, di volta in volta, se* valutare, o meno, la fondatezza della pretesa. In altre parole, secondo questa lettura, il Giudice, dopo avere accertato l'illegittimità dell'inerzia, avrebbe la possibilità di optare per una sentenza meramente dichiarativa dell'obbligo di provvedere o per una sentenza di condanna che, valutata la fondatezza della pretesa, ordini all'Amministrazione di emanare un determinato provvedimento. Tale esegesi, sebbene possibile alla luce della non chiarissima formulazione letterale della norma, non appare, tuttavia, persuasiva. È evidente, infatti, l'irrazionalità di un sistema in cui il tipo di tutela da erogare non sia fissato *ex ante* in generale dalla Legge, ma venga rimesso alle valutazioni discrezionali del Giudice. Non si comprenderebbe, del resto, in base a quali criteri il Giudice possa decidere se limitarsi a verificare che il termine è scaduto o spingersi sino ad accertare la fondatezza della pretesa. In conclusione, appare fondato ritenere che il Giudice, una volta adito sul rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di annullamento presentata dal Contribuente verso un provvedimento amministrativo, debba esprimersi, se richiesto, anche sulla fondatezza della pretesa. Né può trovare applicazione il limite della conoscenza del Giudice rappresentato dall'esistenza di eventuali attività discrezionali tecniche operate dall'Amministrazione finanziaria nella valutazione

dell'istanza. Infatti gli errori o le omissioni oggetto dei controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter comportano un'attività da parte dell'Amministrazione finanziaria priva di alcun contenuto tecnico-discrezionale (come, ad esempio, valutazioni estimatorie o mediche). Pertanto, al verificarsi degli stessi, non può non rilevarsi come trovino sussistenza i presupposti sanciti dal Legislatore per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti amministrativi: l'illegittimità dell'atto e l'interesse pubblico al suo annullamento. Per il primo presupposto, ossia l'illegittimità dell'atto impositivo, non può non rilevarsi come l'iscrizione a ruolo, nel caso in cui tragga origine da errori di calcolo o dalla mancata rilevazione di versamenti regolarmente effettuati, nonché dalla mancata considerazione della spettanza del diritto alle detrazioni o deduzioni operate, si pone in palese contrasto con i principi normativi che, così come innanzi illustrato, devono regolare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Contribuente.

Del resto, lo stesso Legislatore ha sancito l'annullamento in autotutela degli atti impositivi viziati da tali errori. In particolare, l'articolo 2 del D.M. n. 37/1997, prevede quanto segue: *“L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione”*

Per il secondo presupposto, ossia la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto impositivo illegittimo, si evidenzia quanto segue.

Una delle differenze sostanziali tra le persone fisiche e quelle giuridiche consiste nei fini che le stesse possono perseguire. Infatti, mentre la persona fisica può perseguire tutti i fini, legittimi o illegittimi, consentiti dalle capacità fisiche ed intellettuali di ciascuno, al contrario, la persona giuridica è vincolata al disposto dell'atto da

cui la stessa trae origine. Quest'ultima considerazione vale sia per le persone giuridiche di diritto privato, i cui fini sono indicati nell'atto costitutivo, che per quelle di diritto pubblico i cui fini sono indicati di sovente dalla legge istitutrice. In particolare, un soggetto pubblico viene istituito per tutelare un interesse che, per la sua incorporazione in una norma, ossia nella legge da cui trae origine il soggetto pubblico, viene denominato *interesse pubblico*; ed è proprio per il perseguimento dell'*interesse pubblico* che la Legge, oltre ad istituire il soggetto pubblico, gli attribuisce anche un pubblico potere: possiamo, pertanto, affermare che il presupposto del potere pubblico è la tutela di un *interesse pubblico*. La sua codificazione normativa differenzia l'*interesse pubblico* da altre tipologie di interesse che, non essendo cristallizzate in alcuna legge, non sono perseguibili dai soggetti pubblici. A titolo di esempio, si possono citare gli interessi *collettivi* e quelli *generali*, ricordando che per *collettivo*, o *parziale*, si intende un interesse riconducibile ad un gruppo di individui che si trovano in una medesima situazione, mentre, invece, per *generale* ci si riferisce all'interesse dell'individuo in quanto cittadino e, quindi, a prescindere dal ruolo ricoperto nella società.

Ma vi è di più; può accadere infatti, e spesso accade, che la Legge sancisca di perseguire un *interesse pubblico* che si pone in conflitto con un interesse *generale* o *collettivo*. Questa situazione si realizza di sovente proprio in ambito tributario quando si incrementa la pressione fiscale in vista di maggiori spese statali: in questo caso è palese il conflitto tra l'*interesse pubblico* alla ripartizione delle spese sulla base della capacità contributiva dei cittadini e l'interesse di quest'ultimi a pagare meno imposte.

A questo punto è necessario individuare, tra le norme del nostro Ordinamento, quella che sancisce l'*interesse pubblico* demandato dal Legislatore alla tutela dell'Amministrazione finanziaria e per il cui esclusivo perseguimento ha attribuito alla predetta Amministrazione un fascio di poteri, talmente invasivi, da poter essere definiti di natura squisitamente inquisitoria. L'individuazione, quindi, assume notevole importanza per la tutela del Contribuente, considerato che il perseguimento di un interesse diverso rende *eccessivo* l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, illegittimo il relativo provvedimento amministrativo, così come sancito dall'articoli 21 octies della Legge n. 241/1990. La fonte normativa è nel disposto dell'articolo 53 della Costituzione, ovvero, nel cosiddetto

principio “*della capacità contributiva*”, che, a prescindere dalle divergenti opinioni Dottrinali, nonché giurisprudenziali, sulla sua natura, possiamo certamente considerare il presupposto dei poteri attribuiti all’Amministrazione finanziaria e, quindi, l’interesse demandato alla sua tutela: ossia *l’interesse pubblico* affinché ciascuno contribuisca, sulla base della propria effettiva situazione economica, alle spese statali. È importante porre in evidenza che quando il Legislatore attribuisce la tutela di un interesse pubblico all’Amministrazione Pubblica, non si disinteressa delle situazioni soggettive dei cittadini che, in maniera più o meno incisiva, possono essere pregiudicate dall’esercizio del pubblico potere. In particolare, nel momento in cui il Legislatore demanda la tutela di un pubblico interesse all’Amministrazione pubblica effettua, preliminarmente, una comparazione tra l’interesse pubblico da tutelare e le situazioni giuridiche dei cittadini che risultano incise dall’esercizio del potere pubblico: diversamente ci troveremmo di fronte ad uno Stato di polizia e non ad uno di diritto. La situazione soggettiva attiva del cittadino di fronte all’esercizio del potere pubblico viene denominata *interesse legittimo* e viene definita, oramai in maniera unanime dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza come “*il potere del cittadino di influenzare l’attività amministrativa pubblica per tutelare un proprio bene della vita*”¹⁰).

Quanto detto trova conferma nel disposto dell’articolo 53 della Costituzione che, con il cosiddetto principio della capacità contributiva, da un lato tutela l’interesse pubblico affinché tutti i cittadini partecipino al sostentamento del Paese in forza delle proprie disponibilità economiche e, dall’altro, l’interesse legittimo dei Contribuenti a tutelarsi la propria integrità patrimoniale di fronte alla pretesa erariale.

Riassumendo, il potere attribuito all’Amministrazione finanziaria è finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico affinché ogni Contribuente partecipi alla spesa pubblica sulla base dell’effettiva capacità contributiva. L’ordinamento, però, si preoccupa di tutelare anche l’interesse legittimo del Contribuente a non vedersi pregiudicata, ingiustamente, la propria capacità contributiva.

In conclusione, il silenzio opposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dell’istanza di sgravio presentata dal Contribuente,

¹⁰ F. Caringella, in *Corso di diritto amministrativo*, Milano 2005.

Luigi Ugo MAIDA
Dottore Commercialista
Ordine di Foggia

qualora risulti legittimamente fondata, si pone in palese contrasto sia con il principio della capacità contributiva che con l'interesse legittimo del Contribuente a non vedersi pregiudicata ingiustamente la propria integrità patrimoniale.

Sulla gestione dei rifiuti inerti

SOMMARIO: **1.** Sulla gestione dei rifiuti inerti — **2.** Cosa sono i rifiuti e loro classificazione — **3.** La disciplina dei rifiuti speciali inerti — **4.** La disciplina delle terre e rocce da scavo

1. Sulla gestione dei rifiuti inerti

Negli ultimi anni è cresciuta notevolmente l'attenzione verso le problematiche generate dallo smaltimento dei rifiuti speciali inerti.

La coscienza della necessità di operare il recupero dei materiali inerti si sta affermando nonostante tale pratica si sia scontrata in passato con alcuni problemi che ne hanno bloccato la diffusione quali i bassi costi di conferimento in discarica, la grande disponibilità di materie prime ed il presunto comportamento inerte di tali rifiuti nei confronti dell'ambiente.

Per contro, una serie di fattori ha determinato invece un'attenzione sempre maggiore circa la possibilità di riciclare il materiale inerte, tra i quali l'affermazione di precisi principi e strategie inerenti la gestione dei rifiuti che individuano nella minor produzione, nel reimpiego e nel riciclaggio le azioni prioritarie da adottare, una minor disponibilità di materie prime, causata da una regolamentazione e pianificazione dell'attività estrattiva molto più puntuale che in passato, mediate l'adozione di strumenti quali i piani cave, che obbligano anche al recupero ambientale dell'area coltivata, con conseguente lievitazione generale dei prezzi, la diminuita disponibilità di siti per la costruzione di discariche di tipo 2A, derivante non tanto dall'impatto ambientale dell'opera, minore rispetto alle altre tipologie di discariche, quanto da un'accezione negativa, caratteristica di questo tipo di impianti, presso l'opinione pubblica, il crescente fenomeno dello smaltimento abusivo ed incontrollato di questi rifiuti ed inoltre l'ingombro e l'elevato costo di trasporto del materiale inerte.

2. Cosa sono i rifiuti e loro classificazione

Rifiuto è qualsiasi oggetto o sostanza di cui ci disfiamo: residui, scarti, avanzi, oggetti rotti o inutilizzabili, risultato delle attività domestiche o dei processi produttivi.

I rifiuti sono classificati, in base alla loro origine, in rifiuti urbani e speciali.

I rifiuti sono anche suddivisi, in base alla loro pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Omettendo l'elencazione di cosa sia per il legislatore, comunitario prima e poi nazionale, un rifiuto urbano, tra i rifiuti speciali si devono ricomprendere, tra gli altri, anche:

- i materiali provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni, art. 184, comma 3, lettera b), D.Lgs. 152/2006;

3. La disciplina dei rifiuti speciali inerti

Il recupero dei rifiuti speciali inerti si pone come una soluzione alle problematiche emergenti succitate.

Condizione necessaria alla diffusione del riciclaggio di tali materiali è la creazione di un mercato ove collocare i prodotti della lavorazione, che devono avere caratteristiche qualitative tali da poter sostituire, almeno in determinate applicazioni, il materiale vergine.

I rifiuti da costruzione si differenziano merceologicamente da quelli di demolizione. La fase di costruzione, così come quella di manutenzione, produce un rifiuto caratterizzato da materiale per lo più eterogeneo, mentre i materiali provenienti dalla demolizione hanno composizione più omogenea, caratterizzata dalla presenza di laterizi e calcestruzzi.

Considerata 100 la produzione totale di rifiuti da costruzione, demolizione e manutenzione, stime effettuate in Italia indicano un peso del 2,3% per i rifiuti di costruzione, del 4,6% per i rifiuti da manutenzione, mentre il restante 93% deriva dalle operazioni di demolizione.

L'analisi merceologica di tali materiali è importante anche ai fini della comprensione della qualità e quantità di impurezze che limitano le possibilità d'uso del materiale riciclato (gesso, asfalto, gomma,

plastiche ecc.) o di sostanze pericolose (asbesto, piombo, cadmio, zinco, PCB, mercurio, cromo, zinco, ecc.).

Come per tutti i tipi di recupero, l'omogeneità del materiale contribuisce notevolmente alla valorizzazione del rifiuto. La selezione e separazione dei diversi materiali sono operazioni essenziali all'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee. Queste operazioni possono risultare agevolate se l'operazione della demolizione prevede a monte la finalità di poter recuperare e riutilizzare il materiale proveniente dalla demolizione stessa.

La separazione può cioè avvenire fondamentalmente in due momenti distinti:

⇒ prima della demolizione vera e propria, attraverso la separazione all'origine dei vari materiali ed il conferimento in contenitori separati: questa pratica della cosiddetta *demolizione selettiva* non risulta essere scevra di difficoltà, richiedendo una totale riorganizzazione del cantiere edilizio, sia nei confronti della sequenza delle operazioni da svolgere, sia rispetto alla formazione del personale. Nei paesi che hanno un'ampia casistica di esperienze di demolizione selettiva, è stato però rilevato un contenimento dei costi e l'ottimizzazione delle possibilità di riciclo.

⇒ mediante la separazione dei rifiuti a demolizione conclusa.

Gli impianti di recupero dei rifiuti speciali inerti si suddividono essenzialmente in due categorie:

1. impianti fissi;
2. impianti mobili.

La differenza sostanziale tra le due tipologie non risiede nella stazionarietà o meno dell'impianto, quanto nel numero e nella qualità delle tecnologie impiegate e conseguentemente nella qualità finale del materiale riciclato.

Per quanto concerne gli impianti fissi, le principali tecnologie proposte in Italia ed all'estero prevedono una serie di operazioni fondamentali quali:

- una selezione (manuale e/o meccanica) delle impurezze o una vagliatura del materiale in ingresso;
- la frantumazione tramite frantoio a mascelle o ad urto; risulta importante la presenza di accorgimenti tecnici limitanti i vari impatti (rumori e soprattutto polveri);

- la deferrizzazione, prevista talvolta in più punti dell'impianto;
- l'eliminazione dei materiali leggeri (carta, legno, plastica), che può avvenire a secco o ad umido, in quest'ultimo caso con una maggiore efficienza ma con costi superiori.

Questa fase risulta fondamentale per migliorare la qualità del materiale in uscita;

- eventuale frantumazione secondaria;
- classificazione granulometrica. Normalmente il poter variare la granulometria del materiale in uscita non dovrebbe penalizzare la produzione oraria.

L'impianto deve essere dotato di un'area per controllare e pesare il materiale in entrata, un'area di stoccaggio per il materiale in ingresso ed una per il materiale in uscita. In quest'ultimo caso lo stoccaggio in sili del riciclato facilita il caricamento degli autocarri in uscita.

Gli impianti fissi possono soddisfare le esigenze di gestione dei rifiuti speciali inerti a livello di intere aree o bacini di raccolta, limitando conseguentemente l'attivazione di discariche dedicate, e permettendo tariffe di conferimento inferiori a quelle effettuate in discariche. La collocazione sul territorio deve considerare l'ambito nel quale si vanno ad installare, al fine di limitarne il numero in funzione delle reali esigenze dell'area.

Gli impianti mobili, presentano una tecnologia meno complessa dei precedenti e normalmente sono autonomi da un punto di vista energetico. Sono dotati essenzialmente di un mulino e di un deferrizzatore. L'eventuale possibilità di variare la classificazione granulometrica comporta quasi sempre la penalizzazione della produzione oraria. Inoltre non sempre vi è la possibilità di eliminare con efficienza accettabile la frazione leggera, con conseguente perdita di qualità del materiale in uscita. L'abbattimento degli impatti sonori e delle emissioni di polveri è molto ridotto rispetto agli impianti fissi.

Tale soluzione tecnologica si adatta maggiormente ad interventi in cantieri, finalizzati al reimpiego del materiale presso lo stesso sito, o alla riduzione volumetrica finalizzata all'ottimizzazione del trasporto in discarica.

Sia gli impianti fissi sia quelli mobili possono essere utilizzati per la riduzione volumetrica e al recupero dei materiali non pericolosi derivanti dalle attività di scavo in particolare dei materiali prodotti

dalle cosiddette “cave di monte” che cavano materiali rocciosi e non materiali alluvionali.

Di seguito si riporta un prospetto sintetico delle possibilità di trattamento, riutilizzo, attraverso il riciclo e corretto smaltimento, che deve avvenire secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (D.M. 05/02/98; "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.LGS. 05/02/97 n° 22"), delle frazioni omogenee più comuni all'interno dei rifiuti di origine edilizia.

Possibilità di trattamento, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei materiali

Materiale	Pretrattamento	Riciclo	Valorizzazione	Smaltimento
Materiale di scavo non inquinante	Cernita da altri materiali riduzione di pezzatura	Impianti di frantumazione	Riempimenti, terrazzamenti, rimessa a coltura	Discarica II cat. tipo A
Pietra naturale (granito, arenaria, porfido)	Cernita da altri materiali riduzione di pezzatura	Riutilizzo tout court impianti di frantumazione	Riutilizzo funzione originaria, inerti da riciclo	Discarica II cat. tipo A
Materiali da demolizione stradale	Frantumazione	Impianti di frantumazione	Ghiaia sabbiosa riciclata per miscele di fondazione, stabilizzazioni, strati di fondazione	Discarica II cat. tipo A
Bitume	Cernita da altri materiali, riduzione di pezzatura	Impianti di frantumazione	Nuove impermeabilizzazioni	Discarica II cat. tipo A
Asfalto da pavimentazione	Frantumazione	Impianti di frantumazione	Granulato d'asfalto per miscele riciclate, stabilizzazioni, strati di fondazione e livellamento	Discarica II cat. tipo A
Calcestruzzo	Cernita da altri	Impianti di	Granulato per	Discarica II cat.

	materiali riduzione di pezzatura	frantumazione	calcestruzzo riciclato, stabilizzazioni, strati di fondazioni	tipo A
Calcestruzzo alleggerito	Cernita da altri materiali	Impianti di frantumazione	Formazione di calcestruzzo alleggerito, granulato per calcestruzzo riciclato	Discarica II cat. tipo A
Fibrocemento	Cernita da altri materiali riduzione di pezzatura	Impianti di frantumazione	Impiego con altri materiali litoidi per sottofondi e riempimenti, utilizzo per altri scopi	Discarica II cat. tipo A
Laterizio	Pulizia, cernita da altri materiali riduzione di pezzatura	Impianti di frantumazione	Riutilizzo funzione originaria, terra rossa, materiali per riempimenti, sottofondi stradali, granulati da riciclo	Discarica II cat. tipo A
Tegole	Pulizia	Impianti di frantumazione	Riutilizzo funzione originaria, terra rossa, materiali per riempimenti, sottofondi stradali, granulati da riciclo	Discarica II cat. tipo A
Materiale ceramico	Pulizia, cernita da altri materiali riduzione di pezzatura	Impianti di frantumazione	Riutilizzo funzione originaria misto per sottofondi	Discarica II cat. tipo A
Inerti misti da demolizione	Riduzione di pezzatura	Impianti di frantumazione	Riempimenti, sottofondi stradali	Discarica II cat. tipo A
Vetro	Pulizia, cernita da	Impianti di	Prodotti di vetro	Discarica II cat.

Luigi MUCCIARONE
Dottore Commercialista
Ordine di Foggia

	altri materiali	macinazione	cellulare, fondi per condotte, nuove lastre	tipo A
Legno non trattato/trattato	Pulizia, cernita da altri materiali, rimozioni trattamenti (vernici, colle)	Impianti di riciclo	Recupero elementi costruttivi interi, pannelli truciolari, compositi legno plastica, legno cemento, legno gesso	Discarica I cat.
Metalli(ferro,acciaio, rame, zinco, piombo)	Pulizia, cernita da altri materiali, cernita per ogni metallo	Processi di fusione	Commercio di rottami, nuova produzione di metalli	Discarica I cat.
Materie plastiche (PVC, polietilene, polipropilene, policarbonato)	Pulizia, cernita da altri materiali, cernita per tipo di plastica	Impianti di riciclo meccanico, chimico, termochimico	Produzione nuovi manufatti in PVC (serramenti, rivestimenti) cavi, condutture	Discarica I cat.
Isolanti (pannello truciolare, sughero)	Cernita da altri materiali, cernita per tipo d'isolante			Discarica II cat. tipo A
Isolanti (schiume, polistirolo, lane minerali)	Cernita da altri materiali, cernita per tipo d'isolante			Discarica I cat.

4. La disciplina delle terre e rocce da scavo

Introdotta dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è stata ampiamente rivista con il D.Lgs. n. 152/2006, così come riformulato in sede di "secondo *correttivo*".

L'art. 186 ora dispone:

"Articolo 186

Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare

di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione,

Luigi MUCCIARONE
Dottore Commercialista
Ordine di Foggia

sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.”.

Per la destinazione delle terre e rocce di scavo a reinterri, riempimenti, rilevati, quindi perchè le terre e rocce di scavo non siano considerate rifiuti, una prima condizione, necessaria, ma non sufficiente, è che sia accertato che le stesse non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, art. 186, comma 1, lett. e), D.Lgs. 152/2006.

A questo fine l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore, art. 186, comma 6, D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, la sussistenza dei requisiti richiesti, compresa la certezza dell'utilizzo, ed i tempi dell'eventuale deposito temporaneo devono essere indicate o nel progetto sottoposto a VIA, se l'opera per la quale viene effettuato lo scavo è soggetta a VIA mentre, se l'opera non è sottoposta a VIA, la certezza dell'utilizzo, ed i tempi dell'eventuale deposito temporaneo devono essere indicate o nella richiesta di permesso di costruire o nella DIA.

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

Foggia scommette sui cieli

Padre Pio e l'aeroporto. Un binomio per lo sviluppo difficile da immaginare, eppure proprio sui cieli Foggia scommette per rilanciarsi. Da un lato il cielo divino e sconfinato, se è vero che sono già centinaia di migliaia i fedeli che intenderanno percorrerlo. Dall'altro quello del traffico aereo, che guarda caso è ripreso sopra il capoluogo da un 24 aprile, lo stesso giorno in cui è avvenuta a San Giovanni Rotondo, di fronte alle telecamere di tutto il mondo, l'ostensione al pubblico del corpo di San Pio.

E' di una benedizione grande quanto il cielo che ha bisogno ora il nostro territorio per darsi una mossa, scrollarsi di dosso tutte le ataviche paure con cui ha sempre dovuto fare i conti e ripartire per scalare in fretta le classifiche che lo vedono agli ultimi posti per reddito, lavoro e qualità della vita.

Forse anche la novità del centro-destra alla Provincia, dopo 60 anni di ininterrotto governo di centro-sinistra, può rappresentare un motivo per costruire un percorso differente. E questo lo diciamo senza alcuna inclinazione politico-ideologica, quanto semmai perché fermamente convinti che solo una valida alternanza può interpretare al meglio, e metterli in atto, i principi della democrazia e di una sana amministrazione finalizzata al benessere diffuso.

Costruito negli anni '70 su iniziativa della Camera di Commercio in un'area strategica per l'aviazione militare alleata durante la seconda guerra mondiale, oggi l'aeroporto Gino Lisa può finalmente guardare al presente con un pizzico di ottimismo in più, dopo le alterne vicende che lo avevano relegato nel limbo degli scali mai decollati, e con la serenità di un futuro a medio termine. Cinque anni non sono moltissimi ma nemmeno pochi per avviare seriamente la fase di lancio.

Lo ha compreso bene Aeroporti di Puglia (la società di gestione degli aeroporti pugliesi) portando a termine l'accordo con Club Air. La compagnia veronese, operativa su tredici scali italiani e sei esteri (tra cui Parigi e Tirana), si è impegnata ad animare il Gino Lisa per cinque anni, in cambio di nove milioni di euro che la Regione Puglia ha messo a disposizione per l'aeroporto di Foggia, e dunque per Club Air, vincitrice del bando regionale, a fronte di un finanziamento

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

europeo complessivo di 62 milioni di euro per tutti gli scali della Puglia.

Milano, Verona, Palermo e Roma, ossia nord, sud e centro Italia. Quattro voli per tre differenti aree geografiche, quattro autorevoli destinazioni per incrementare il traffico di passeggeri da e per la Puglia, attraverso il piccolo e funzionale scalo aeroportuale di Foggia.

*“Dobbiamo costruire un brand per la Capitanata, che per la prima volta si affaccia su un considerevole mercato nazionale ed internazionale – ha dichiarato **Marco Franchini**, direttore generale di Aeroporti di Puglia, durante la presentazione ufficiale dei nuovi voli avvenuta a Foggia il 24 aprile – ora attendiamo la risposta del mercato, in un periodo difficile per l’aeronautica, con numerose compagnie in affanno”.*

Gode di ottima salute la Club Air, dopo la riorganizzazione finanziaria della compagnia avvenuta lo scorso anno, con la sostituzione del management e con l’ampliamento delle rotte che oggi guardano anche a sud e ad est. Non a caso lo scalo di Bari è ritenuto dalla compagnia il secondo per importanza subito dopo quello di Verona. E’ fiducioso **Gaetano Intrieri**, amministratore delegato della compagnia scaligera.

“Ci auguriamo di registrare a Foggia - ha detto il manager - lo stesso, positivo risultato di Bari, dove attualmente operiamo con 48 tocche settimanali, tutte nel rigoroso rispetto degli orari. Siamo in cima alle classifiche per affidabilità, con un indice di puntualità, in decollo ed atterraggio, del 97%”.

Per la capitale ed il capoluogo lombardo, ci sono due voli al giorno in andata e ritorno. Per Malpensa si parte da Foggia alle 6.40 oppure alle 18.30 (la durata del viaggio è di un’ora e 40 minuti). Si riparte da Milano alle 9.00 oppure alle 20.50. Stessi orari più o meno per Roma (volo operativo a partire dal prossimo 12 maggio), anche se la durata del viaggio è calcolata in meno di un’ora: partenze alle 6.50 (7.45 arrivo a Roma) ed alle 19.50, con arrivo alle 20.45. Si riparte per Foggia alle 8.30 ed alle 21.45. Per Roma c’è anche un volo speciale di trasferimento, alle 10.20. La domenica pomeriggio l’aereo torna a Foggia alle 18.00, partendo alle 17.05 dalla capitale.

L’altra rotta per Palermo, operativa dal 16 maggio, prevede un collegamento cinque giorni alla settimana (partenza da Foggia alle 10.00, arrivo in Sicilia alle 11.20. Si riparte da Palermo alle 11.55, arrivo a Foggia alle 13.15).

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

C'è infine anche un collegamento con Verona, operativo dal prossimo 13 maggio. Si parte da Foggia alle 11.15, per atterrare a Verona, dove ha sede la compagnia aerea, alle 12.45. Si riparte da Verona alle 13.15.

Orari vantaggiosi a cui si uniscono tariffe competitive: 63 euro per un biglietto di andata e ritorno per Roma, 100 o poco più per Palermo, 173 per Milano, 150 per Verona, tasse comprese. Trentaquattro i posti disponibili sui Dornier 328. I vettori sono della compagnia AirAlps, la stessa che effettuerà, a partire dal prossimo mese di giugno, un collegamento charter settimanale con Foggia. A bordo soprattutto turisti in arrivo sul Gargano da Bolzano.

Aeroporti di Puglia si sta preparando al meglio per affrontare questa che appare come la sfida più difficile nel network di scali regionali.

*“C'è grande soddisfazione per questa operazione - ha sottolineato l'assessore regionale ai trasporti **Mario Loizzo** - un tassello nel mosaico del nostro sistema imprenditoriale e turistico, quest'ultimo dalle potenzialità immense ma non ancora sfruttate al meglio”.*

Al turismo pugliese e della provincia di Foggia in particolare guarda proprio la compagnia veronese, che punta sul mare, sulla natura e sugli itinerari religiosi del Gargano per incrementare il business.

Sull'effetto ostensione pubblica del corpo di San Pio puntano invece gli operatori turistici del Gargano. Il Santo più amato del mondo ha già fatto registrare ottocentomila prenotazioni, il che non si traduce nello stesso numero di turisti, dato che molti pellegrini arrivano a San Giovanni Rotondo al mattino presto per ripartire al massimo il giorno dopo. E' necessario però intercettare quanti magari arrivano per la prima volta sul Gargano anche per visitarlo, oltre che per vivere la sua dimensione spirituale.

L'evento coincide tra l'altro con il novantesimo anniversario della stigmatizzazione permanente, avvenuta a San Giovanni Rotondo il 20 settembre 1918. Anche in questa circostanza verranno organizzate iniziative tra cui un importante convegno internazionale, che porterà a San Giovanni Rotondo i più accreditati studiosi di discipline mediche, umanistiche e teologiche per fare il punto sul mistero delle piaghe del frate, unico sacerdote nella storia a ricevere il dono delle stimmate.

Con l'occasione i pellegrini potranno visitare anche gli altri centri religiosi del Gargano, in primis Monte Sant'Angelo, dove c'è la grotta-santuario di San Michele. Riempire i novemila posti letto di

Sergio DE NICOLA
Giornalista
Direttore Responsabile
Periodico Quadrimestrale on line
ODCEC Foggia

San Giovanni Rotondo è l'obiettivo principale, on deve restare l'unico. L'intera provincia di Foggia, e più in generale la Puglia, devono porsi l'obiettivo di non lasciarsi sfuggire questo straordinario flusso di presenze.


*“Questa festa può divenire davvero una festa di lungo periodo – sostiene frate **Antonio Belpiede**, portavoce dei frati Cappuccini - se la trasformeremo in un cantiere operoso per qualificare l'accoglienza. Anzitutto occorre migliorare le infrastrutture. L'aeroporto di Lourdes non ha nessuna importanza per i voli di linea in Francia, ma è il primo per numero di charter. Il rilancio del Gino Lisa non può che farci felici, dato che i nuovi collegamenti riusciranno finalmente ad avvicinare qui i devoti del Santo, che sono milioni in tutto il mondo”.*

*“Accogliamo con favore – spiega **Stefano Campanella**, direttore di “Teleradio Padre Pio”, l'emittente satellitare dei frati cappuccini che da San Giovanni Rotondo irradia i suoi programmi di fede in tutto il Pianeta - ogni iniziativa che possa agevolare i pellegrini nell'arrivo e nella permanenza a San Giovanni Rotondo. Speriamo in una sinergia tra le istituzioni pubbliche e quelle religiose per un evento di grande portata, sia sotto il profilo dell'affluenza, ma soprattutto dal punto di vista spirituale.”*

Al di là del valore che ognuno di noi vorrà attribuire a questo evento, basterà alzare gli occhi al cielo per vedere scritto il futuro della nostra Capitanata. L'importante a quel punto sarà saperlo leggere.



PERIODICO QUADRIMESTRALE *on line*



ODCEC FOGGIA

Rubriche

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

VERBALE N. 1

L'anno 2008, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 16.00, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata A.R. del 04.01.2008 prot. 3/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Insediamento nuovo Consiglio;
3. Elezioni delle cariche consiliari;
4. Sede nuovo Ordine;
5. Apertura nuovo conto corrente;
6. Dotazione iniziale tesoreria;
7. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

* * * * *

VERBALE N. 2

L'anno 2008, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata A.R. del 31.01.2008 prot. 43/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Determinazione tasse di iscrizione Albo, Elenco Speciale, Praticanti;
3. Determinazione diritti di segreteria, diritti di liquidazione parcelle;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

4. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
5. Assemblea degli iscritti per l'Elezione del Collegio dei Revisori;
6. Esame parcelle per richiesto parere;
7. Corso di preparazione agli esami di stato per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
8. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

* * * * *

VERBALE N. 3

L'anno 2008, il giorno 03 del mese di marzo alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax del 25.02.2008 prot. 96/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione patrimoniale al 31.12.2007 Ordine dei Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri;
3. Determinazione quote associative di iscrizione Albo, Elenco Speciale;
4. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
5. Esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
6. Richiesta nomina d'arbitro Sig.ra *****;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

7. Richiesta rateizzazione quote associative arretrate Sig.ra*****;
8. Esposto Sig. *****;
9. Schema strutturale Commissioni consultive e Rivista periodica;
10. Master MISEA-RA – Università degli Studi, Facoltà di Economia di Foggia – richiesta collaborazione e sostegno;
11. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

* * * * *

VERBALE N. 4

L'anno 2008, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax del 12.03.2008 prot. 143/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione patrimoniale al 31.12.2007 Collegio dei Ragionieri e determinazione quota parte del patrimonio netto a debito o a credito degli iscritti di ciascuna categoria;
3. Determinazioni in merito all'Assemblea per l'approvazione dei c/consuntivi 2007 Ordine Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri e del c/preventivo 2008;
4. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
5. Nota MIUR - designazione terne per gli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

6. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;

7. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

* * * * *

VERBALE N. 5

L'anno 2008, il giorno 03 del mese di aprile alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax del 27.03.2008 prot. 185/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Bilancio consuntivo anno 2007 Ordine dei Dottori Commercialisti;
4. Bilancio consuntivo anno 2007 Collegio dei Ragionieri;
5. Bilancio preventivo anno 2008 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
6. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;

7. Esame esposto Sigg. ***** – determinazioni;

8. Stato disponibilità pervenute per Commissioni consultive area culturale;

9. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

* * * * *

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

VERBALE N. 6

L'anno 2008, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax del 09.05.2008 prot. 259/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Esame parcelle per richiesto parere;
4. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
5. Iscritti morosi – determinazioni;
6. Reintegrazione iscritto moroso;
7. Richiesta somme per mancato preavviso contratto di locazione C.so Cairoli, 33 - Foggia;
8. Esame esposto Sigg. ***** – relazione del Presidente;
9. Note di trasmissione ex art. 39, co. 2° D.Lgs. 241/97 e succ. modific. Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia – determinazioni;
10. Proposta di protocollo di intesa per la diffusione dell'istituto di conciliazione – C.C.I.A.A. Foggia;
11. Comunicazioni trimestrali obbligatorie alla Cassa di Previdenza - determinazioni;
12. Richiesta patrocinio e collaborazione ai master di I livello in: *“Business Administration”* e *“Management dell'innovazione e dei progetti”* – Facoltà di Economia - Università degli Studi di Foggia -

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

Dipartimento di Scienze Economiche-Aziendali, Giuridiche,
Merceologiche e Geografiche ;

13. Richiesta patrocinio e riconoscimento crediti formativi del Master in
“*Diritto Tributario e Consulenza d’Impresa – Diritto processuale
Tributario III edizione – a.a. 2008/2009*” – Facoltà di Economia –
Università degli Studi di Foggia – Cattedra di Diritto Tributario ;
14. Richiesta patrocinio e contributo al Master “*Diritto delle Banche, dei
Mercati Finanziari e delle Assicurazioni*” - Facoltà di Economia -
Università degli Studi di Foggia;
15. Istituzione Commissioni consultive e nomina componenti;
16. Rivista periodica - determinazioni;
17. Varie ed eventuali.
- *Omissis* -

* * * * *

VERBALE N. 7

L’anno 2008, il giorno 05 del mese di giugno alle ore 16.30, presso la
sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di
convocazione a mezzo fax del 29.05.2008 prot. 300/08, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione,
cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per
compimento di tirocinio;
3. Richiesta somme per mancato preavviso contratto di locazione C.so
Cairolì, 33 – Foggia – aggiornamento del Presidente;
4. Esame parcelle per richiesto parere;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

5. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
6. Istituzione Commissioni consultive e nomina componenti;
7. Rivista periodica - determinazioni;
8. Richiesta nomina arbitro Sig.ra *****;
9. Varie ed eventuali.

Omissis -

* * * * *

VERBALE N. 8

L'anno 2008, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax del 18.06.2008 prot. 340/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iniziative in memoria del collega Costanzo Iorio;
3. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
4. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
5. Predisposizione Albo Unico - determinazioni;
6. Nota della Rag. ***** – determinazioni;
7. Note dell'Agenzia delle Entrate di Puglia – relazione del Consigliere Merlicco;
8. Istituzione Commissioni consultive, nomina componenti ed approvazione regolamento;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

9. Varie ed eventuali.

Omissis -

* * * * *

VERBALE N. 9

L'anno 2008, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax del 18.07.2008 prot. 430/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
4. Esame ordinanza disciplinare Comitato per la Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici – Tribunale Ordinario di Foggia – del 17.04.2008, ns/prot. n. 423 del 14.07.2008 – determinazioni;
5. Esame note di trasmissione atti Tribunale Ordinario di Lucera del 27.06.2008 ns/prot. nn. 407-408-409-410-411 del 07.07.2008 – determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

Omissis -

* * * * *

VERBALE N. 10

L'anno 2008, il giorno 8 del mese di settembre alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

di convocazione a mezzo fax in data 01.09.2008 prot. 489/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
4. Esame ordinanza disciplinare Comitato per la Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici – Tribunale Ordinario di Foggia – del 17.04.2008, ns/prot. n. 423 del 14.07.2008 – determinazioni;
5. Esame note di trasmissione atti Tribunale Ordinario di Lucera del 27.06.2008 ns/prot. nn. 407-408-409-410-411 del 07.07.2008 – relazione del Presidente;
6. Aspetti organizzativi incontro con il Presidente CNDCEC dott. Claudio Siciliotti – determinazioni;
7. Rinnovo tesserini di riconoscimento iscritti – smart cards – determinazioni;
8. Rinnovo timbri sigillo professionale – determinazioni;
9. Varie ed eventuali.

Omissis –

* * * * *

VERBALE N. 11

L'anno 2008, il giorno 7 del mese di ottobre alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

convocazione a mezzo fax in data 29.09.2008 prot. 555/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
4. Note della C.N.P.A.D.C. prot. nn. 004522 e 013756 – verifica della sussistenza condizioni di incompatibilità;
5. Aggiornamento situazione iscritti morosi – determinazioni;
6. Nota del CNDCEC prot. n. 8745 – Conferenza annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – designazione delegati;
7. Proposta di convenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Foggia – ns/prot. n. 543/08 del 23.09.2008;
8. Proposta Eventi formativi periodo ottobre – dicembre 2008 da parte della Commissione Formazione Professionale Continua – relazione del consigliere delegato Laurino;
9. Logo ODCEC di Foggia – determinazioni;
10. Acquisto mobili per sede Ordine;
11. Nomina Presidente Commissione “Università, CCIAA ed Associazione di categoria, Enti locali, Istituti bancari” a seguito dimissioni;
12. Varie ed eventuali.

Omissis –

* * * * *

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

VERBALE N. 12

L'anno 2008, il giorno 4 del mese di novembre alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 29.09.2008 prot. 555/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Bilancio preventivo anno 2009;
4. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
5. Esame parcelle per richiesto parere;
6. Note della C.N.P.A.D.C. prot. n. 019112 del 14.10.2008 – verifica della sussistenza condizioni di incompatibilità;
7. Nota del Comune di Foggia prot. n. 80616 del 09.10.2008 – determinazioni;
8. Note di trasmissione atti Tribunale Ordinario di Lucera del 10.10.2008 ns/prot. n. 604 del 17.10.2008 – determinazioni;
9. Note di trasmissione atti Tribunale Ordinario di Lucera del 10.10.2008 ns/prot. n. 605 del 17.10.2008 – determinazioni;
10. Autodenuncia ns/prot. n. 617 del 22.10.2008 – determinazioni;
11. Polizza assicurativa TFR dipendenti provenienza Collegio dei Ragionieri – determinazioni;
12. Richiesta di convenzione per il riconoscimento di crediti universitari da parte della Libera Università degli Studi San Pio V di Roma;
13. Varie ed eventuali.

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

Omissis –

* * * * *

VERBALE N. 13

L'anno 2008, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 12.00, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 12.11.2008 prot. 690/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione dei Consiglieri Di Spaldro e Rana;
4. Esame parcelle per richiesto parere;
5. Note di trasmissione atti Tribunale Ordinario di Lucera del 10.10.2008 ns/prot. n. 604 del 17.10.2008 – relazione del Presidente;
6. Note di trasmissione atti Tribunale Ordinario di Lucera del 10.10.2008 ns/prot. n. 605 del 17.10.2008 – relazione del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

Omissis –

* * * * *

VERBALE N. 14

L'anno 2008, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 05.12.2008

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

prot. 812/08, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Audizione iscritti morosi ai sensi dell'art. 50 co. 7 D.Lgs. 139/05;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
4. Reintegrazione iscritto moroso;
5. Situazione iscritti morosi anno 2008 - determinazioni;
6. Esame parcelle per richiesto parere;
7. Aggiornamento esame parcelle per richiesto parere – relazione del Presidente;
8. Nota dell'Associazione onlus A.G.A.P.E. prot. n. 526 del 15.09.2008 – determinazioni;
9. Nota dell'Avv. ***** prot. n. 693 del 13.11.2008 – determinazioni;
10. Note di trasmissione ex art. 39, co. 2° D.Lgs. 241/97 e succ. modific. Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia – relazione del Presidente;
11. Procedimento disciplinare a carico di *****: relazione del Presidente sulla espletata istruttoria;
12. Modifica del CNDCEC al regolamento di Formazione Professionale Continua – determinazioni;
13. Corso di preparazione agli esami di stato per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
14. Proposta convegno anno 2009 della Commissione Studi “Diritto comunitario e fiscalità internazionale”;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

15. Richiesta di istituzione nuova Commissione per l'organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali, ludiche e benefiche;
16. Logo ODCEC di Foggia;
17. Varie ed eventuali.

Prot. n. 23/08

Foggia lì, 21.01.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro domicili

Oggetto: **Martedì 29 gennaio - ore 9,00 - 13,30 / 14,30 - 17,00 - Evento formativo “Telefisco 2008 e le altre novità per imprese e professionisti”.**

Caro collega,

con la presente, mi prego trasmetterti, in allegato, il programma relativo all'evento di cui all'oggetto, diffuso in diretta attraverso il net satellitare MAP, realizzato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, in accordo con il Sole24Ore.

Il predetto evento è stato organizzato anche presso le sedi di Cerignola, Manfredonia e San Severo come da programmi allegati, e dà diritto a n. 6 Crediti Formativi Professionali (CFP).

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
29.01.2008 09.00 – 13.30 14.30 – 17.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <u>Diretta</u>	<i>v. programma allegato alla e-mail</i>	6
29.01.2008 09.00 – 13.30 14.30 – 17.00	San Severo – Auditorium Parrocchia Sacra Famiglia Via Padre Matteo D’Agnone ex Via Fortore	Videoconferenza <u>Diretta</u>	“	“
29.01.2008 09.00 – 13.30 14.30 – 17.00	Cerignola – Sala Auditorium Ist. Tec. Agr.	Videoconferenza <u>Diretta</u>	“	“
29.01.2008 09.00 – 13.30 14.30 – 17.00	Manfredonia – Auditorium Regiohotel Manfredi	Videoconferenza <u>Diretta</u>	“	“

Presso la sede dell’Ordine di Foggia, per motivi organizzativi (limitata disponibilità di posti) dovrai prenotarti per una delle tre giornate di programmazione dell'evento formativo (29 gennaio [Diretta] – 30 - 31 gennaio 2008 [repliche]), mediante comunicazione telefonica presso la segreteria (0881 - 725612) e/o e-mail (odcfoggia@tiscali.it).

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere


TELEFISCO 2008

Martedì 29 gennaio

Ore 9,00 - 13,30 / 14,30 - 17,00

LA FINANZIARIA 2008 E LE ALTRE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Programma

Ore 9.00

Apertura dei lavori

Ferruccio de Bortoli – Direttore de Il Sole 24 ORE

Vincenzo Visco – Viceministro dell'Economia e delle Finanze

Claudio Siciliotti – Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Francesco Distefano – Vice Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Ore 9.20

Fabrizio Carotti – Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali

Gli immobili: l'Ici, gli sconti per ristrutturazioni e risparmio energetico e le altre novità

Angelo Busani

L'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale, la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Gian Paolo Tosoni

Il regime fiscale per i contribuenti minori e l'opzione Ires per le società di persone

Dario Deotto

Il taglio all'aliquota Ires e la nuova base imponibile

Roberto Lugano

Ore 11.50

Massimo Romano - Direttore Agenzia delle Entrate

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 12.15

Le modifiche al consolidato fiscale e alle operazioni straordinarie

Primo Ceppellini

Le società di comodo e lo scioglimento agevolato

Luca Gaiani

Ore 13.10

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 13.30

Chiusura dei lavori del mattino

Ore 14.30

Apertura dei lavori del pomeriggio

Gli effetti delle modifiche Ires sui bilanci

Franco Roscini Vitali

Il nuovo regime della fiscalità internazionale

Marco Piazza

L'Irap: la riduzione dell'aliquota e il nuovo imponibile

Raffaele Rizzardi

Misure antielusione, antielusione e le novità dell'antiriciclaggio

Benedetto Santacroce

L'Iva: il reverse charge e le altre novità

Renato Portale

Ore 16.25

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 17.00

Chiusura dei lavori

pippo

Da: "Ordine Dott. Comm." <odcfoggia@tiscali.it>
Data invio: venerdì 29 febbraio 2008 13.54
Oggetto: Seminario: "Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti"

Prot. n. 107/08
Foggia lì, 29.02.2008

Carissime Colleghe e Colleghi,

ho il piacere di comunicarvi che **sabato 8 marzo ore 10.30** presso la nostra sede, il **dott. Antonio Pastore, Presidente Nazionale della C.N.P.A.D.C.**, ci aggiornerà su un argomento di primario interesse per tutti noi, la cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, illustrandone le prospettive ed evoluzioni.

La partecipazione all'incontro vi consentirà l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi obbligatori**.

Un cordiale saluto.

Il Presidente
Marisa Cavaliere

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

Via gen. A. Torelli, 15/A
71100 FOGGIA FG
Tel/fax: 0881.725612
Sito: www.odcfoggia.it
@: odcfoggia@tiscali.it

ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione riservate e coperte da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, sappiate che divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono severamente vietate. Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto.

ATTENTION! This communication contains private and confidential information; if you are not the addressed of this transmission please know that the spreading, distribution or reproduction are stricly forbidden. Should you receive this communication by mistake, please call us and cancel the message received.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2008

presso

SALA CONFERENZA
"ISTITUTO TECNICO AGRARIO G.PAVONCELLI"
CORSO SCUOLA AGRARIA, 1
71042 CERIGNOLA (FG)

VENERDÌ 29 FEBBRAIO 2008

dalle ore **09.00** alle ore **13.00**

Interverranno in veste di relatori:

Dr. Walter Capaldi

Capo settore *Documentazione Fiscale*
Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

Rag. Biagio Lombardo

Responsabile Linea Fiscale SeaSoft Spa

Presieduto da:

Dr.ssa Marisa Cavaliere

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Foggia

Rag. Franco Maldera

Presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Foggia

Organizzato con il patrocinio di:



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Foggia



Ordine dei Consulenti
del lavoro di Foggia

L'evento è organizzato in collaborazione con :



*La Sisco Service è lieta di presentare
alla S.V. il convegno sul tema*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 92/08

Foggia li, 19.02.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro domiciliOggetto: **Videoconferenza MAP del 28.02.2008.**

con la presente, mi prego trasmetterti il programma della Videoconferenza MAP del **28.02.2008**, con le relative repliche, approvato dal Consiglio Nazionale.

Presso la sede dell'Ordine di Foggia, per motivi organizzativi (limitata disponibilità di posti) dovrai prenotarti per una delle due giornate di programmazione dell'evento formativo (28 febbraio [Diretta] – 04 marzo mattina [replica] - 04 marzo pomeriggio [replica]), mediante comunicazione telefonica presso la segreteria (0881 - 725612) e/o e-mail (odcfoggia@tiscali.it).

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
28.02.2008 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <u>Diretta</u>	<i>v. programma allegato pagina successiva</i>	3
04.03.2008 09.30 – 12.30	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <u>Replica</u>	“	“
04.03.2008 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	“	“	“
12.03.2008 15.00 – 18.00	Manfredonia – Sala Auditorium - Università degli Studi di Foggia – Via S. Lorenzo, 47	“	“	“
12.03.2008 15.30 – 18.30	San Severo – I.T.C. “A. Fraccacreta” – Via Adda, 2	“	“	“
07.03.2008 16.00 – 19.00	Cerignola – I.T.C. “D. Alighieri” – Via Gentile, 4	“	“	“
13.03.2008 15.30 – 18.30	Vieste – Liceo Polivalente – Località Macchia di Mauro	“	“	“

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere

N.B. **Per l'evento del 28.02.2008**, gli interessati potranno acquistare il quaderno MAP n. 36 dal titolo **“Il bilancio d'esercizio 2007. Novità nella redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni collegate”**, **da prenotare entro il 21.02.2008.** Il costo è di euro 18/copia.

Il programma dell'evento è il seguente:

**Il Bilancio 2007: evoluzioni normative
Elenco Materie FPC C1**

Diretta MAP, giovedì 28 Febbraio 2008

(dalle ore 15,00 alle ore 18,00)

Coordinatore: **Alessio Berardino**

<i>Dalle</i>	<i>Alle</i>	<i>Relatore</i>	<i>Argomenti</i>
15.00	15.02	Alessio Berardino (Ordine di Torino)	Introduzione della diretta.
15.02	15.27	Gianluca Cristofori (Ordine di Verona)	Il rapporto tra il bilancio e le norme fiscali
15.27	15.50	Donatella Busso (Università di Torino)	<ul style="list-style-type: none">• L'informativa nel bilancio ed in nota integrativa sugli strumenti finanziari derivati• La valutazione delle commesse pluriennali a SAL
15.50	16.10	Giuseppe Chiappero (Ordine di Torino)	Principi generali del bilancio sociale nelle imprese
16.10	16.35	Emanuela Fusa (Ordine di Milano, pubblicista)	Riflessioni ed esempi sulla applicazione comparata tra i principi contabili nazionali e IAS
16.35	17.00	Gianluca Cristofori Donatella Busso Giuseppe Chiappero Marco Pomaro (Ordine di Torino)	Forum su: Novità del bilancio 2007 e bilancio sociale
17.00	17.25	Marco Venuti (Coordinatore area tecnica e Segretario dei Comitati OIC)	OIC 5 Bilanci di liquidazione
17.25	18.00	Lucia Starola (Ordine di Torino) Mario Boella (Presidente Assirevi) Marco Venuti Alessio Berardino	Forum su: Le sanzioni per il revisore, IAS: problemi applicativi
18.00			Chiusura

CORSO DI AGGIORNAMENTO

FOGGIA APRILE 2008

Contenzioso tributario

MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

Le disposizioni normative che attengono ai conflitti in materia di tributi, anche locali, tra i soggetti passivi e le amministrazioni titolate, necessitano di costante rivisitazione ed aggiornamento da parte degli operatori e dei consulenti che sono costantemente esposti ad onerosi compiti e gravose responsabilità riconducibili alla complessità delle attività e procedure richieste dalla materia.

Occorre, dunque, conoscere approfonditamente la materia per rispondere alle esigenze ed agli interessi dei clienti o delle amministrazioni rappresentati in nome dei quali professionalmente si agisce.

Il percorso formativo e di aggiornamento, che con il presente corso viene proposto, risponde alle necessità di approfondimento in maniera semplice, pratica, esauriente e dettagliata.

Il Corso è legalmente riconosciuto dall'Amministrazione provinciale di Foggia che ne ha autorizzata l'esecuzione con determinazione dirigenziale n. 2351 del 30/07/2007

TEMI DEL CORSO

Introduzione e note operative;
Imposte indirette: presupposti soggettivi ed oggettivi;
Imposte dirette: presupposti soggettivi ed oggettivi;
Tributi locali: presupposti soggettivi ed oggettivi;
Accertamenti;
Oggetto della giurisdizione tributaria;
Competenze per il territorio;
Le parti e la loro capacità di stare in giudizio;
Assistenza tecnica;
Spese del giudizio;
Comunicazioni notificazioni;
Ricorso;
Costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente;
Trattazione della controversia in Camera di Consiglio o in pubblica udienza;
Decisione della controversia;
Sospensione dell'atto impugnato;
Conciliazione giudiziale;
Giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale;
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale;
Ricorso per Cassazione;
La revocazione;
L'esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie;
Giudizio di ottemperanza.

ORGANIZZAZIONE, PARTNERS E PATROCINI

Soggetto promotore: Totaconsulting Sas, azienda con certificazione di qualità ISO:2000 nel campo della formazione.

Patrocini - partners: Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della Circostrizione di Foggia; Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia.

Alla fine del corso, ai corsisti che non hanno superato il limite di assenze consentito (30%) sarà rilasciato certificato delle acquisite competenze valido a tutti gli effetti di legge, previa verifica finale. La partecipazione al corso consente l'acquisizione dei crediti formativi ai Consulenti del lavoro.

DOCENTI

Esperti professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di contenzioso tributario.
Componenti di Commissioni tributarie.

TARGET

Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro, Avvocati e Procuratori legali, Amministratori e funzionari degli Enti locali, diplomati o laureati.
Numero massimo previsto di partecipazione al corso: 30 unità. Nel caso pervenga un numero di domande superiore al numero previsto sarà data precedenza ai richiedenti secondo l'ordine e cronologico di arrivo dell'iscrizione.

DURATA DEL CORSO

Durata complessiva del corso 80 ore, di cui 60 teoriche, 20 di stage destinate alle esercitazioni pratiche.
Le lezioni si terranno nei giorni feriali a partire dal mese di aprile 2008 presso la Sede dei Consulenti del Lavoro di Foggia, sita in Via Della Rocca n° 38, secondo calendario ed orari che saranno successivamente concordati e comunicati.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, contenenti le generalità del richiedente e/o dell'ente locale di provenienza, si ricevono via fax al n° 0881 662993 o all'indirizzo di posta elettronica totaconsulting@tiscali.it entro e non oltre il 25 marzo 2008.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è fissata in complessivi € 500,00 (oltre Iva se dovuta) ed è comprensiva di tutto il materiale didattico che verrà fornito.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione mediante bonifico bancario intestato a:
TOTA Consulting s.a.s. di A. Tota
Poste Italiane - Filiale di Foggia
Viale XXIV Maggio 28/30 - 71100 Foggia
IBAN. IT - 43 - J - 07601 - 15700 - 000078415635
Inviando copia della ricevuta del versamento tramite e-mail o fax 0881 662993

DIREZIONE

Dott. Cav. Angelo Colangelo
Dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti.



ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale di Foggia

Il Consiglio Provinciale dell' Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Foggia
con l'intervento del gruppo
ALLIANZ BANK

Allianz  **Bank**
Financial Advisors



e con la collaborazione
dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di Foggia

**ORGANIZZA UNA GIORNATA DI STUDIO E DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
SUL TEMA**

**OBBIETTIVO: PREVIDENZA COMPLEMENTARE
APPROFONDIMENTI E NOVITA' DELLA NORMATIVA**

FOGGIA 5 marzo 2008

Ore 9,00 -- 13,00

Salone Cassa Edile di Capitanata

Viale Ofanto – angolo Corso del Mezzogiorno

Programma:

registrazione dei partecipanti

saluto degli organizzatori

*1' relazione : La nuova normativa della Previdenza complementare
relatore Diego Brivio - Specialista di prodotto AllianzBank F.A.*

*2' relazione : La gestione del TFR: novità operative
relatore Matteo Robustelli - Consulente del Lavoro*

*Le condizioni commerciali offerte da Allianz Bank ai professionisti
Umberto Parisi - Financial Advisors*

Quesiti ai relatori

Conclusione dei Lavori

L'evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria



BUREAU VAN DIJK
ELECTRONIC PUBLISHING

Finestra sull'Ordine

in collaborazione con



CONSTITUTO PER L'INDIRIZIONE E L'AMMINISTRAZIONE
EDIZIONE 1994/1995 - EDIZIONE 1996/1997 - EDIZIONE 1998/1999
EDIZIONE 2000/2001 - EDIZIONE 2002/2003



CREDITO E FINANZA PER LE PMI

Foggia, 12 Marzo 2008

Università degli Studi di Foggia, Aula 6
Via Caggese, 1
Foggia

L'evento è inserito nel programma di formazione continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia

15.30 Registrazione partecipanti

16.00 Saluti:

Prof. Filippo Reganati – Preside della Facoltà di Economia – Università degli Studi di Foggia

Prof. Nunzio Angiola – Professore Ordinario di Economia Aziendale – Università degli Studi di Foggia

16.15 Dinamica aziendale ed equilibrio finanziario nella prospettiva della creazione del valore

Prof. Mauro Romano – Professore Associato di Economia Aziendale – Università degli Studi di Foggia

16.45 ACMI Il valore che l'associazione può portare ai propri associati e alle aziende

Dott. Daniele Franciosi – Consigliere Direttivo ACMI – Credit Manager Collistar

17.15 Credit Management: il percorso di Natuzzi

Dott. Vito Orazio Favale – Natuzzi Spa

17.45 Strumenti e mercati per il finanziamento delle PMI

Dott. Carlo Bettonica – Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza

18.15 Conclusioni e domande

Cocktail

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
marketing.italy@bvdep.com Tel.0243982277

La partecipazione è gratuita



Con il Patrocinio di

Finestra sull'Ordine



Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Foggia e della B.A.T.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Foggia e Lucera

hanno il piacere di invitarLa ad una giornata di studio

SABATO 19 APRILE 2008

dalle ore **9,00 alle 14,00** presso l'“**AUDITORIUM**” dell' Istituto Tecnico Agrario di Cerignola,
Corso Scuola Agraria – 71042 Cerignola (FG)

inerente il seguente argomento :

Bilancio e Unico 2008: Relatore Dr. Carlo Oneto, Dottore Commercialista Pubblicista.

Evento presieduto da:

Cavaliere dr.ssa Marisa - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Foggia

Venditti dott. Michele - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lucera

Maldera rag. Francesco - Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia

De Crescenzo rag. Maria Grazia - Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della B.A.T.

La giornata di studio è **VALIDA AIFINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE** (5 ore).

La partecipazione è libera e gratuita, parcheggio gratuito e custodito.

Programma

ORE 08,30 : Coffee Break

ORE 09,00 : Apertura dei lavori con saluto di benvenuto dai rispettivi Ordini.

ORE 09,15 : Bilancio e Unico 2008: a cura del Dr. Carlo Oneto;

ORE 11,30 : Coffee break


ORE 13,00 : Dibattito, con domande e risposte con il relatore;

ORE 14,00 : Fine Lavori.

Come arrivare:

Dalla Statale 16 uscita “Cerignola Scuola Agraria” .Proseguire per Corso Scuola Agraria per circa 500 mt. Arrivo .

Per eventuali informazioni sull'evento, contattare l'ufficio di Segreteria della Abaco Informatica :
0885 – 417555 (Sig.ra Brancaccio Maria) .



master universitario di I livello

"STRATEGIE D'IMPRESA E RUOLO DEI POLICY-MAKER NEL RILANCIO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI"

master universitario di I livello

"NETWORK DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA COMPETITIVITA' E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE"

CONVEGNO - TAVOLA ROTONDA

15 Aprile 2008 ore 14,30

AULA MAGNA Facoltà di Giurisprudenza

Saluti

prof. Antonio Muscio Magnifico Rettore Università di Foggia

prof. Filippo Reganati Preside Facoltà di Economia Università di Foggia

prof. Nunzio Angiola Direttore Scientifico dei due Master PIT4

dott.ssa Marisa Cavalliere Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Foggia

Relazioni introduttive

prof. Tiziano Onesti Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Roma Tre Strumenti e strategie di sviluppo del valore pubblico locale: l'esperienza dai piani strategici territoriali.

prof. Nunzio Angiola Direttore Scientifico dei due Master PIT4 Enti locali e generazione del valore: un ruolo tutto da scoprire.

Coffee break

Tavola Rotonda

Chairman: prof. Tiziano Onesti

Intervengono:

dott.ssa Rosa Dimita Dirigente Servizio Attività Produttive Provincia di Bari

dott. Gianluca Nicoletti Funzionario Murgia Sviluppo S.p.a.

dott. Davide Pellegrino Dirigente Settore Sviluppo Economico Regione Puglia

prof. Filippo Reganati Preside Facoltà di Economia Università di Foggia

prof. Mauro Romano Associato di Economia Aziendale nell'Università di Foggia

dott. Savino Santarella Sindaco Candela, Comune vincitore del premio PIMBY

prof. Marco Tallento Associato di Economia Aziendale nell'Università di Foggia

dott. Andrea Vermaeone Amministratore Delegato Sviluppo Italia Puglia

Conclusioni

prof. Tiziano Onesti Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Roma Tre

"LA GENERAZIONE DEL VALORE NEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI: STRATEGIE, ATTORI, MODELLI"



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 277/08

Foggia li, 19.05.2008

Ai Sigg. iscritti
Loro domicili

Oggetto: **Eventi formativi.**

con la presente, mi prego trasmetterti i programmi dei seguenti eventi, approvati dal Consiglio Nazionale.

MAGGIO

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
26.05.2008 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Teleconferenza organizzata dal CNDCEC	UNICO 2008 <i>Il programma sarà a breve disponibile sul sito www.odcfoggia.it</i>	4

Si precisa che la suddetta teleconferenza sarà trasmessa, in diretta, dalle ore 09.30 alle ore 13.30 sabato 24.05.2008, sul canale 505 di SKY. *In tal caso non sono attribuibili crediti formativi.*

GIUGNO

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
05.06.2008 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza Diretta	UNICO MAP <i>Il programma sarà a breve disponibile sul sito www.odcfoggia.it</i>	3
06.06.2008 10.00 – 13.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza Replica	“	“
10.06.2008 15.00 – 18.00	Manfredonia – Sala Auditorium – Università degli Studi di Foggia – Via S. Lorenzo, 47	“	“	“
10.06.2008 16.00 – 19.00	San Giovanni Rotondo – V.le della Gioventù, 1/M c/o Studio Lotti	“	“	“
11.06.2008 15.30 – 18.30	San Severo – I.T.C. “A. Fraccacreta” – Via Adda, 2	“	“	“
12.06.2008 15.30 – 18.30	Vieste – Liceo Polivalente – Località Macchia di Mauro	“	“	“

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere
Marisa Cavaliere

N.B. *Per l'evento del 05.06.2008*, gli interessati potranno acquistare il Pocket dal titolo “*Antiriciclaggio: normativa e procedura per professionisti ed imprese*”, **da prenotare entro il 28.05.2008.** Il costo è di euro 18/copia.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 528/08

Foggia li, 16.09.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro domiciliOggetto: **Eventi formativi.**

con la presente, mi prego trasmetterti, in allegato, i programmi dei seguenti eventi, approvati dal Consiglio Nazionale.

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
19.09.2008 09.00 – 13.30	Foggia – Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza Largo Papa Giovanni Paolo II - n.1	Convegno	<i>La soggettività passiva nell'Ires</i>	4
DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
25.09.2008 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <u>Diretta</u>	<i>Le operazioni societarie, fiscali e le cessioni di quote: Il dottore commercialista quale "esperto"</i>	3
26.09.2008 10.00 – 13.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <u>Replica</u>	“	“
06.10.2008 15.00 – 18.00	San Giovanni Rotondo – V.le della Gioventù, 1/M c/o Studio Lotti	“	“	“
07.10.2008 15.00 – 18.00	Manfredonia –Sala Auditorium – Università degli Studi di Foggia – Via S. Lorenzo, 47	“	“	“
08.10.2008 15.30 – 18.30	San Severo – I.T.C. “A. Fraccacreta” – Via Adda, 2	“	“	“
09.10.2008 15.30 – 18.30	Vieste – Liceo Polivalente – Località Macchia di Mauro	“	“	“
Data e ora disponibili al più presto sul sito www.odcfoggia.it	Cerignola – I.T.C. “D. Alighieri” – Via Gentile, 4	“	“	“

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere

N.B. **Per l'evento del 25.09.2008**, gli interessati potranno acquistare il Libro MAP n° 39 dal titolo **“Le relazioni dell'esperto nelle operazioni societarie e fiscali”**, **da prenotare entro il 18.09.2008**. Il costo è di euro 18/copia.

**Le operazioni societarie, fiscali e le cessioni di quote: Il dottore commercialista quale
"esperto"**

(Elenco Materie FPC C5)

Diretta MAP, giovedì 25 SETTEMBRE 2008, in diretta dal Teatro Alfieri in Torino

(dalle ore 15,00 alle ore 18,00)

Coordinatore: **Alessio Berardino**

<i>Dalle</i>	<i>Alle</i>	<i>Relatore</i>	<i>Argomenti</i>
15,00		Alessio Berardino (Ordine di Torino)	Introduzione della diretta e coordinamento.
		Luca Tarditi (Consigliere Tesoriere ODCEC Torino)	
Area "fiscale"			
15,05		Maurizio Leo (Onorevole, Presidente Commissione Parlamentare di vigilanza su Anagrafe tributaria)	<ul style="list-style-type: none"> • L'evoluzione del rapporto Fisco/professionista • Nuove problematiche per il professionista nella gestione del rapporto con l'AF
		Benedetto Santacroce (Avvocato in Roma)	
		Berardino, Leo, Santacroce	FORUM e Risposte a quesiti giunti su www.tuttomap.it
Conferimenti societari			
16,00			<i>Scheda grafica introduttiva</i>
		Paolo Moretti (Consigliere delegato CNDCEC)	<ul style="list-style-type: none"> • L'attuazione della Direttiva europea sui conferimenti: lo stato dell'arte • Problematiche operative dell'esperto nelle relazioni di stima sui conferimenti
		Gianluca Cristofori (Ordine di Verona)	
		Pomaro, Moretti, Cristofori	FORUM E Risposte a quesiti giunti su www.tuttomap.it
Nuovi ruoli: la cessione di quote			
17,00			<i>Scheda grafica introduttiva</i>
		Luca Tarditi (Consigliere Tesoriere ODCEC Torino)	La liberalizzazione nella cessione di quote: procedure, casi operativi
		Giampaolo Valente (Segretario generale IRDCEC)	
		Maria Loreta Raso (Registro Imprese)	
		Berardino, Tarditi, Valente, Raso	FORUM e Risposte a quesiti giunti su www.tuttomap.it

FACOLTA' DI ECONOMIA
Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza
Largo Papa Giovanni Paolo II - n .1
Cattedra di Diritto Tributario
19 Settembre 2008

“LA SOGGETTIVITA' PASSIVA NELL'IRES”

Programma Ricerca PRIN 2005

Ore 09.00

Saluto del Magnifico Rettore - Prof. Antonio **Muscio**

Saluto del Preside della Facoltà di Economia – Prof. Filippo Reganati

Saluto dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati, Commercialisti

Moderatore: Prof. Pietro Boria

Professore Ordinario di Diritto Tributario - Facoltà di Economia - Università degli Studi di Foggia

Relatori

prof. Nicola Fortunato

“I soggetti IRES: gli Enti commerciali”

Docente di Diritto Tributario - Facoltà di Economia/Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma/Taranto

prof. Antonio Felice Uricchio

“I soggetti IRES: gli Enti non commerciali”

Professore ordinario di Diritto Tributario - Facoltà di Giurisprudenza- Università degli Studi di Bari

prof. Mario Cardillo

“La nozione di stabile organizzazione. La determinazione della base imponibile degli enti non residenti”.

Professore Associato di Diritto Tributario - Facoltà di Economia - Università degli Studi di Foggia

Coffee break

Dott. Piergiuseppe Lapecorella

“Trust e imposizione”

Dottore commercialista - Pubblicista

prof. Giuseppe Macario

“IRES: problematiche di bilancio in particolare le imposte differite”

Dottore Commercialista – Docente a contratto di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Taranto

Ore 13.30 chiusura dei lavori

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 591/08

Foggia li, 14.10.2008

Ai Sigg. Iscritti

Loro indirizzi

Carissimi colleghi,

Vi segnalo che è stata convocata l'**Assemblea degli iscritti**, in prima convocazione, lunedì 03.11.2008 alle ore 22,30 ed occorrendo, in seconda convocazione, **martedì 04.11.2008 alle ore 10,30 presso la sede dell'Ordine in Foggia alla Via Torelli 15/A**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Elezione di n. 5 delegati Conferenza Annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'11 novembre 2008;**
- 2) Varie ed eventuali.

L'avviso di convocazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 D.Lgs. 139/05, è stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Edizione di Capitanata, nei giorni 10 e 13 ottobre 2008 ed è consultabile sul sito internet www.odcfoggia.it.

A tal proposito Vi preciso che il prossimo 11 novembre alle ore 10,00 si svolgerà a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione, in Via Conciliazione n.4, la prima Conferenza annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Alla manifestazione, disciplinata dal Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio Nazionale approvato il 02.01.2008, potranno partecipare i Presidenti, i Vicepresidenti e tutti i Consiglieri, oltre ad un numero di delegati in ragione del numero degli iscritti, adottando il criterio di cui al comma 9 dell'art. 25 D.Lgs. 139/2005. Al nostro Ordine sono attribuibili n. 5 delegati.

Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento da parte del C.N.D.C.E.C., ad ogni singolo Consiglio dell'Ordine è stata attribuita la facoltà di individuare le modalità più idonee per l'indicazione dei propri delegati.

Il Consiglio dell'Ordine della Circoscrizione del Tribunale di Foggia, nella seduta del 07.10.2008, ha ritenuto opportuno, al fine di garantire che i delegati siano espressione della volontà degli iscritti, rimettere all'assemblea (nelle date del 03 e 04 novembre, rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'elezione dei delegati per la prima Conferenza dell'11.11.2008.

Restando a Vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento in merito, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente

Marisa Cavaliere



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Foggia

Finestra sull'Ordine



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di Foggia

PROTOCOLLO D' INTESA
per la promozione della conciliazione
come strumento per la soluzione stragiudiziale delle controversie

Con il presente protocollo

Tra

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, di seguito semplicemente denominata " Camera di Commercio ", con sede in Foggia , via Dante Alighieri n.27, nella persona del Segretario Generale, dott. Matteo di Mauro

E

L' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Foggia, di seguito semplicemente denominato " l' O.D.C.E.C. " con sede in Foggia , via Torelli n. 15, nella persona del Presidente, dott.ssa Marisa Cavaliere;

PREMESSO

- che la conciliazione è uno strumento di composizione amichevole delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti, guidata da un terzo imparziale, il conciliatore, esperto di tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione;
- che il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti in contrasto a raggiungere un nuovo accordo che ha natura tipicamente contrattuale, il cui contenuto è determinato dalle stesse parti per il soddisfacimento dei reciproci interessi;
- che la Camera di Commercio, a norma dell' art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito il Servizio di Conciliazione per la risoluzione delle controversie fra imprese e fra imprese e consumatori e ne ha disciplinato la relativa procedura con apposito regolamento approvato, da ultimo, dal Consiglio Camerale con delibera n.20 del 18/12/2006;
- che la Camera di Commercio ha assunto numerose iniziative, anche in collaborazione con l' O.D.C.E.C., finalizzate alla diffusione della conoscenza e dell' utilizzo dell' istituto della conciliazione come strumento stragiudiziale di soluzione delle controversie particolarmente

re

g

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia e l'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Foggia

- idoneo a ridurre il contenzioso civile e i relativi costi nonché decisamente utile a rendere più efficiente, trasparente e corretto il funzionamento del mercato;
- che l' O.D.C.E.C. ha più volte manifestato particolare sensibilità sulla materia, per naturale vocazione della relativa attività professionale;
- che tuttavia molto ancora vi è da fare per diffondere la cosiddetta " cultura della conciliazione " affinché l' utilizzo dell' istituto di cui si tratta costituisca normalmente il primo tentativo da esperire per superare il momento conflittuale senza preventivi irrigidimenti e con profitto reciproco;
- che in tal senso, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili possono svolgere un ruolo di primissimo piano, per la peculiarità dell' attività professionale svolta che li pone a stretto contatto con le imprese in qualità di autorevoli referenti in materie economico- giuridiche;
- che il legislatore tende ad estendere l' applicazione dell' istituto della conciliazione riconoscendo lo specifico ruolo delle Camere di Commercio, in particolare nell' ambito delle controversie di natura commerciale;
- che l' auspicato consolidamento dei ricorsi alla conciliazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, anche grazie all' apporto consapevole dei sottoscrittori del presente protocollo, può comportare un rafforzamento delle intese raggiunte;
- Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO DI FORMALIZZARE L' INTESA DI CUI AI SEGUENTI PUNTI:

1. La Camera di Commercio e l' O.D.C.E.C. si impegnano a collaborare per la promozione di una moderna cultura e pratica della conciliazione quale soluzione alternativa delle controversie;
2. L' O.D.C.E.C. si impegna affinché i propri iscritti diffondano presso le imprese da essi assistite la conoscenza e i vantaggi della conciliazione, assistendo, eventualmente, le stesse nelle relative procedure promosse secondo il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio;
3. Il tariffario, relativamente alle spese di conciliazione, è ridotto del 20%, con esenzione del diritto di segreteria; fermo restando il compenso spettante ai conciliatori;
4. L' O.D.C.E.C. si impegna a promuovere tra gli iscritti l' inserimento negli statuti di nuove società, negli adeguamenti di quelle già esistenti e nei contratti commerciali dei propri assistiti clausole che prevedano, come primo tentativo da esperire in caso di controversia, il ricorso a procedure di conciliazione amministrata dalla Camera di Commercio o in alternativa il ricorso alla Camera Arbitrale di Foggia;


PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia e l'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Foggia


5. La Camera di Commercio si impegna a fornire, tramite i propri uffici ogni supporto tecnico-giuridico necessario ai professionisti iscritti all'O.D.C.E.C. in materia di conciliazione;
6. La Camera di Commercio e l'O.D.C.E.C. si impegnano altresì a collaborare nelle iniziative di formazione, approfondimento, studio e divulgazione che avranno ad oggetto la materia della conciliazione e dell'arbitrato, nell'ottica in premessa evidenziata e nell'esigenza di un continuo aggiornamento sulla evoluzione della legislazione al riguardo;
7. L'O.D.C.E.C. si impegna a riconoscere crediti formativi a coloro, tra i propri iscritti, che parteciperanno ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Camera di Commercio;
8. Ai fini di consolidare la collaborazione e monitorare il livello degli impegni assunti e delle altre iniziative da intraprendere congiuntamente, i firmatari del presente protocollo d'intesa concordano di effettuare riunioni di coordinamento con cadenza almeno annuale;
9. Il presente protocollo d'intesa ha validità sino al 31 dicembre 2009, salvo espressa proroga.

Foggia, 27-10-2008

Il Segretario Generale della C.C.I.A.A. Foggia
(Dott. Matteo Di Mauro)



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
(Dott.ssa Marisa Cavaliere)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circonscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 784/08

Foggia li, 28.11.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro indirizziOggetto: **Eventi formativi.**

con la presente, mi prego trasmetterti, in allegato, i programmi dei seguenti eventi:

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
04.12.2008 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza Diretta	<i>La pubblicità dello studio professionale</i>	3 *
10.12.2008 15.30 – 18.30	Cerignola – I.T.C. “D. Alighieri” – Via Gentile, 4	“	“	“
10.12.2008 15.30 – 18.30	San Severo – I.T.C. “A. Fraccacreta” – Via Adda, 2	“	“	“
11.12.2008 15.00 – 18.00	Manfredonia – Sala Auditorium – Università degli Studi di Foggia – Via S. Lorenzo, 47	“	“	“
11.12.2008 15.30 – 18.30	Vieste – Liceo Polivalente – Località Macchia di Mauro	“	“	“
12.12.2008 15.00 – 18.00	San Giovanni Rotondo – V.le della Gioventù, 1/M c/o Studio Lotti	“	“	“

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
09.12.2008 09.30 – 13.00 15.00 – 18.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza Diretta	<i>Conferenza annuale dei Dott. Comm. e degli Esp. Contab. 2008</i>	3 *

Con i migliori saluti.

* La partecipazione all'incontro vi consentirà l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi obbligatori.**

Il Presidente

Marisa Cavaliere

Diretta MAP, giovedì 4 DICEMBRE 2008

***La pubblicità dello studio professionale
Gli aspetti regolamentari, psicologici e organizzativi della comunicazione
pubblicitaria dello studio professionale***

Ora	Relatore	Argomento
15.00	Alessio Berardino (Ordine di Torino)	Introduzione della diretta e coordinamento
15.15	Redazione MAP	Scheda grafica
15.20	Paolo Mascagna (Ordine di Roma)	Regolamento deontologico: opportunità e limiti per la pubblicità dei commercialisti Colloquio/intervista con Elisa Padoan
15.45	Giulia Picchi (Marketude, Consulente ODCEC Milano)	Gli strumenti di comunicazione dello studio professionale
16.15	Sergio Zicari (Akòn, Esperto marketing e comunicazione)	Pubblicità a costo zero: la comunicazione efficace con il cliente
16.45	Paolo Mascagna (Ordine di Roma)	Le esperienze dell'Ordine di Roma in tema di pubblicità. Colloquio/intervista con Elisa Padoan
17.10	Giulia Picchi (Marketude, Consulente ODCEC Milano)	Esempi commentati di comunicazione di studi professionali
17.40	Alessio Berardino	Chiusura Evento

Fine evento: h.17.40

Conferenza Annuale 2008

PRIMA PARTE

Conduce: **Myrta Merlino** (giornalista RAI)

Lettura messaggi di Gianfranco Fini (Presidente Camera dei Deputati) e **Walter Veltroni** (Segretario Partito Democratico)

Intervento di saluto

Gerardo Longobardi (Presidente ODCEC Roma)

Relazione

Claudio Siciliotti (Presidente CNDCEC)

Interventi:

Angelino Alfano (Ministro della Giustizia)

Daniele Molgora (Sottosegretario Ministero Economia e Finanze)

Matteo Colaninno (Ministro ombra per lo Sviluppo Economico)

Antonio Di Pietro (Presidente Italia dei Valori)

Attilio Befera (Direttore Agenzia delle Entrate)

Gilberto Pichetto Fratin (Presidente Commissione Bilancio del Senato)

Alessandro Pagano (Commissione Finanze della Camera dei deputati)

Maurizio Leo (Presidente Comm. Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria)

Michele Vietti (Commissione Giustizia della Camera dei deputati)

Claudio Siciliotti (Presidente CNDCEC)



SECONDA PARTE

Coordinatore:

Giorgio Sganga (Segretario CNDCEC)

**Interventi dei delegati degli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Intervento di chiusura:

Claudio Siciliotti (Presidente CNDCEC)



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circonscrizione del Tribunale di Foggia

Con la collaborazione di:

Unoformat Srl

LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E LA TUTELA DEI CONTRIBUENTI

La materia della riscossione coattiva dei tributi, dopo essere stata progressivamente riformata negli anni, è stata ulteriormente modificata dalla legge Finanziaria 2008.

Il Professionista, in questo contesto, deve essere attrezzato, con una idonea preparazione ad affrontare con mezzi rapidi ed efficaci ogni situazione pregiudizievole degli interessi del proprio assistito, conseguenti ad atti ed attività eventualmente illegittime dell'ente creditore e dell'agente della riscossione.

Foggia, venerdì 28/11/2008

Camera di Commercio di Foggia - Sala Azzurra
Via Dante, 27 - Foggia (FG)

PROGRAMMA

28/11/2008 - Ore 09:00 Registrazione presenti e saluti

MARISA CAVALIERE - Presidente ODCEC Foggia
TIZIANO SPAGNUOLO - Responsabile Unoformat

Ore 09:15 La riscossione coattiva dei tributi e la tutela dei contribuenti

La riforma del sistema della riscossione
Gli atti della riscossione coattiva
I provvedimenti di garanzia dei crediti erariali
Cenni sulle azioni espropriative
La tutela del contribuente in materia di riscossione

Relatore: ANTONIO CEPPARULO - Avv., Ricercatore SSEF, Professore Diritto Tributario 2° Università di Napoli

Ore 13:00 Risposte ai quesiti e chiusura lavori

Note:
Ingresso libero.

PRENOTAZIONE ED ACCESSO AL MATERIALE DIDATTICO dal portale WWW.UNOFORMAT.IT

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria (4 CFP) per:
gli iscritti all'Albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Per maggiori informazioni:
ODCEC Foggia: Tel./Fax 0881725612

Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"

Coordinamento scientifico-didattico
e gestione a cura di:

 **unoformat**

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA PER IL PROFESSIONISTA.

Convegno

Prenotazione
obbligatoria
al sito
www.unoformat.it

SERVIZI cgn
CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE www.cgn.it

CAF **CGN** spa
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 799/08

Foggia li, 04.12.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro domicili

Oggetto: **Eventi formativi.**


con la presente, mi prego trasmetterti, in allegato, i programmi dei seguenti eventi:

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
12.12.2008 09.00 – 13.00	Foggia - Sala Azzurra C.C.I.A.A. Via Dante, 27	Convegno	<i>Antiriciclaggio: guida operativa agli adempimenti dello studio professionale</i>	4

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
16.12.2008 09.30 – 13.00 15.00 – 17.00	Foggia – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza	<i>Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese</i>	6

Con i migliori saluti.

Il Presidente



incontro di mezza giornata

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI IMMEDIATI E OBBLIGATORI PER IL PROFESSIONISTA

ATTRIBUISCE 4 CREDITI
FORMATIVI

Sede e data

mattino 09:00 - 13:00

FOGGIA (FG)
c/o SALA AZZURRA
DELLA C.C.I.A.A.
Via Dante, 27
Foggia

12 dicembre 2008

Quota di partecipazione

Evento GRATUITO

A tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia

Comprensivo del materiale didattico

Sede e Data

Orario: 09:00 - 13:00

FOGGIA (FG) 12 dicembre 2008

c/o SALA AZZURRA
DELLA C.C.I.A.A.
Via Dante, 27
Foggia

Relatori

Emanuele Fisicaro
Componente Commissione Testo Unico Antiriciclaggio
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà consegnata:



• **UNA DISPENSA operativa su:**
"Antiriciclaggio: Gli adempimenti
immediati e obbligatori per il
professionista"

Quota di partecipazione

Evento GRATUITO

A tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Foggia
comprensivo del materiale didattico

Programma

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI IMMEDIATI E OBBLIGATORI PER IL PROFESSIONISTA

L'identificazione del cliente, la segnalazione delle operazioni sospette e le responsabilità per il professionista alla luce del regolamento attuativo e delle indicazioni dell'UIC

L'impatto sull'operatività dei professionisti dei nuovi adempimenti e obblighi di identificazione e registrazione delle informazioni

- L'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa:
 - prestazione professionale e mezzi di pagamento
 - le tipologie di movimenti da registrare
- L'identificazione del cliente:
 - disposizioni generali e deroghe: identificazione diretta, indiretta e a distanza
 - identificazione del Trust e delle fiduciarie
 - problematiche connesse alla valutazione delle "operazioni frazionate" e delle operazioni in contanti
- Registrazione e conservazione delle informazioni: "L'archivio unico informatico" (AUI):
 - costituzione e la gestione dell'AUI secondo le indicazioni tecniche dell'Ufficio Italiano Cambi: modalità e tempi di registrazione delle informazioni richieste
 - modifica, la conservazione e la cancellazione delle informazioni contenute nell'AUI
 - adempimenti antiriciclaggio e rispetto della legge sulla "privacy"
 - "archivio unico informatico" gestito da società esterne: problematiche e responsabilità per il professionista
- Applicazione degli adempimenti antiriciclaggio su operazioni con soggetti esteri

L'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette

- Gli elementi caratterizzanti il "sospetto" dell'operazione: i criteri generali e gli indicatori di anomalia individuati dall'UIC
- Le modalità e i tempi di segnalazione e trasmissione delle "operazioni sospette" all'UIC: analisi dei contenuti delle note descrittive dell'operazione segnalata e dei motivi del sospetto - il "modello tipo" UIC
- L'esclusione dall'obbligo di segnalazione
- Le fattispecie "delittuose" previste dall'art. 648-648 bis e ter del codice penale: la configurazione del reato
- Il configurarsi del reato anche a seguito dell'accumulo di denaro proveniente da delitti tributari:
- dichiarazione fraudolenta e infedele/omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- La configurabilità dei suddetti reati a seguito dei reati societari e dei reati fallimentari

Antiriciclaggio e pratica professionale

- L'impatto dei nuovi obblighi sull'attività di Sindaco: adempimenti e responsabilità
- Gli obblighi di collaborazione attiva per il professionista con le autorità antiriciclaggio
- La riservatezza delle segnalazioni e il segreto professionale
- Antiriciclaggio e indagini bancarie: il possibile utilizzo dei dati e delle informazioni contenute nell'"archivio unico informatico"
- Gli obblighi di formazione e aggiornamento per il professionista e per i propri dipendenti e collaboratori

La normativa antiriciclaggio e lo scudo fiscale: profili sanzionatori e rischi professionali

Le gravi sanzioni per il professionista

- La violazione degli obblighi di identificazione del cliente
- La violazione degli obblighi informativi e di segnalazione alle autorità di vigilanza
- L'omessa istituzione dell'archivio informatico
- La violazione degli obblighi di "collaborazione attiva"

Le Autorità di vigilanza

- I poteri dell'Ufficio Italiano Cambi: l'acquisizione di dati, notizie e documenti
- Il ruolo della Guardia di Finanza: sanzioni, procedure e controlli

Crediti Formativi

L'evento è stato inserito nei rispettivi programmi formativi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia (FG) e quindi fa maturare 4 crediti formativi

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circonscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 871/08

Foggia li, 15.12.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro domicili

Oggetto: **Eventi formativi.**

con la presente, mi prego trasmetterti, in allegato, i programmi dei seguenti eventi:

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
18.12.2008 09.00 – 14.00	Foggia – Università degli Studi di Foggia	Convegno	<i>Valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni pubbliche. Dalla fase della pianificazione alla fase del controllo</i>	5

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
22.12.2008 09.00 – 13.00	Foggia - Sala Azzurra C.C.I.A.A. Via Dante, 27	Convegno	<i>Il D. Lgs. 231/01 e le nuove responsabilità di Sindaci e Revisori</i>	4

Alle ore 13.00 presso la Sala Giunta della C.C.I.A.A. concluderemo con un aperitivo augurale di una lieta Festività Natalizia.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLA FASE DELLA PIANIFICAZIONE ALLA FASE DEL CONTROLLO



Con il patrocinio di:



Regione Puglia



Provincia di Foggia



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Foggia



18
dicembre
2008

CONVEGNO

VALUTAZIONE e CONTROLLO STRATEGICO

AULA MAGNA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Welcome coffee

Ore 10.00 Saluti

Prof. Giuliano Volpe, Magnifico Rettore dell'Università di Foggia

Prof.ssa Isabella Varraso, Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Foggia

On. Antonio Pepe, Presidente della Provincia di Foggia

Dott. Francesco Manna, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale pugliese

Dott.ssa Marisa Cavaliere, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Foggia

Prof. Nunzio Angiola, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Foggia, Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP)

Ore 10.30 Relazioni

Prof. Nunzio Angiola, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Foggia, Direttore dell'Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche Il controllo strategico nel sistema dei controlli interni delle aziende pubbliche

Prof. Cesare Pozzi, Associato di Economia Industriale nell'Università di Foggia La valutazione delle politiche pubbliche: fra pianificazione e controllo strategico

Ore 11.30 Tavola rotonda

Chairman:

Prof. Tiziano Onesti, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Roma Tre

Intervengono:

Prof. Eugenio D'Amico, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Roma Tre

Prof. Luca Del Bene, Associato di Economia Aziendale nell'Università di Pisa

Prof. Antonello Garzoni, Straordinario di Economia Aziendale nell'Università LUM Jean Monnet

Prof. Marco Meneguzzo, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Roma Tor Vergata, Direttore MIMAP Tor Vergata

Prof. Cesare Pozzi, Associato di Economia Industriale nell'Università di Foggia

Prof. Mauro Romano, Associato di Economia Aziendale nell'Università di Foggia

Prof. Alessandro Sarra, Associato di Economia Industriale nell'Università di Chieti-Pescara

Ore 14.00 Conclusioni



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione del Tribunale di Foggia

Con la collaborazione di:

Unoformat Srl

Il D. Lgs. 231/01 e le nuove responsabilità di Sindaci e Revisori

Foggia, lunedì 22/12/2008

Camera di Commercio di Foggia - Sala Azzurra
Via Dante, 27 - Foggia (FG)

PROGRAMMA

22/12/2008 - Ore 09:00 Registrazione presenti e saluti

MARISA CAVALIERE - Presidente ODCEC Foggia
TIZIANO SPAGNUOLO - Responsabile Unoformat

Ore 09:15 Il D. Lgs. 231/01 e le nuove responsabilità di Sindaci e Revisori

Il D. Lgs. 231/01 e la responsabilità degli enti
Modalità, rischi e sanzioni per le società
I modelli organizzativi e le linee guida di Confindustria
L'Organismo di vigilanza e i rapporti con il Collegio sindacale e l'organo amministrativo
Ruolo del Collegio sindacale in merito all'applicazione del D. Lgs. n. 231/01
La semplificazione per gli enti di piccole dimensioni
La responsabilità civile del Collegio sindacale: regole ed applicazioni.
Relatore: Avvocato FLAVIA SILLA - Dottore commercialista - Revisore

Ore 13:00 Risposte ai quesiti e chiusura lavori

Note:
Ingresso libero.

PRENOTAZIONE ED ACCESSO AL MATERIALE DIDATTICO dal portale WWW.UNOFORMAT.IT

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria (4 CFP) per:
gli iscritti all'Albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Per maggiori informazioni:
ODCEC Foggia: Tel./Fax 0881725612
Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"

Coordinamento scientifico-didattico
e gestione a cura di:

 **unoformat**

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA PER IL PROFESSIONISTA.

Convegno

Prenotazione
obbligatoria
al sito
www.unoformat.it

SERVIZI cgn
CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE www.cgn.it

CAF **CGN** spa
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circonscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 26/08

Foggia li, 21.01.2008

*Al Ministero della Giustizia**Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili**Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari**Al Sig. Presidente del Tribunale di Foggia**Loro Sedi***Oggetto: Insediamento Consiglio ed attribuzione cariche istituzionali.**

Si comunica che nella seduta del 14 c.m., in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 art. 66, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Foggia ha provveduto all'insediamento ed all'attribuzione delle seguenti cariche istituzionali:

Presidente	Cavaliere	Marisa
Vice Presidente	Buccino	Alessandro
Segretario	Laurino	Giuseppe
Tesoriere	De Pascale	Silvio

Consiglieri:

Cicerale	Michele
Clemente	Mauro
Di Spaldro	Girolamo
Merlicco	Domenico
Montanino	Antonio
Rana	Antonio
Simone	Michele

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Marisa Cavaliere
Marisa Cavaliere



Ministero dello Sviluppo Economico
 DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
 Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
 Uff. B4 - Già DGCAS
 Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
 Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 0001063 dell' 8-02-2008

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
 ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008.

e, p.c. **ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
 D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del
 commercio, dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA**

CIRCOLARE N. 3615/C

**ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
 cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
 pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed
 artigianato - Servizio 2S Vigilanza enti
90100 PALERMO**

**ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
 GIULIA - Segretariato Generale e Riforme
 istituzionali
 Servizio Affari della Presidenza
 Via Carducci, 6 (3° piano)
34100 TRIESTE**

**ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - Ufficio
 di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO**

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
 Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI**

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 TRENTO**

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.

Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

Via Appia Pignatelli, 62

00178 ROMA

L'utilizzo della modulistica elettronica per l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche ed amministrative si appresta a divenire di utilizzo comune da parte di tutte le tipologie di imprese (individuali, societarie, ecc.) a seguito della imminente operatività delle disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 in tema di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

L'esigenza di adeguare detta modulistica, altresì, a quanto previsto dall'art. 44, commi 8 e ss. del decreto-legge n. 269 del 2003, come introdotti dall'art. 1, comma 374, della legge n. 266 del 2005, in tema di iscrizione agli enti previdenziali, ha indotto questa Amministrazione ad approvare nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Con l'occasione, sono state apportate sostanziali modifiche alle specifiche precedentemente approvate con decreto 30 marzo 2005, volte a semplificare e razionalizzare, ove possibile, la modulistica elettronica realizzata sulla loro base, ma anche, ove necessario, a rendere più completa e dettagliata la base informativa acquisita per il suo tramite.

Le principali modifiche riguardano l'eliminazione di campi, le cui informazioni sono rilevabili da altri documenti allegati alla pratica o già presenti nel registro o nel repertorio, o desumibili dalla firma digitale degli obbligati.

Secondo questa logica sono state eliminate molte delle informazioni descrittive inserite a seguito della riforma del diritto societario, informazioni comunque presenti nello statuto dell'impresa. Generalmente, in sostituzione di tali informazioni, viene richiesta espressamente la presenza delle stesse nello statuto allegato.



Ministero dello Sviluppo Economico
 DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
 Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
 Uff. B4 - Già DGCAS
 Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
 Tel. 0647055304 Fax 06483691

Alcune informazioni sono state eliminate in quanto non espressamente richieste dalle norme vigenti.

I dati anagrafici del notaio stipulante sono stati eliminati e verranno desunti dalle informazioni contenute nella firma digitale dallo stesso apposta alla pratica.

I numeri REA non sono più richiesti obbligatoriamente per le pratiche di modifica delle imprese, in quanto la posizione delle stesse è identificata univocamente tramite il codice fiscale, sia per l'identificazione della localizzazione sede, che per le plurilocalizzate.

Sono state inserite nuove informazioni, quali, ad esempio, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, o informazioni precedentemente non individuabili puntualmente, come ad esempio la sigla identificativa dell'impresa.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, è stata modificata la gestione del trasferimento di sede tra diverse province. Tale adempimento sarà effettuato mediante un modello di modifica piuttosto che, come avveniva in precedenza, mediante un modello di iscrizione che obbligava l'utente all'integrale rappresentazione di tutte le informazioni. Automatismi del registro permetteranno di recuperare presso la camera di destinazione le informazioni già iscritte nella camera di provenienza.

Al fine di migliorare e razionalizzare l'acquisizione delle informazioni, si è ampliato l'utilizzo della gestione delle occorrenze, per acquisire in maniera puntuale informazioni plurime, ma con la medesima struttura.

Ove possibile, si sono eliminate ridondanze di informazioni, valorizzando la presenza di informazioni omogenee, o accorpando alcuni riquadri, come ad esempio quelli degli strumenti finanziari o della cancellazione delle società o delle cariche e qualifiche.

In particolare, è stato eliminato il modulo SE (sede secondaria), che sarà sostituito, nell'utilizzo, dal modulo UL (ora dedicato, in generale, alle localizzazioni dell'impresa).

Allo scopo di aumentare il grado di sicurezza di alcuni automatismi e al tempo stesso semplificare l'inserimento delle informazioni da parte dell'utente, è stato richiesto di specificare se le informazioni presentate siano ad integrazione o in sostituzione di quelle già presenti in archivio.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Per migliorare la qualità dei dati resi disponibili attraverso il registro, è stato previsto l'aggiornamento di alcune informazioni che l'utente dichiarava, in precedenza, solo in fase di prima iscrizione, ma di particolare interesse per le imprese e per il monitoraggio dei flussi economici, quale, ad esempio, il numero degli addetti dell'impresa.

Una particolare attenzione è stata posta nell'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività dell'impresa. Si è dato modo all'utente di specificare le diverse tipologie primarie e secondarie delle attività esercitate e di puntualizzare le corrispondenti date di inizio e variazione. Si è standardizzata la medesima modalità di esposizione su tutti i moduli interessati, con conseguenti vantaggi per la qualità e precisione delle informazioni e per la linearità della fase istruttoria e semplicità degli automatismi di caricamento.

In quest'ambito merita un richiamo specifico l'attenzione rivolta all'attività prevalente dell'impresa, al fine di farle recuperare quella valenza per tutto il territorio nazionale particolarmente necessaria per l'attendibilità delle informazioni erogate dal registro.

Analoga rilevanza va data all'aggiornamento e razionalizzazione dei codici delle tabelle, finalizzato anch'esso al miglioramento della qualità informativa, all'adeguamento normativo, allo snellimento delle operazioni di codifica da parte dell'utente e di istruttoria da parte della camera, grazie all'eliminazione di codici ambigui, ridondanti, obsoleti o di uso interno dell'Ufficio.

Si è provveduto ad aggiornare il tracciato del modulo CF (comunicazioni relative alle procedure concorsuali), per le comunicazioni informatiche o telematiche dai tribunali al registro delle imprese previste dalla riforma del diritto fallimentare.

La medesima riforma del diritto fallimentare prevede che determinati soggetti possano effettuare alcuni adempimenti nei confronti del registro: questi sono gestiti con nuovi riquadri per le imprese individuali, e con l'aggiunta di specificazioni per le società.

In ossequio, infine, alle disposizioni sopra richiamate in tema di presentazione delle denunce previdenziali presso l'ufficio del registro delle imprese, sono stati previsti appositi riquadri nonché un nuovo modulo (intercalare AA) per l'acquisizione delle informazioni previdenziali commerciali e artigiane.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

In relazione a quanto precede, si invitano codeste Camere di commercio a dare la massima diffusione alle istruzioni in parola tra gli utenti del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche ed amministrative, in modo che gli stessi possano disporre all'atto della compilazione dei relativi moduli.

La presente circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è disponibile nel sito web dello scrivente Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Aldo Mancurti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 76/08

Foggia li, 12.02.2008


Ai sigg. Praticanti**Loro domicili****Oggetto: Corso praticanti 2008.**

Con la presente, mi prego informarti che nei mesi di marzo, aprile e maggio, presso la sede *dell'Ordine di Foggia - Via gen. Torelli 15/A* - avrà inizio il corso di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

La quota di partecipazione al corso in oggetto è di €300,00; ti informo, altresì, che il corso prevede un numero massimo di 60 partecipanti e che l'ammissione allo stesso avverrà sulla base dell'ordine di iscrizione e del contestuale pagamento della quota di iscrizione e sarà consentita sino al completamento del numero massimo previsto di partecipanti.

Per esigenze organizzative, ti invito a far pervenire, presso la segreteria dell'Ordine, una tua eventuale adesione, entro il **29.02.2008**.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Marisa Cavaliere




Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
 Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica
 Ufficio B3 Ex DGCAS -
 Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
 Tel. 06/47055353 Fax 06/483691

Ministero Sviluppo Economico
 Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
 USCITA - 13/02/2008 - 0001335



ALL'UNIONCAMERE PIEMONTE
 Via Cavour, 17
 10123 **TORINO**

ALL'UNIONCAMERE TOSCANA
 Via Lorenzo il Magnifico, 24
 50129 **FIRENZE**

e p.c. ALLE UNIONI REGIONALI
 DELLE CAMERE DI COMMERCIO

LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
 INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
 AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
 P.zza Sallustio, 21
 00187 **ROMA**

Oggetto: Parere in materia di diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare.

Si fa riferimento alla nota di Unioncamere Toscana prot. n° 3519/7.7 del 15.11.2006 e alla nota di Unioncamere Piemonte prot. n°550 del 27.12.2007 - pervenute rispettivamente a questa Direzione Generale in data 23.11.2007 e 27.12.2007 - con le quali si chiede se sono dovuti alle Camere di Commercio, i diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese introdotti a carico dei curatori fallimentari dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n°5 avente ad oggetto la "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" ed entrati in vigore dal 16 luglio 2006.

In particolare, tali adempimenti sono disciplinati:

- dall'art.33, comma 5, ultimo capoverso, del R.D. 16 marzo 1942, n°267 (cd. Legge fallimentare) che prevede la trasmissione di copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori o dei suoi componenti, per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese, nei quindici giorni



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ufficio B3 Ex DGCAS –
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Tel. 06/47055353 Fax 06/483691

successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale;

- dall'art.118, comma 2, primo capoverso, il quale stabilisce che, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle imprese.

I dubbi sollevati sulla legittimità del diritto delle Camere di commercio all'esazione dei diritti di segreteria per tale nuovi adempimenti gravanti in capo ai curatori fallimentari, nascono sostanzialmente per due ordini di motivi:

1) la mancanza al riguardo della previsione di tali importi nella Tabella "A" "Importi diritti di segreteria per il Registro delle imprese" allegata al Decreto interministeriale, di cui all'art.18, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n°589;

2) la natura pubblicistica dell'attività posta in essere dal curatore fallimentare, organo della procedura concorsuale nominato con decreto del Tribunale, ai sensi dell'art.27 L.F..

Al riguardo si osserva che ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Legge 29 dicembre 1993, n°589 e s.m.i., al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede tra l'altro mediante la riscossione di diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Secondo un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, i diritti di segreteria hanno natura tributaria in quanto costituiscono tasse dovute dal contribuente a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 4 aprile 1990, n°156; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 gennaio 2007, n°13/E).

Dalla natura di tassa e dal fatto che i diritti in esame rappresentano, così come dispone l'art.18, comma 1, lett.e) della Legge n°589/1993, un'entrata per le Camere di commercio, discende l'obbligatorietà della loro riscossione.

Ne deriva di conseguenza, che la mancata applicazione e riscossione comporta responsabilità erariale e costituisce danno patrimoniale per l'ente, secondo un consolidato e costante orientamento della Corte dei Conti (cfr., ex multis, Sez.II, 12 novembre 1980, n°132; Sez.II, 20 settembre 1982, n°110).

In attesa, per motivi di chiarezza e di ermeneutica giuridica, di un esplicito aggiornamento della Tabella "A" allegata al Decreto interministeriale, di cui all'art.18, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n°589, al fine di renderla consona alle novità normative introdotte dal citato D.Lgs. n°5/06, questa Direzione Generale ritiene che si debbano applicare i seguenti diritti di segreteria:

- alla fattispecie di cui all'art.33, comma 5, l'importo di cui al punto 3.2 (€30,00 - euro trenta/00) alle società e l'importo di cui al punto 4.2 (€18,00 - euro diciotto/00) alle imprese individuali;
- alla fattispecie di cui all'art.118, comma 2, l'importo di cui al punto 3.2 (€30,00 - euro trenta/00).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ufficio B3 Ex DGCAS -
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 06/47055353 Fax 06/483691

Va infine precisato che risulta privo di pregio il rilievo secondo cui la natura pubblicitaria dell'attività posta in essere dal curatore fallimentare esonererebbe lo stesso dal pagamento in favore delle Camere di commercio dei diritti di segreteria, di cui al citato art.18 Legge 589/1993 e s.m.i., in quanto sulla base del vigente sistema normativo non esistono disposizioni che esentano organi e/o enti pubblici dal pagamento dei diritti di segreteria di cui trattasi.

VDM
28.01.08

IL DIRETTORE GENERALE
Aldo Mancurti



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 0001063 dell' 8-02-2008

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008.

e, p.c. ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti

11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3615/C

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed
artigianato - Servizio 2S Vigilanza enti

90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Segretariato Generale e Riforme
istituzionali

Servizio Affari della Presidenza

Via Carducci, 6 (3° piano)

34100 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE - Ufficio
di vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 BOLZANO



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.

Sedi di **ROMA** e **PADOVA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

Via Appia Pignatelli, 62

00178 ROMA

L'utilizzo della modulistica elettronica per l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche ed amministrative si appresta a divenire di utilizzo comune da parte di tutte le tipologie di imprese (individuali, societarie, ecc.) a seguito della imminente operatività delle disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 in tema di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

L'esigenza di adeguare detta modulistica, altresì, a quanto previsto dall'art. 44, commi 8 e ss. del decreto-legge n. 269 del 2003, come introdotti dall'art. 1, comma 374, della legge n. 266 del 2005, in tema di iscrizione agli enti previdenziali, ha indotto questa Amministrazione ad approvare nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Con l'occasione, sono state apportate sostanziali modifiche alle specifiche precedentemente approvate con decreto 30 marzo 2005, volte a semplificare e razionalizzare, ove possibile, la modulistica elettronica realizzata sulla loro base, ma anche, ove necessario, a rendere più completa e dettagliata la base informativa acquisita per il suo tramite.

Le principali modifiche riguardano l'eliminazione di campi, le cui informazioni sono rilevabili da altri documenti allegati alla pratica o già presenti nel registro o nel repertorio, o desumibili dalla firma digitale degli obbligati.

Secondo questa logica sono state eliminate molte delle informazioni descrittive inserite a seguito della riforma del diritto societario, informazioni comunque presenti nello statuto dell'impresa. Generalmente, in sostituzione di tali informazioni, viene richiesta espressamente la presenza delle stesse nello statuto allegato.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Alcune informazioni sono state eliminate in quanto non espressamente richieste dalle norme vigenti.

I dati anagrafici del notaio stipulante sono stati eliminati e verranno desunti dalle informazioni contenute nella firma digitale dallo stesso apposta alla pratica.

I numeri REA non sono più richiesti obbligatoriamente per le pratiche di modifica delle imprese, in quanto la posizione delle stesse è identificata univocamente tramite il codice fiscale, sia per l'identificazione della localizzazione sede, che per le plurilocalizzate.

Sono state inserite nuove informazioni, quali, ad esempio, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, o informazioni precedentemente non individuabili puntualmente, come ad esempio la sigla identificativa dell'impresa.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, è stata modificata la gestione del trasferimento di sede tra diverse province. Tale adempimento sarà effettuato mediante un modello di modifica piuttosto che, come avveniva in precedenza, mediante un modello di iscrizione che obbligava l'utente all'integrale ripresentazione di tutte le informazioni. Automatismi del registro permetteranno di recuperare presso la camera di destinazione le informazioni già iscritte nella camera di provenienza.

Al fine di migliorare e razionalizzare l'acquisizione delle informazioni, si è ampliato l'utilizzo della gestione delle occorrenze, per acquisire in maniera puntuale informazioni plurime, ma con la medesima struttura.

Ove possibile, si sono eliminate ridondanze di informazioni, valorizzando la presenza di informazioni omogenee, o accorpando alcuni riquadri, come ad esempio quelli degli strumenti finanziari o della cancellazione delle società o delle cariche e qualifiche.

In particolare, è stato eliminato il modulo SE (sede secondaria), che sarà sostituito, nell'utilizzo, dal modulo UL (ora dedicato, in generale, alle localizzazioni dell'impresa).

Allo scopo di aumentare il grado di sicurezza di alcuni automatismi e al tempo stesso semplificare l'inserimento delle informazioni da parte dell'utente, è stato richiesto di specificare se le informazioni presentate siano ad integrazione o in sostituzione di quelle già presenti in archivio.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Per migliorare la qualità dei dati resi disponibili attraverso il registro, è stato previsto l'aggiornamento di alcune informazioni che l'utente dichiarava, in precedenza, solo in fase di prima iscrizione, ma di particolare interesse per le imprese e per il monitoraggio dei flussi economici, quale, ad esempio, il numero degli addetti dell'impresa.

Una particolare attenzione è stata posta nell'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività dell'impresa. Si è dato modo all'utente di specificare le diverse tipologie primarie e secondarie delle attività esercitate e di puntualizzare le corrispondenti date di inizio e variazione. Si è standardizzata la medesima modalità di esposizione su tutti i moduli interessati, con conseguenti vantaggi per la qualità e precisione delle informazioni e per la linearità della fase istruttoria e semplicità degli automatismi di caricamento.

In quest'ambito merita un richiamo specifico l'attenzione rivolta all'attività prevalente dell'impresa, al fine di farle recuperare quella valenza per tutto il territorio nazionale particolarmente necessaria per l'attendibilità delle informazioni erogate dal registro.

Analoga rilevanza va data all'aggiornamento e razionalizzazione dei codici delle tabelle, finalizzato anch'esso al miglioramento della qualità informativa, all'adeguamento normativo, allo snellimento delle operazioni di codifica da parte dell'utente e di istruttoria da parte della camera, grazie all'eliminazione di codici ambigui, ridondanti, obsoleti o di uso interno dell'Ufficio.

Si è provveduto ad aggiornare il tracciato del modulo CF (comunicazioni relative alle procedure concorsuali), per le comunicazioni informatiche o telematiche dai tribunali al registro delle imprese previste dalla riforma del diritto fallimentare.

La medesima riforma del diritto fallimentare prevede che determinati soggetti possano effettuare alcuni adempimenti nei confronti del registro: questi sono gestiti con nuovi riquadri per le imprese individuali, e con l'aggiunta di specificazioni per le società.

In ossequio, infine, alle disposizioni sopra richiamate in tema di presentazione delle denunce previdenziali presso l'ufficio del registro delle imprese, sono stati previsti appositi riquadri nonché un nuovo modulo (intercalare AA) per l'acquisizione delle informazioni previdenziali commerciali e artigiane.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

In relazione a quanto precede, si invitano codeste Camere di commercio a dare la massima diffusione alle istruzioni in parola tra gli utenti del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche ed amministrative, in modo che gli stessi possano disporre all'atto della compilazione dei relativi moduli.

La presente circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è disponibile nel sito web dello scrivente Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

[Aldo Mancurti](#)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 127/08

Foggia li, 06.03.2008

Ai Sig.ri iscritti**Loro e-mail**

Cara Collega, caro Collega,

ti informo che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, nella riunione del 03 marzo u.s., ha deliberato di istituire, nell'area culturale, le seguenti Commissioni:

• Commissione Studi area fiscalità (imposte dirette, indirette e contenzioso)
• Commissione Studi giuridici e procedure concorsuali
• Commissione Studi aziendali
• Commissione Studi enti locali, cooperative ed enti no-profit
• Commissione Studi controllo legale dei conti
• Commissione Studi diritto comunitario e fiscalità internazionale
• Commissione Scuola formazione praticanti
• Commissione per l'Innovazione della Professione

I colleghi che fossero interessati a partecipare attivamente ai lavori delle Commissioni suindicate, garantendo assiduità ed impegno, sono invitati a far pervenire, entro il prossimo 28 marzo, alla Segreteria dell'Ordine (anche a mezzo fax al n. 0881.725612 - o e-mail odcfoggia@tiscali.it) la propria disponibilità con curriculum.

Un caro saluto.

Il Presidente
Marisa Cavaliere


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Prot. n. 189/08

Circonscrizione del Tribunale di Foggia

Foggia li, 31 MAR. 2008

Spett.le
Ministero della Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio III
 Via Arenula, 70
 00186 **ROMA**

Raccomandata A.R.

Spett.le
C.N.D.C.E.C.
 P.zza della Repubblica, 59
 00185 **ROMA**

Al Signor
Presidente del Tribunale
 71100 **FOGGIA**

Al Signor
Procuratore della Repubblica
Presso Tribunale
 71100 **FOGGIA**

A tutti gli Ordini D.C.E.C. d'Italia (Via e-mail)

Loro indirizzi

Oggetto: **Risultati elezioni del Collegio dei Revisori.**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 co. 15 del D.Lgs. 139/05, si comunica che, il 26 marzo 2008 si è riunita l'assemblea degli iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per le elezioni del Collegio dei Revisori.

Sono stati proclamati eletti:

Coco Addolorata P.	Presidente
Perrone Francesco Antonio	membro effettivo
Lombardi Sergio Michele	membro effettivo
D'Addato Giuseppe	membro supplente
Russo Teresa Rita Pompea	membro supplente

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
 Dott.ssa Marisa Cavaliere

ODCEC Foggia

Da: "Ordine Dott. Comm." <odcfoggia@tiscali.it>
Data invio: venerdì 11 aprile 2008 9.23
Oggetto: Nuovi diritti di segreteria

NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL DEPOSITO DEI BILANCI

Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008**, al fine di finanziare, per l'anno 2008, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ai sensi dell'art. 2, comma 86, della Legge n.244/2007 (finanziaria 2008), ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese.**

La maggiorazione, che **decorre dal 7 aprile 2008**, è di **3,00 Euro** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano, rispettivamente a **Euro 93,00** (su supporto informatico digitale) e a **Euro 63,00** (con modalità telematica).

Con preghiera di cortese diffusione.

Imprese

F.to Il Conservatore del Registro delle

(Dott. Michele Villani)



Foggia

Gent.mo

Direttore dell'Agenzia delle Entrate di FoggiaFax: 0881/712964

Gent.mo

Direttore dell'Agenzia delle Entrate di San Severo. Fax 0882/242496

Gent.ma

Dott.ssa Marisa CavalierePresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili di Foggia
a mezzo e-mail

Foggia, 15 aprile 2008.

Oggetto: invito ad incontrarsi.

Gentili Signori,

è oramai evidente la situazione di disagio che quotidianamente i professionisti devono sopportare nei rapporti con gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate: situazione di certo non imputabile agli Operatori ma, sicuramente, da addebitare all'adozione di regole di comportamento che si sono mostrate da subito discutibili, come ad esempio quella di imporre la trattazione di una sola pratica per numero o il nuovo sistema della chiamata dei numeri di coda.

Il disagio si rileva, poi, ancor più incomprensibile se si considera che il più delle volte l'intervento del professionista dipende da palesi errori dell'Agenzia che, qualora venissero impugnati direttamente innanzi al Giudice tributario, comporterebbero il sicuro esborso di denaro pubblico per la rifusione delle spese di giudizio.

Pertanto con la presente, nella mia qualità di presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Foggia, Vi chiedo la cortesia di stabilire un incontro al fine di concordare insieme delle regole di comportamento che possano porre fine al disagio, anche in ragione dei principi di buon andamento dell'Amministrazione pubblica, nonché di collaborazione e buona fede che devono sempre ispirare rapporti tra il Contribuente e l'Agenzia delle Entrate.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Luigi Ugo Maida
Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti - Foggia

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 236/08

Foggia li, 22.04.2008

Carissimi colleghi,

Vi segnalo che è stata convocata l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco, in prima convocazione, lunedì 28.04.2008 alle ore 22,00 presso la sede dell'Ordine, via Torelli 15/A ed occorrendo, in seconda convocazione, **martedì 29.04.2008 alle ore 09,30** presso la **Sala Convegni dell'AMGAS -V.le Manfredi Foggia** (la partecipazione dà diritto a n. 2 crediti formativi), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) *Relazione del Presidente;*
- 2) *Bilancio consuntivo anno 2007 Ordine dei Dottori Commercialisti;*
- 3) *Bilancio consuntivo anno 2007 Collegio dei Ragionieri;*
- 4) *Bilancio preventivo anno 2008 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e relazione del Collegio dei Revisori;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

L'avviso di convocazione, in conformità a quanto previsto dall'art.18 del d.lgs. 139/05, è stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Edizione di Capitanata, nei giorni 4 e 7 aprile 2008.

Sul sito internet www.odcfoggia.it è possibile consultare:

- ✚ *Avviso di convocazione Gazzetta del Mezzogiorno Ed. di Capitanata del 04 e 07 aprile 2008;*
- ✚ *Bilancio consuntivo anno 2007 Ordine dei Dottori Commercialisti;*
- ✚ *Bilancio consuntivo anno 2007 Collegio dei Ragionieri;*
- ✚ *Bilancio preventivo anno 2008 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;*
- ✚ *Relazione del Presidente al bilancio preventivo 2008;*
- ✚ *Relazione del Collegio dei revisori al bilancio 2008.*

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Malisa Cavaliere

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SULLAVORODIREZIONE REGIONALE
PER LA PUGLIA
Ufficio Attività Istituzionali

CLASSIFICAZIONE DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
PROCESSO : aziende
MACROATTIVITA': indirizzi normativi/operativi
ATTIVITA': incontri
TIPOLOGIA: Rateazioni
SOTTOFASCICOLO:
FASCICOLO: somme iscritte a ruolo

Agli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro
(via e.mail)
 Agli Ordini Provinciali dei Dottori Commercialisti
(via e.mail)

Oggetto: Rateazione delle somme iscritte a ruolo. Direttiva Equitalia.
 Incontro informativo.

Come è noto la legge di conversione del cd. "Decreto milleproroghe", Legge n. 31 del 28/02/2008, e la successiva Direttiva emanata da Equitalia, DSR/nc/2008/012, hanno introdotto importanti novità in relazione alla rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Considerata l'importanza dell'argomento si ritiene utile avviare un dibattito sulla materia e, pertanto, è stato organizzato un incontro il prossimo 13 maggio, che si terrà presso l'XI piano della scrivente Direzione Regionale (C.so Trieste, 29 Bari - Aula Pinto) dalle ore 9.30 alle 14.00.

Per tale occasione, oltre agli interventi istituzionali, dei Responsabili del processo Aziende delle nostre Sedi territoriali e dei Rappresentanti provinciali e regionali di Equitalia, si invitano le SS.LL. a voler garantire un prezioso contributo.

Si allega il programma della giornata e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione (Dott. Luccarelli Michele - 0805436243 - m.luccarelli@inail.it; dott. Lorenzo Cipriani - 0805436400 - l.cipriani@inail.it).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
 - dott. Carlo Magelli -



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circolazione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 254/08

Foggia li, 07.05.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro indirizzi

Oggetto: contributo annuale anno 2008

Cari colleghi,

ritengo opportuno evidenziarVi quanto già oggetto dell'assemblea del 29.04.08, nella quale sono stati approvati i bilanci consuntivi dell'Ordine Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri ed il bilancio preventivo del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con la delibera consiliare del 19.03.2008 è stata determinata e quantificata in €1.848,00 la quota complessiva a credito degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, quale differenza positiva del patrimonio netto alla data del 31.12.2007 dell'Ordine Dottori Commercialisti rispetto a quello del Collegio dei Ragionieri.

Pertanto, la stessa delibera ha previsto, per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, la compensazione, nell'anno 2008, di detta quota a credito (€120,00 per iscritto all'Albo; €40,00 per iscritto nei primi tre anni ed €30,00 per iscritto all'Elenco Speciale) con il contributo annuale dovuto (€300,00 per iscritto all'Albo, ridotto ad €250,00 per i primi tre anni di iscrizione ed €200,00 per iscritto all'Elenco Speciale).

Di conseguenza, l'importo del bollettino MAV del contributo anno 2008 è stato determinato compensando, per ciascun iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti, la quota a debito con quella a credito, sulla base dei suindicati importi.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 257/08

Foggia li, 08.05.2008

Ai Sigg. iscritti**Loro indirizzi**

Carissimi colleghi,

sono lieta informarVi in merito agli sviluppi positivi dell'iniziativa dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Foggia con riguardo ai disagi lamentati dagli iscritti nei rapporti con gli sportelli delle Agenzie delle Entrate di Foggia e San Severo, prontamente condivisa e sostenuta dal nostro Ordine.

Nell'incontro da me organizzato insieme al collega Luigi Maida, presidente UGDC ed al consigliere Silvio De Pascale, presso l'Agenzia di Foggia con il Direttore, dott. Gennaro Delli Santi, alla presenza del dott. Donato Vece, Capo Area Servizi e della sig.ra Addolorata Schinco, coordinatrice del front-office, è emersa una chiara attenzione da parte dell'Ufficio ai disagi lamentati dalla nostra categoria per i lunghi tempi di attesa nell'espletamento di pratiche al front-office ed un preciso intento ad adottare sistemi idonei a risolvere dette problematiche.

Nei giorni successivi, il Direttore ci ha comunicato che è stata concessa la possibilità di espletare sino ad un massimo di n.3 pratiche, anche di diverso servizio, per ogni utente. Detta possibilità, in unione ad una riorganizzazione del front-office (con n.3 sportelli dedicati alla registrazione degli atti privati e n.4 sportelli per tutti gli altri servizi che comportano espletamento di pratiche più veloci) dovrebbe garantire la riduzione dei tempi di attesa.

Nell'auspicio che detto intervento sia risolutivo e, comunque, certa di poter contare sulla sensibilità dell'Agenzia delle Entrate ad ulteriori problematiche dovessero insorgere, concludo anticipandoVi che analoghi interventi sono in corso con l'Agenzia delle Entrate di San Severo, sul cui esito sarete prontamente informati.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 274/08

Foggia li, 15.05.2008

Ai Sigg. Iscritti

loro indirizzi

Carissimi colleghi,

ho piacere di informarVi degli esiti delle iniziative e degli interventi in essere con l'Agenzia delle Entrate di Cerignola.

A seguito di una serie di incontri promossi dal consigliere di zona, Domenico Merlicco con il Direttore, dott. Marino Ciro Ciavotta, la collega dott.ssa Daniela Cozzoli e il dott. Grisorio – capo area controllo, è emersa la piena disponibilità dell'Ufficio a instaurare un tavolo di dialogo e di confronto sui problemi che possano eventualmente presentarsi nello svolgimento della nostra attività.

A tale proposito, si è convenuto che l'Ufficio – in occasione delle scadenze di fine mese relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali – provvederà, in linea di massima, alla sospensione dell'attività di accertamento espletata tramite accessi, ispezioni e verifiche che possano richiedere la presenza del professionista abilitato nei tre giorni antecedenti tale scadenza (e nel giorno di scadenza, ovviamente!).

Contestualmente a ciò si è illustrata la situazione dei professionisti in relazione all'attività espletata presso il front-office ed ai disagi esistenti. A seguito di ciò, con il Direttore dell'Agenzia e la collaborazione della nuova responsabile dell'area servizi dott.ssa Mazzone si sta verificando la possibilità di prevedere, per i professionisti abilitati, delle corsie preferenziali per l'espletamento delle pratiche dei propri Studi. Il tutto, ovviamente, in compatibilità con le risorse umane disponibili per l'area servizi front-office.

Resta comunque impregiudicata e vivamente consigliata la possibilità di usufruire degli appuntamenti, sia telefonici che telematici.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Marisa Cavaliere
Marisa Cavaliere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 404/08

Foggia li, 07.07.2008

Ai Sigg. Iscritti**Loro indirizzi****Oggetto: Formazione Albo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**

Carissimi Colleghi,

il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 25.06.2008, ha deliberato la pubblicazione dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Foggia, che potrete consultare sul nostro sito Internet: www.odcfoggia.it, al fine di individuare il Vostro nuovo numero di iscrizione.

Vi preciso che l'Albo, già fornito delle indicazioni essenziali, sarà integrato, nel più breve tempo possibile, di quegli ulteriori elementi (titoli di studio, ecc.), la cui puntuale verifica (conferma dei titoli accademici, ecc.) richiede tempi più lunghi.

Inoltre, l'immediata operatività dell'Albo ci consente di procedere negli ulteriori adempimenti conseguenti e necessari (nuovi tesserini, timbri, ecc.).

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento in merito, Vi saluto caramente.

Il Presidente

Marisa Cavaliere

ODCEC Foggia

Da: "ODCEC Foggia" <odcfoggia@tiscali.it>
Data invio: mercoledì 17 dicembre 2008 14.45
Oggetto: Comunicazioni

prot. n. 455/08
 Foggia lì, 30.07.2008

Carissimi Colleghi,

ho il piacere di informarVi che il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito delle numerose attività di riassetto organizzativo che sta espletando a seguito del processo di formazione del primo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Foggia, ha adottato il seguente schema strutturale di Commissioni Consultive:

COMMISSIONI ISTITUZIONALI
• Commissione tenuta ed aggiornamento Albo
• Commissione per la liquidazione parcelle
• Commissione Ordinamento Professionale, Deontologia e Tutela
• Commissione Formazione Professionale Continua

COMMISSIONI CULTURALI Area Scientifica
• Commissione Studi area fiscalità (imposte dirette, indirette e contenzioso)
• Commissione Studi giuridici
• Commissione Studi procedure concorsuali
• Commissione Studi aziendali
• Commissione Studi enti locali, cooperative ed enti no-profit
• Commissione Studi controllo legale dei conti
• Commissione Studi diritto comunitario e fiscalità internazionale
• Commissione Scuola formazione praticanti
• Commissione per l'Innovazione della Professione

COMMISSIONI CULTURALI Area rapporti esterni
• Amministrazione Finanziaria, Enti di Previdenza e Commissioni Tributarie
• Tribunale
• Università, Camera di Commercio ed Associazioni di categoria, Enti locali, Istituti Bancari

Il Consiglio dell'Ordine ha, altresì, deliberato di continuare l'attività della Rivista già in essere presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, modificandone il nome in: *"Periodico Quadrimestrale on line ODCEC Foggia"*, nonché ridefinendone la struttura organizzativa. Sul nostro sito Internet (www.odcfoggia.it) potrete conoscere in dettaglio la composizione delle suindicate Commissioni (<http://www.odcfoggia.it/Commissioni.htm>), il Regolamento adottato (<http://www.odcfoggia.it/Commissioni.htm#REGOLAMENTO>) e la struttura organizzativa del periodico (<http://www.odcfoggia.it/Peridico.htm>).

Colgo l'occasione per informarVi che gli Uffici di Segreteria **resteranno chiusi per ferie dall'11 al 22 agosto** e per salutarVi caramente.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Foggia

Foggia, 20 agosto '08

Consiglio Provinciale di Foggia dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Francesco Maldera

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (A.N.C.L.) – Unione Prov. Foggia
Massimiliano Fabozzi

Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Foggia
Giuseppe Genua

Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Lucera
Raffaele Di Ianni

Ordine dei Dottori Commercialisti – Circostrizione del Tribunale di Foggia
Giorgio Sannoner

Ordine dei Dottori Commercialisti – Circostrizione del Tribunale di Lucera
Michele Mario Venditti

Oggetto: comunicazione.

Si comunica ai Presidenti degli Ordini professionali su Indicati che il nuovo Responsabile dell'Area ART-COM dell'INPS di Foggia è il dott. Giuseppe Potenza. Le e-mail non potranno essere inviate alla sig.ra Margherita Giarnera bensì al nuovo Responsabile (giuseppe.potenza@inps.it).

Area comunicazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 507/08

Foggia li, 09.09.2008

Ai Sigg. iscritti

Loro domicili

Carissimi colleghi,

con particolare commozione Vi informo che il **prossimo 18 settembre** il nostro **Presidente Nazionale, Claudio Siciliotti**, verrà a Foggia per incontrare i familiari del collega Costanzo Iorio, tragicamente morto lo scorso 6 giugno e per esprimere, ancora una volta, il proprio cordoglio personale e di tutta la categoria.

Alla presenza del Presidente Nazionale apporremo, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Foggia, una targa in memoria di Costanzo. **Tale evento è previsto per le ore 12,00.**

Per dare a tutti Voi la possibilità di salutare il nostro Presidente Nazionale, abbiamo organizzato **per le ore 13,00 un cocktail lunch** presso il Ristorante in Fiera, Foggia Viale Fortore n.155.

Certa che sarà un'occasione di incontro molto speciale per la grande sensibilità ed attenzione manifestata dal Presidente Nazionale nei confronti dell'Ordine di Foggia in questo drammatico accadimento e, nel contempo, una grande opportunità per tutti di conoscere Claudio Siciliotti, Vi saluto caramente.

Il Presidente

Marisa Cavallere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Prot. n. 549/08

Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Foggia li, 25.09.2008

Ai Sigg. Iscritti**Loro domicili**

Cari Colleghi,

Vi comunico che il Consiglio, nella seduta del 08.09.2008, ha deliberato, in conseguenza dell'istituzione dell'Albo Unico, di procedere al rinnovo dei tesserini di riconoscimento, prevedendo che ogni costo ed onere sia a carico dell'Ordine.

Vogliate, pertanto, consegnare alla segreteria dell'Ordine n. 2 foto tessera unitamente al modello allegato, entro il 31.10.2008.

Per quanto concerne il rinnovo dei timbri sigillo professionale, Vi informo che, se interessati, potete farne richiesta entro il 31.10.2008. In tal caso, il costo del sigillo (€47,00), a carico dell'iscritto, dovrà essere versato contestualmente alla prenotazione presso la segreteria dell'Ordine.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Marisa Cavaliere

Entratel: la buona gestione della trasmissione telematica

L'intermediario Entratel è il fulcro della complessa raccolta informativa che l'Agenzia delle Entrate effettua per svolgere i propri compiti di raccolta fiscale.

Nella sua sfera di competenze sono state inglobate, progressivamente, molte attività che, tradizionalmente, erano considerate una incombenza da svolgere attraverso i classici sportelli (dell'Agenzia delle Entrate, delle banche, ecc.).

Dopo una fisiologica fase di avvio che ha fatto rilevare qualche difficoltà tecnica ed operativa da parte dei professionisti abilitati, il canale Entratel, oggi, può considerarsi stabile e consolidato.

Questo non significa che non ci siano problemi residui connessi, perlopiù, a occasionali ritardi e omissioni nella trasmissione delle dichiarazioni. Alcuni dati per definire il quadro della situazione.

Per restringerci alle categorie numericamente più rilevanti, in Puglia, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che operano come intermediari Entratel sono 5832 mentre i Consulenti del Lavoro sono 1277.

La prima categoria, nel 2006, ha inviato correttamente 611.734 dichiarazioni mentre, nel 2007, le dichiarazioni sono state 648.690.

I Consulenti del Lavoro hanno inviato correttamente 113.184 dichiarazioni nel 2006 e 120.759 dichiarazioni nel 2007.

I dati che risultano al sistema informativo, tuttavia, fanno emergere che esistono ancora residuali quantità di dichiarazioni trasmesse tardivamente ovvero omesse.

In particolare, per i DCEC, il 2006 ha fatto rilevare 2.786 dichiarazioni tardive e 939 dichiarazioni omesse mentre per il 2007 emergono 2.941 dichiarazioni tardive e 642 omesse.

Per i Consulenti del Lavoro, nel 2006 risultano 867 tardività e 220 omissioni mentre, nel 2007, le tardività sono 758 e le omissioni 233.

Appare chiaro che non c'è alcun aspetto gravemente patologico, soprattutto rispetto alla grande quantità di dichiarazioni trasmesse correttamente. Tuttavia, nell'ambito dei controlli effettuati dall'Ufficio Audit Esterno della Direzione Regionale della Puglia presso le sedi degli intermediari Entratel, sono emerse alcune criticità che conviene esporre insieme alle semplici accortezze da adottare per rimuoverle. Ciò nell'interesse dei contribuenti e dello stesso intermediario Entratel che si sottrarrebbe, con una condotta più accorta, alle sanzioni previste.

Occorre, quindi, fare attenzione:

- alla scadenza dell'ambiente di sicurezza; è stato riscontrato che, *al momento del bisogno*, cioè a ridosso della scadenza dei termini per la trasmissione, l'intermediario si accorge di avere l'ambiente di sicurezza non valido; occorre, quindi, verificare periodicamente la validità dell'ambiente di sicurezza e, se necessario, rinnovarlo per tempo;
- a pianificare le attività di trasmissione evitando di concentrarle negli ultimi giorni; i sistemi informativi, per quanto dimensionalmente notevoli come quelli dell'Agenzia delle Entrate, sono risorse critiche e, di solito, soffrono quando devono fronteggiare un numero di richieste elevato, come accade negli ultimi giorni dedicati alla trasmissione;
- a controllare tempestivamente le ricevute di corretta acquisizione delle dichiarazioni al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate; questo per intercettare il prima possibile eventuali problemi di trasmissione.

Naturalmente, occorre sensibilizzare tutti i collaboratori che operano nello studio professionale alle *buone pratiche* che sono state esposte.

L'augurio è che la collaborazione con gli intermediari Entratel sia, sempre di più, il fiore all'occhiello del sistema tributario italiano.

Francesco Maldera
Capo Ufficio Audit Esterno
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 668/08

Foggia li, 10.11.2008

Ai Sigg. Iscritti
Loro domicili

Oggetto: **aggiornamento triennale dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati (ex artt. 534 bis e 591 bis CPC e 169 ter e 179 ter Disp. Att. CPC).**

Cari Colleghi,

Vi informo che entro il 31.12.2008 i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dovranno comunicare ai Presidenti dei Tribunali eventuali aggiornamenti di cui all'elenco in oggetto.

A tal fine, i Colleghi interessati, non inseriti nella prima formazione dell'elenco, dovranno consegnare alla Segreteria dell'Ordine entro e non oltre il 15.12.2008 una scheda, in forma libera, nella quale siano indicati:

1. I propri dati anagrafici;
2. L'anzianità di iscrizione nell'Albo Ordinario ed il relativo numero di iscrizione;
3. La dichiarazione di disponibilità a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e mobili registrati su delega del giudice dell'esecuzione;
4. L'indicazione dei riferimenti (numero e data) dei fascicoli processuali delle procedure concorsuali ed esecutive cui si è partecipato (ai fini della tutela dei dati personali, ti invito a non menzionare i nominativi delle parti), nonché di consulenze e/o incarichi valutativi peritali o connessi, svolti in veste di custode, stimatore, ausiliario del giudice;
5. l'eventuale pubblicazione di studi, monografie ovvero partecipazione documentata ad eventi convegnistici ovvero competenza di carattere scientifico in materia in ambito accademico;
6. ogni altra attività atta a documentare "...specifica esperienza nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali...".

Stante la natura autocertificativa della dichiarazione resa, in calce alla scheda andrà obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: **"Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"** ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, come per legge.

Il Consiglio dell'Ordine, disposta la raccolta delle schede, **senza alcuna valutazione di merito o di sostanza circa il contenuto delle medesime**, provvederà a redigerne l'elencazione ed a notificarla, unitamente ai relativi allegati, al Presidente del Tribunale, entro il 31 dicembre 2008.

Si allega fac-simile della domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti *"disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati ex artt.534-bis e 591-bis C.P.C. e 169-ter e 179-ter DISP.ATT. C.P.C."*

Cordiali saluti

Il Presidente

Maria Cavaliere
Maria Cavaliere

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A
PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI
REGISTRATI EX ARTT. 534-BIS E 591-BIS C.P.C. E 169-TER E 179-TER DISP. ATT. C.P.C.**

AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DI

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL
ISCRITTO NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI DAL
RESIDENTE IN CAP
VIA
CODICE FISCALE
CON STUDIO IN VIA
TELEFONO - FAX - E-MAIL

CHIEDE

DI ESSERE ISCRITTO ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI REGISTRATI (EX ARTT. 534-BIS E 591-BIS C.P.C. E 169-TER E 179-TER DISP. ATT. C.P.C.) PRESSO IL TRIBUNALE DI A TAL FINE

DICHIARA

- DI AVER MATURATO SPECIFICHE ESPERIENZE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE ORDINARIE (ad esempio, determinazione del valore dell'immobile sito in, ex art. 568 co. 3 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n., presso il Tribunale di):

natura dell'incarico	N.ro ruolo	anno	Data dell'incarico	Stato della procedura

- DI AVER MATURATO SPECIFICHE ESPERIENZE NELLE SEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE CONCORSUALI (ad esempio, curatore nel fallimento n., presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di):

natura dell'incarico	N.ro ruolo	anno	Data dell'incarico	Stato della procedura

E DI AVER PARTECIPATO ALLE SEGUENTI INIZIATIVE DI FORMAZIONE:

-
-

IN FEDE

DATA

FIRMA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 669/08

Foggia li, 10.11.2008

Ai Sigg.ri Iscritti
Loro indirizzi

Cari Colleghi,

a seguito di alcune richieste pervenute al nostro Ordine in relazione a problematiche in essere con le strutture locali di EQUITALIA SPA – e INPS (sedi di Foggia), Vi aggiorno di quanto ad oggi effettuato e verificato.

RAPPORTI CON EQUITALIA SPA

Nell'incontro del 3 novembre 2008 con il dott. Marco Visconti (Direttore di EQUITALIA), promosso dalla Commissione "Amministrazione Finanziaria, Enti di Previdenza e Commissioni Tributarie" del nostro Ordine, unitamente ad una delegazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con riferimento ai disagi rappresentati dalle due categorie, sono state forniti i seguenti chiarimenti da parte di Equitalia:

- 1) **I termini indicati (20 giorni) per l'attivazione delle procedure dei fermi amministrativi sono intesi come termini PERENTORI.**
- 2) Per definire eventuali situazioni di annullamento parziale o totale dei carichi esattoriali non dovuti, l'Equitalia richiede che le comunicazioni siano effettuate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps e dall'Inail mediante flussi telematici; **Tuttavia e in via provvisoria – gli stessi enti potranno rilasciare ai contribuenti – e su richiesta - attestazioni provvisorie anche in formato cartaceo per una più breve e immediata definizione presso gli sportelli EQUITALIA.**
- 3) Dilazioni pagamenti da parte di imprenditori (Persone Fisiche e Società di Persone): a dimostrazione della possibilità di poter sostenere un ciclo rateale accettabile da Equitalia, è stato chiesto se per tali soggetti (non obbligati alla presentazione e deposito dei bilanci) sia possibile presentare il modello ISEE.
- 4) Siamo in attesa di conoscere da parte della Direzione l'attivazione di un canale preferenziale riservato ai professionisti, per la definizione delle pratiche.

Le risposte (ai punti 3 e 4) Vi saranno comunicate appena disponibili.

RAPPORTI CON L'INPS

A seguito dell'incontro del 4 novembre 2008 con il dott. Raffaele Pece (Direttore INPS - Foggia), promosso dalla Commissione "Amministrazione Finanziaria, Enti di Previdenza e Commissioni Tributarie" del nostro Ordine, unitamente ad una delegazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in relazione ai notevoli disagi lamentati dalle due categorie, in data 07.11.2008, a mezzo e-mail presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è pervenuto il seguente messaggio che di seguito si riporta integralmente:

" DIREZIONE INPS - FOGGIA

Egregio Presidente,

sentiti i funzionari della Udp lavoratori autonomi e parasubordinati, ritengo di poter sostenere, da qui alla fine del mese corrente, il seguente assetto dei servizi di front-office destinati agli operatori professionali:

In aggiunta agli accessi già previsti (martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 su appuntamento e martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ad accesso libero) il lunedì, mercoledì e venerdì, negli orari di apertura all'utenza generica degli sportelli art/comm, gli operatori professionali potranno rivolgersi, senza diritto di priorità agli stessi sportelli e, se del caso, essere indirizzati ai funzionari del back-office competenti per la trattazione delle pratiche di loro interesse (ripeto, limitatamente alla udp lavoratori autonomi e parasubordinati).

Naturalmente i funzionari del back-office dovranno essere presenti e non già impegnati. Di un tanto verrà acquisita contezza previo contatto telefonico tra la postazione di sportello e l'ufficio di back-office interessato.

In prossimità del 30 novembre, la persistenza delle necessità funzionali verrà sottoposta a verifica a cura di questa direzione, al fine di una eventuale, ivi non assunta, proroga di assetto regolativo.

Raccomando ancora, peraltro, la piena valorizzazione dello strumento della posta elettronica in termini di modalità di contatto preferibile, in ogni occasione ove è possibile e/o opportuna, con gli uffici INPS, nonché l'adeguato utilizzo di modalità di trattazione delle pratiche a due tempi, con ogni congruo supporto riassuntivo.

Cordialità.

IL DIRETTORE PROVINCIALE INPS "

Nel precisare che sarà mia cura informarVi degli ulteriori sviluppi, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente

Marisa Cavaliere



Ufficio Provinciale di Foggia

Foggia 13 novembre 2008

Prot. n° 23818

A Ordine degli Ingegneri
Via Barletta n. 6
71100 FOGGIA
segreteria@ordingfg.it

Ordine degli Architetti
P.zza Marconi n. 11
71100 FOGGIA
architettifoggia@archiworld.it

Ordine dei Dottori Agronomi
Via Matteotti n. 4
71100 FOGGIA
info@agronomi-fg.it

Ordine dei Dottori Commercialisti
Via Torelli n. 15
71100 FOGGIA
odcfoggia@tiscali.it

Ordine degli Avvocati
Viale I Maggio n. 1
71100 FOGGIA
info@ordineavvocatifoggia.it

Collegio dei Geometri
Via S. A. De Liguori n. 155
71100 FOGGIA
colgeom@tiscalinet.it

Collegio dei Geometri
Via San Domenico n. 62
71016 LUCERA (FG)
coll.geometrilucera@tiscalinet.it

Consiglio Distrettuale dei Notai
Corso Vittorio Emanuele n. 8
71100 FOGGIA
consigliofoggia@notariato.it

Oggetto: Presentazione delle domande di volture.

Facendo seguito alle note prott. n. 16617 del 11.08.2008 e n. 20824 del 9.10.2008, si pregano codesti Consessi di informare i propri iscritti che dal 1 dicembre p.v. sarà possibile presentare le domande di volture su modello cartaceo soltanto il giovedì,

sempre in numero di 2 per ogni accesso, sia presso gli sportelli di questo Ufficio in Foggia, Piazza Cavour n.23, che presso quelli della sede staccata di Lucera, Via De Peppo Serena n. 44.

Tutti i giorni, invece, potranno essere presentate, senza limiti di numero, le domande su supporto magnetico redatte con il programma "Voltura 1.0", scaricabile dal sito internet dell'Agenzia del Territorio, www.agenziaterritorio.gov.it.

La suddetta modalità consente l'immediato inserimento delle domande di volture e utilizza meglio la piattaforma informatica predisposta dall'Agenzia, migliorando la qualità delle banche dati con l'eliminazione di eventuali errori nella fase di registrazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE
(Sergio Paladini)
F.to Sergio Paladini



Direzione Regionale della Puglia

Settore Audit e Sicurezza
Ufficio Sicurezza

Bari, 21/11/2008

**Nota inviata esclusivamente per e-mail
ex art. 47 Dlgs. 82 del 7/3/2005**

	Agli	Ordini dei Dottori Commercialisti della Puglia Bari Brindisi Foggia Lecce Lucera Taranto Trani
	p.c.	
	Agli	Uffici Locali LORO SEDI
	Al	C.A.M. BARI
	Al	Capo Settore Audit e Sicurezza SEDE
	Al	Capo Ufficio Servizi al Contribuente SEDE

Allegati: nessuno
Prot. 2008/57955

**OGGETTO: Trasferimento di partecipazioni societarie.
Ulteriori precisazioni in merito al comma 1-bis L. 133 del 6/8/2008.**

Ad integrazione della nota prot. n. 2008/55765 del 11/11/2008, lo scrivente intende fornire le seguenti precisazioni.

Agenzia delle Entrate – Ufficio Sicurezza – Via Amendola, 201/77 – 70126 Bari
Tel. 080 5490034 Fax: 080 5490222 e-mail: dr.puglia.sic@agenziaentrate.it



"Il premio MePA è promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consp S.p.A."

Con la Deliberazione CNIPA 4/2005, le firme multiple non ripudiabili riconosciute valide sono di tre tipologie:

1. Firma **multipla a catena** – ovvero la firma viene applicata ad un documento informatico (file firmato). In tal caso viene aggiunta un'ulteriore estensione .P7M (Deliberazione CNIPA 4/2005 Art. 12 comma 6).
2. Firma **multipla parallela** – ovvero si ha un'unica busta crittografica .P7M che contiene tutte le firme riferite allo stesso documento elettronico (Deliberazione CNIPA 4/2005 Art. 13 comma 1 lettera a).
3. Firma **multipla controfirma** - ovvero si ha un'unica busta crittografica .P7M che contiene la prima firma riferita al documento elettronico e le successive firme applicate alla firma del precedente firmatario (Deliberazione CNIPA 4/2005 Art. 13 comma 1 lettera a).

Pertanto, anche in virtù degli standard tecnologici attualmente adottati dall'Agenzia delle Entrate e delle procedure di conformità alla normativa sulla registrazione degli atti, è richiesto che in tutto il procedimento informatico che, a partire dal file originario, conduce alla generazione dei due file finali .P7M e .TSR da consegnare agli sportelli dell'Agenzia, non si passi attraverso la generazione di buste crittografiche proprietarie (come il formato .M7M).

Si chiede di diffondere queste ulteriori informazioni ai propri iscritti.

Ai direttori degli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate, che leggono per conoscenza, si raccomanda di ricordare agli intermediari che si presentano agli sportelli che il file originario (quello, cioè, in formato leggibile) deve essere in uno dei formati previsti dalla normativa tecnica disposta dalle medesime Camere di commercio, cioè PDF/A-1 o TIFF.

A tale proposito, si sta predisponendo centralmente la stampa di un apposito messaggio di ausilio presso i totem eliminacode installati presso tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate – Ufficio Spolezza – Via Amendola, 201/77 – 03126 Boz
Tel. 080 5490034 Fax: 080 5490222 e-mail: dr.puglia.sic@agenziaentrate.it



"Il premio MePA è promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consp S.p.A."

Per chiarimenti di carattere tecnico, sono disponibili i seguenti funzionari della
Direzione Regionale:

Ing. Nicola Pascazio – Tel. 0805490012 – email: nicola.pascazio@agenziaentrate.it

Ing. Francesco Paolo Picierro – Tel. 0805490014 – email: francescopaolo.picierro@agenziaentrate.it

Cordiali saluti.

FM/NP

F.to
IL DIRETTORE REGIONALE
Massimo Orsi

Agenzia delle Entrate – Ufficio Sicurezza – Via Amendola, 201/77 – 70126 Bari
Tel. 080 5490034 Fax: 080 5490222 e-mail: dr.puglia.sic@agenziaentrate.it



"Il premio MePA è promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A."

Si invia, in allegato, scheda riassuntiva concernente le disposizioni operative per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l.(Art.36, comma 1 bis Legge 133/2008), a cura dei nostri iscritti. Le disposizioni ivi previste sono state trasmesse dal Capo Servizio del Registro Imprese, dott. Raffaele Randinelli, come concordate con il nostro Ordine con la collaborazione della Commissione Università, Camera di Commercio ed Associazioni di categoria, Enti Locali, Istituti Bancari. Con i migliori saluti

Il Presidente
Marisa Cavaliere

Scheda riassuntiva:

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L.

Ufficio competente:	Ufficio del Registro delle Imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.
Riferimenti normativi:	Artt. 2469, 2470, ultimo comma, c.c. Art. 36, comma 1 bis, Legge 133/2008
Regime pubblicitario:	pubblicità dichiarativa
Modalità di presentazione:	la domanda deve essere trasmessa telematicamente o su supporto informatico (floppy disk, cd rom), in formato PDF/A o TIFF.
Termine:	30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento delle quote (determinata dalla marcatura temporale).
Soggetto obbligato	Intermediario, abilitato ai sensi dell'art.31, comma 2 quater, della Legge 340/2000 (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Sez. A), incaricato dal cedente e dal cessionario.
Modello:	S6 compilato ai riquadri A,B (per gli estremi di registrazione).+ Mod.Note per gli estremi d'iscrizione.
Atti/documenti:	Scrittura privata firmata digitalmente dalle parti del contratto (cedente e cessionario); apposizione della marcatura temporale al momento della firma digitale dell'ultimo contraente.
Codice atto:	A18/trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Codice forma atto:	S (scritta)
Allegati:	Scansione della copia cartacea dell'atto di trasferimento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, recante gli estremi di registrazione dell'atto (data e numero della registrazione).
Data atto:	Data dell'ultima sottoscrizione digitale in ordine cronologico, come attestata dalla marcatura temporale.
Diritti di segreteria:	Euro 90,00 se la domanda è inviata telematicamente, Euro 120,00 se la domanda è presentata agli sportelli o inviata per posta su supporto informatico.
Imposta di bollo:	Euro 65,00
Registrazione atto:	Obbligatoria
Sanzioni:	Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive: Euro 20,00 in capo al professionista incaricato + spese di procedimento.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 849/08

Foggia li, 12.12.2008

Cari colleghi,

Vi informo che il nostro Ordine ha sottoscritto, in data 11 dicembre 2008, l'allegato protocollo d'intesa con Equitalia Foggia S.p.a.. In sintesi, l'intesa prevede una linea telefonica dedicata a fornire informazioni e chiarimenti relativi a specifiche problematiche (il numero telefonico dell'utenza dedicata Vi sarà comunicato non appena istituito), sportelli informativi virtuali, mediante la creazione di caselle di posta elettronica, attraverso i quali potranno essere formulati quesiti sulle principali aree tematiche dei " ruoli " e del " conto fiscale".

L'evasione delle richieste sarà svolta dal personale specializzato di Equitalia Foggia. Inoltre, in presenza di problematiche di particolare complessità, è prevista la possibilità di fissare appuntamenti presso gli uffici dell'agente della riscossione.

Il servizio potrà essere rimodulato in base al volume degli accessi e dei contatti da parte dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Vi anticipo che nel prossimo mese di gennaio organizzeremo un incontro con il Direttore di Equitalia, Marco Visconti, al fine di acquisire le informazioni necessarie sull'utilizzo dei servizi oggetto del protocollo de quo.

Colgo, nel contempo, l'occasione per ringraziare la Commissione "Amministrazione Finanziaria, Enti di Previdenza e Commissioni Tributarie" per il prezioso supporto collaborativo.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Mafisa Cavaliere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione Tribunale di Foggia	
Prot. N.	838
del	11.12.08

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Equitalia Foggia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Foggia con sede in Foggia - via Portogallo 10 - codice fiscale e partita iva n. 01594070714 (di seguito denominato Agente) rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Giancarlo Rossi nato a Rovato (BS) il 15 giugno 1950 - codice fiscale n. RSS GCR 50H15 H598C

E

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili circoscrizione Tribunale di Foggia, con sede in Foggia - via Torelli 15/A - codice fiscale n. 94073840715 (di seguito denominato Ordine), nella persona del Presidente Marisa Rosa Cavaliere nata a Foggia il 17 maggio 1962 - codice fiscale n. CVL MSR 62E57 D643S

VISTO

- la Legge Delega 28/9/1998, n. 337, contenente le norme per il riordino del servizio di riscossione;
- i D.Lgs. 13/4/1999, n. 112 e 26/2/1999, n. 46, attuativi della sopra citata Legge Delega;
- il D.L. 203/2005, convertito nella L. 2/12/2005, n. 248, che affida la riscossione coattiva ad Equitalia S.p.A. che la esercita per il tramite delle Società Agenti della Riscossione;
- che Equitalia Foggia S.p.A. svolge l'attività istituzionale nel territorio di competenza con l'obiettivo di:
 - ottimizzare il rapporto con il contribuente;
 - ridurre i costi di gestione per lo Stato;
 - massimizzare l'efficacia della riscossione;

PREMESSO

- il comune interesse delle parti a favorire l'instaurazione di rapporti sempre più trasparenti e l'individuazione di canali in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili;
- che l'attività professionale di assistenza, consulenza ed intermediazione svolta dai Professionisti iscritti all'Ordine rappresenta un elemento essenziale alla realizzazione degli auspici di cui al precedente alinea e, in particolare, al continuo innalzamento del livello della qualità dei servizi fiscali;
- che si rende necessario strutturare un modello di collaborazione istituzionale volto al perseguimento di sinergie tali da garantire l'efficacia, l'efficienza e la correttezza dell'azione di riscossione dei tributi;

Me
Wroni

- l'impegno continuamente rivolto dall'Agente allo sviluppo della quantità e della qualità dei servizi erogati ai contribuenti e ai professionisti che li assistono;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addivene alla sottoscrizione del presente protocollo, specificamente finalizzato a regolare l'accesso ai servizi offerti dall'Agente, anche attraverso l'utilizzo di sistemi che consentano la fruizione dei servizi stessi a distanza. Il protocollo si articola nei seguenti punti:

- a.1) attraverso l'istituzione di una linea telefonica dedicata l'Agente fornisce ai Professionisti iscritti all'Ordine un primo supporto, appositamente dedicato alla fornitura di informazioni o chiarimenti in ordine a specifiche problematiche. L'Agente provvederà all'attivazione dell'utenza nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, comunicando all'Ordine il numero telefonico adibito al servizio. L'Ordine si impegna, per contro, a promuovere presso i propri iscritti l'uso dell'assistenza telefonica, fornita dall'Agente;
- b.1) al fine di limitare, per quanto possibile, il disagio conseguente l'accesso agli uffici, vengono istituiti due sportelli virtuali dedicati, ai quali gli iscritti all'Ordine potranno rivolgersi per la formulazione dei loro quesiti, che verranno ripartiti secondo le due principali aree tematiche "Ruoli" e "Conto fiscale";
- b.2) sono a tale scopo create presso l'Agente le due caselle di posta elettronica:
 - **arearuoli@equitaliafoggia.it**
 - **areacfiscale@equitaliafoggia.it**attraverso le quali potranno essere formulati quesiti in ordine a pratiche che non presentino particolare complessità e non richiedano la produzione di documentazione in originale;
- b.3) nella formulazione dei quesiti, gli iscritti avranno cura di indicare:
 - denominazione e recapito del Professionista;
 - denominazione e codice fiscale del contribuente;
 - numero della cartella (per quesiti in tema di "Ruoli);
 - dati essenziali del rimborso (qualora il quesito riguardi l'area tematica "Conto fiscale");
 - sintetica descrizione dei termini del problema ed ogni informazione utile alla migliore trattazione della problematica;
 - contatto telefonico per l'eventuale risoluzione del quesito per le vie brevi;nonché di allegare copia del tesserino di iscrizione;
- c.1) gli strumenti di cui sopra, destinati all'approfondimento di casi specifici, verranno presidiati da personale dotato di adeguate conoscenze

professionali - anche con riguardo alle più frequenti problematiche connesse con le procedure concorsuali - il quale provvederà a fornire, con la massima tempestività possibile, un riscontro alle richieste pervenute in materia di riscossione;


- c.2) resta inteso che, per quanto riguarda il rispetto delle scadenze, i contatti e gli scambi di comunicazioni di cui al presente protocollo non hanno alcun effetto interruttivo sui termini previsti dalla normativa vigente;
- d.1) laddove non si rendesse possibile pervenire alla soluzione del quesito attraverso i canali sopra descritti, o a fronte di problematiche di particolare complessità, Equitalia Foggia S.p.A. provvederà, con risposta via e-mail, a fissare, nel più breve tempo possibile, un appuntamento con il Professionista (munito di apposita delega) presso gli Uffici operativi sul territorio della provincia facenti parte della struttura organizzativa dell'Agente, al fine di meglio incontrare le necessità degli iscritti;
- d.2) i servizi previsti dal presente protocollo sono attivati in via sperimentale e potranno essere diversamente dimensionati, di comune accordo tra le Parti, in considerazione dell'andamento iniziale, del gradimento del servizio, delle modalità e del numero degli accessi. Sulla base di tali evidenze verrà successivamente valutata la possibilità di utilizzare, per gli incontri, anche altri locali messi a disposizione dall'Ordine, presso i quali sarà garantita la presenza di un rappresentante dell'Agente in determinate giornate e secondo modalità da stabilirsi;
- e.1) resta inteso, a tal fine, che ove gli associati richiedessero l'estrazione di copia degli estratti di ruolo, il rilascio di attestazioni di sorta e la consultazione di documentazione varia, relativamente ai contribuenti propri clienti, questi ultimi dovranno aver rilasciato espressa delega scritta, secondo il modello standard allegato; *ne*
- e.2) le parti, nell'espletamento delle attività previste dal presente protocollo, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, nonché nei regolamenti attuativi, inclusi i provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy;
- f.1) l'Ordine si impegna a richiamare i propri iscritti alla puntuale osservanza delle norme deontologiche professionali, esercitando altresì i previsti poteri di vigilanza di competenza e segnalando eventi comportamentali non conformi ai principi di legalità e trasparenza; *W*
- g.1) le parti convengono sull'utilità della partecipazione dei rispettivi esponenti ad iniziative di formazione su materie professionali di interesse comune, a titolo gratuito e con carattere di reciprocità;
- g.2) le parti si impegnano pertanto a fornirsi reciproca assistenza nell'attività di aggiornamento professionale, promuovendo l'intervento di propri

qualificati esperti nelle attività didattiche svolte o nelle attività convegnistiche o seminari programmate;


- h.1) le Parti si impegnano ad assicurare la massima divulgazione del contenuto del presente accordo tra gli iscritti all'Ordine e le strutture dell'Agente. L'Agente si riserva di monitorare l'applicazione di quanto regolamentato e di segnalare eventuali comportamenti difformi;
- h.2) con cadenza periodica verranno in ogni caso resi noti i risultati della sperimentazione in atto, anche al fine di valutare quanto previsto dal punto d.2);
- i.1) il presente protocollo si intende fin d'ora adeguato ad innovazioni introdotte dall'Agente e derivanti da modifiche legislative che, di fatto, non ne snaturino il contenuto e risultino ad esso compatibili. Ove ciò non fosse possibile, le parti si impegnano a rivedere quanto concordato e a procedere, congiuntamente e nel rispetto dello spirito d'intesa, alle variazioni che dovessero rendersi necessarie.

Foggia, 11 dicembre 2008

Ordine dei Dottori Commercialisti
Il Presidente
Marisa Rosa Cavaliere



Equitalia Foggia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Giancarlo Rossi



ODCEC Foggia

Da: "ODCEC Foggia" <odcfoggia@tiscali.it>
Data invio: martedì 16 dicembre 2008 13.17
Oggetto: [sez.A] SQUADRA DI CALCIO DELL'ODCEC DI FOGGIA

Cari colleghi,

ho il piacere di comunicarVi che all'interno dell'Ordine è stata istituita la Commissione per l'organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali, ludiche e benefiche, di cui mi onoro di farvi parte, con l'intento di promuovere ed organizzare tornei sportivi in qualsiasi disciplina e attività ludiche in genere che possano accomunare ed integrare la ns. categoria. Per cui invito tutti i colleghi a proporre iniziative in tal senso, comunicandole a me direttamente o all'Ordine.

Alla luce delle numerose richieste pervenute da diversi colleghi, abbiamo deciso di formare nuovamente la "mitica" **squadra di Calcio dell'Ordine**, che alcuni anni fa ci ha dato notevoli soddisfazioni a livello agonistico.

Pertanto tutti i colleghi, vecchi e nuovi, interessati a farne parte sono convocati per una seduta preliminare di allenamento e di selezione il giorno 28/12/08 alle ore 10,00, presso i campi di calcio K3, in Foggia alla via Troia-Napoli.

Faccio presente che la partecipazione alla squadra richiede, oltre a discreti requisiti fisici e tecnici, anche e soprattutto un impegno costante per disponibilità e precisione negli appuntamenti.

Per qualsiasi chiarimento potrete contattare i referenti:

**Dott. Antonio Cancellaro tel.0881639686 – 3356604311-
studio@cancellaroantonio.191.it**

Rag. Antonello Cagnazzo tel. 0881639672 – 3472367481

Rag. Luigi Vinciguerra 0881.664286 - 360832174

Un caro saluto e i migliori auguri di Buon Natale a tutti.

Antonio Cancellaro

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

Via gen. A. Torelli, 15/A
71100 FOGGIA FG
Tel/fax: 0881.725612
Sito: www.odcfoggia.it
@: odcfoggia@tiscali.it

ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione riservate e coperte da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, sappiate che divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono severamente vietate. Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto.
ATTENTION! This communication contains private and confidential information; if you are not the addressed of this transmission please know that the spreading, distribution or reproduction are strictly forbidden. Should you receive this communication by mistake, please call us and cancel the message received.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circolazione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 903/08

Foggia li, 17.12.2008

Ai Sig.ri Iscritti**Loro indirizzi**

Cari colleghi,

Vi informo che il Consiglio, nella seduta del 12.12.2008, preso atto dell'intervento di revisione al Regolamento di Formazione Professionale Continua deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 05 novembre u.s. (che ha modificato la decorrenza dei trienni formativi al 1° gennaio 2008 e non più 1° gennaio 2009), ha ritenuto opportuno non procedere ad alcuna verifica per il periodo precedente al 1° gennaio 2008, attese le significative differenze dei regolamenti adottati dai due Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché della coesistenza di due distinti Ordini ed al fine di evitare un'applicazione di regole eterogenee in una categoria oramai unitaria, sicuramente per quel che riguarda l'Ordine di Foggia.

Vi evidenzio, quindi, che dal 1° gennaio 2008, rappresentante il punto di partenza vero e proprio per l'applicazione uniforme della normativa in materia, la formazione continua rappresenta obbligo di aggiornamento professionale ex lege, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n.139/2005 e che, alla scadenza del triennio 2008-2010, il Consiglio dovrà procedere alla verifica del corretto adempimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte dell'iscritto.

Con i migliori saluti.

Il PresidenteMarisa Cavaliere



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 164 del 11-01-2008

Tipo: P



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 10 gennaio 2008
Informativa 1/08

A TUTTI I PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Loro sedi

Oggetto: *Fabbricati non dichiarati in catasto e fabbricati che hanno perso i requisiti soggettivi di ruralità ai fini fiscali (art. 2, comma 36, d.l. 262/2006). Attività di comunicazione.*

Egregi Presidenti,

si trasmette, allegata alla presente, per opportuna conoscenza e divulgazione agli iscritti, la nota del Direttore dell'Agenzia del Territorio del giorno 8 gennaio 2008 (prot. 1416) di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti


II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Morano)

UFFICI: 00185 ROMA – Piazza della Repubblica, 59 – TEL. 06.478631 – Fax 06.47863349



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 4 marzo 2008

Informativa n. 12/2008

**A TUTTI I PRESIDENTI DEGLI ORDINI
TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LORO SEDI**

Oggetto: proposta di tariffa professionale degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 febbraio 2008 ha approvato la proposta di nuova tariffa professionale degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed in data odierna ha trasmesso il testo al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n), D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Come emerge dall'allegata relazione che accompagna la tariffa, la proposta si limita a disciplinare i compensi spettanti per le attività professionali previste dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 senza operare differenziazioni in relazione al titolo professionale dell'iscritto all'albo che le svolge.

La proposta di tariffa, pur mantenendo la struttura delle tariffe dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100), contiene disposizioni innovative volte, non solo, a disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall'art. 1, D. Lgs. 139/2005, dalla riforma del diritto societario e dalla riforma del diritto fallimentare, ma anche a fornire una risposta normativa alle diverse incertezze e dubbi sorti nel corso degli anni in merito all'applicazione della tariffa.

I parametri monetari indicati nella proposta della tariffa sono stati determinati aggiornando gli onorari già presenti nelle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri secondo il coefficiente di adeguamento ISTAT per il periodo giugno 1991 – dicembre 2007 (+58,7%) ed indicando nuovi onorari, a solo titolo di proposta, per le nuove prestazioni contemplate nella tariffa.

Con particolare riguardo agli onorari specifici per l'assistenza tributaria, la costante evoluzione delle norme fiscali ha indotto, da un lato, a proporre una formulazione quanto più possibile generica e semplificata della tabella 2 allegata all'art. 47 (onorari specifici per l'assistenza tributaria); dall'altro, a prevedere che sarà compito del Consiglio Nazionale indicare, con cadenza biennale, i criteri applicativi in relazione alle diverse tipologie di dichiarazioni o di adempimenti in campo tributario.

Con riferimento ai compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale si è chiarito che gli onorari spettanti ai sindaci devono essere determinati applicando il criterio dell'interpolazione lineare.

I compensi spettanti per le nuove funzioni previste dall'articolo 1 del D. Lgs. 139/2005, invece, sono stati disciplinati negli articoli 32 (revisioni contabili – controllo contabile), 53 (consulenza economico-finanziaria) e 54 (consulenze aziendali particolari).


In merito ai tempi relativi all'adozione della nuova tariffa si fa notare che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n), D. Lgs. 139/2005, il Consiglio Nazionale può solo proporre al Ministero della Giustizia la tariffa professionale, in quanto permane in capo al Ministero la competenza ad emanare il provvedimento definitivo. Ne consegue che questo Consiglio, allo stato attuale, non è in grado di formulare alcuna previsione circa i relativi tempi di adozione.

Nelle more dell'emanazione della nuova tariffa professionale, in considerazione del combinato disposto dell'art. 78, comma 1, D. Lgs. 139/2005 e dell'articolo 1 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e del DPR 6 marzo 1997, n. 100, si ritiene che gli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" possano continuare ad applicare le disposizioni contenute nelle tariffe professionali dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri e periti commerciali (DPR 6 marzo 1997, n. 100).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Morano





CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2511 del 05-03-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 5 marzo 2008
GM/AC
Informativa n. 13/2008

A TUTTI I PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Loro sedi

*Oggetto: servizi telematici – Aggiornamento del software di sistema Java Virtual Machine (JVM)
e dell'applicazione Entratel.*

Egredi Presidenti,

si trasmette, allegata alla presente, per opportuna conoscenza e divulgazione agli iscritti, la nota dell'Agenzia delle Entrate del giorno 27 febbraio 2008 di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Morano)

UFFICI: 00185 ROMA – Piazza della Repubblica, 59 – TEL. 06.478631 – Fax 06.47863349




**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3758 del 07-04-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Roma, 3 aprile 2008
CS/tg**Informativa n. 18/08**

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli
Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Caro Presidente,

sono lieto di sottoporre alla Tua attenzione il protocollo di intesa, sottoscritto oggi con Equitalia S.p.A., che prevede la possibilità di istituire sportelli “dedicati” presso gli Ordini locali e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con l’obiettivo di esaminare gli aspetti maggiormente problematici riguardanti la riscossione (in particolare, i requisiti della cartella esattoriale, dell’avviso di mora e della rateazione).

Cordiali saluti.


Claudio Siciliotti




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4475 del 23-04-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ab

Roma, 22 aprile 2008

Informativa 20/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Caro Presidente,


Ti trasmetto la nota del MIUR del 04/04/08 nella quale il Ministero, considerando immediatamente precettivo il disposto del co. 1 dell' art. 43 del d.lgs. 139/05, ha ritenuto, nelle more dell'adozione del regolamento sul tirocinio e della successiva convenzione quadro tra il Ministero ed il Consiglio Nazionale, che possono essere legittimati a richiedere l'iscrizione nella sezione A del registro dei praticanti, coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al co. 2 dell'art. 71 e sono iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale previsti per accedere alla sezione A dell'Albo.

Cordiali saluti

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/FM

Roma, 24 aprile 2008

Informativa n. 22/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Caro Presidente,

Ti comunico che lo scorso 9 aprile il Consiglio Nazionale ha approvato il nuovo codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Il codice costituisce una prima risposta all'esigenza di dotare la Categoria di punti chiari di riferimento dopo il processo di unificazione degli albi ed il conseguente vuoto normativo determinatosi in tale ambito.

Il codice si ispira ai previgenti testi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, opportunamente modificati per tener conto delle esigenze imposte dal mutato ordinamento professionale.

Il testo elaborato rappresenta l'avvio di un lungo processo di riforma organica dell'intera regolamentazione deontologica della professione che vedrà coinvolti gli Ordini, i Ministeri e le istituzioni di riferimento della nostra professione, affinché, dal proficuo confronto dei soggetti interessati, possa derivare un codice deontologico ancor più rinnovato e moderno, in grado di riflettere l'immagine della nostra Categoria, aperta alle esigenze del mercato, attenta ai bisogni dei cittadini e delle imprese, capace di assumere nel Paese un ruolo sociale ed economico centrale.

I principi che hanno ispirato questa prima stesura sono illustrati nella relazione che accompagna il codice, entrambi allegati alla presente.

Nella certezza che questo processo di definizione dei principi etici caratterizzanti la professione di Dottore commercialista ed esperto contabile si avvarrà anche del Tuo fattivo contributo, Ti saluto cordialmente

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4683 del 30-04-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Roma, 29 aprile 2008
CS/ab**Informativa n. 23/08**

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli
Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Loro sedi

Oggetto: Cassetto Previdenziale Aziende

Caro Presidente,

Ti comunico che l'Inps, con il Messaggio n. 7910 del 04 aprile 2008 ha reso noto l'avvio su tutto il territorio nazionale del progetto "Cassetto Previdenziale Aziende", strumento telematico accessibile via internet ai soggetti appartenenti alle seguenti classi di utenza: consulenti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti e intermediari provvisti di delega), associazioni di categoria, aziende e rappresentanti legali.

Il Cassetto Previdenziale Aziende è pubblicato tra i servizi per le aziende e consulenti all'interno della sezione servizi on-line del sito www.inps.it.

Cordiali saluti

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4940 del 09-05-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ab

Roma, 08 maggio 2008
Informativa 25/08

Ai SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Loro sedi

Oggetto: delibera del Comitato Esecutivo in materia di tirocinio

Caro Presidente,

Ti comunico che il Comitato Esecutivo di questo Consiglio Nazionale, nella seduta del giorno 08 aprile 2008, ha deliberato di fornire agli Ordini le seguenti indicazioni in materia di Tirocinio:

- di non procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, all'iscrizione al Registro dei Praticanti dei laureati in scienze politiche del vecchio ordinamento;
- di considerare valida per la decorrenza dell'iscrizione al registro dei praticanti, la data di presentazione della domanda;
- di considerare valide le interruzioni del tirocinio solo se giustificate da cause di forza maggiore;
- di sanare e quindi rendere valido il tirocinio svolto anteriormente al 1° gennaio 2008 presso un dominus privo del requisito dell'anzianità quinquennale.

Cordiali saluti

Claudio Siciliotti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Roma, 9 maggio 2008
CS/tg

Informativa n. 26/08

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Loro sedi

Caro Presidente,

ho il piacere di comunicarTi che, in allegato al quotidiano *Il Sole 24Ore* di lunedì 12 maggio, uscirà la **Circolare n. 1 di questo Consiglio Nazionale a cura del nostro Istituto di Ricerca**.

L'iniziativa si propone di dotare la categoria di un autorevole punto di riferimento tecnico-scientifico in grado di costituire un valido supporto alla nostra attività e, al tempo stesso, uno strumento di cultura professionale al servizio della comunità economica nazionale e dell'intera collettività.

Onde evitare possibili confusioni e valorizzare adeguatamente l'iniziativa, la dizione "circolare" sarà, d'ora in avanti, riservata a questo solo documento e pertanto scomparirà da ogni altra comunicazione sia di questo Consiglio che dell'Istituto di Ricerca.

Il primo tema trattato riguarderà la tassazione del reddito di lavoro autonomo e si prevedono successive uscite, con cadenza tendenzialmente mensile, sempre per il tramite dello stesso quotidiano, su tutte le principali tematiche che riguardano la nostra professione (diritto tributario, diritto commerciale, contabilità e bilancio).

Si prevede inoltre l'istituzione di una sorta di "forum" attraverso il quale Ordini e singoli colleghi potranno interagire con l'evoluzione dell'iniziativa tramite commenti, richieste e suggerimenti diversi.

Un'apposita intervista che sarà pubblicata sul *Sole* di domani annuncerà, anche all'esterno della categoria, il significato e la rilevanza dell'evento rispetto al quale sento il dovere di ringraziare sentitamente i dirigenti e i ricercatori del nostro Istituto di Ricerca per l'appassionato e qualificato contributo al servizio della crescita e della qualificazione della nostra categoria.

Confido che l'iniziativa possa incontrare il Tuo consenso e Ti invito a darne adeguata diffusione a tutti i Tuoi iscritti.

Mi è gradita l'occasione per salutarTi con viva cordialità.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/fm

Roma, 28 maggio 2008

Informativa 29/08

**Ai Sig Presidenti dei Consigli degli Ordini
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili**

Loro sedi

Caro Presidente,

Ti inoltro il testo contenente le osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale al documento di consultazione del MEF relativo all'attuazione della direttiva 2006/43/CE, già inviato al Ministero.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Siciliotti'.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/BA

Roma, 19 giugno 2008

Informativa 37/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera Consob n.16515 del 18 giugno 2008 che, anche sulla base delle nostre sollecitazioni (vedi allegato), ha differito di due mesi il termine di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari in merito ai limiti al cumulo degli incarichi sindacali nelle società quotate.

Il breve rinvio concesso - sicuramente insufficiente - ha tuttavia consentito di poter riaprire la discussione su un tema che appariva imm modificabile.

Non mancheremo quindi, anche su questo aspetto, di continuare a far sentire la nostra voce al riguardo.

Cordiali saluti

Claudio Siciliotti

C.N.D.C.E.C.

PROT. 6498 DEL 20-06-2008

TIPO: PARTENZA



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/BA

Roma, 20 giugno 2008

Informativa 38/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Oggetto: Normativa Antiriciclaggio – Nota di chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale, nell'ambito di un confronto continuo con le autorità competenti sulle molteplici criticità presenti nelle norme di recepimento della c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio, ha inviato lo scorso aprile al Ministero dell'Economia e delle finanze alcuni quesiti al fine di ricevere chiarimenti e formulare interpretazioni condivise in vista della prossima emanazione del c.d. Testo Unico Antiriciclaggio.

A tal proposito, Ti comunico che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso il 12 c.m., con nota prot. n. 65633, le risposte ad alcuni dei quesiti presentati.

Ti trasmetto apposita informativa contenente i chiarimenti forniti e, con l'occasione, Ti informo che la risposta del MEF e il documento allegato sono pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella Sezione "Studi e Ricerche, Commissioni - Antiriciclaggio", al fine di assicurarne la maggior divulgazione possibile.

Con i più cordiali saluti

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 6790 DEL 30-06-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/FM

Roma, 30 giugno 2008

Informativa 39/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Caro Presidente,

mi è gradito comunicarTi che la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti è stata inserita nel disegno di legge comunitaria 2008, di fatto rimettendo così in discussione l'intero impianto dello schema di D. Lgs approvato al Consiglio dei Ministri di venerdì scorso – che tante giustificate apprensioni aveva suscitato nei nostri colleghi laddove si arrivava addirittura ad ipotizzare una s.r.l. senza collegio sindacale obbligatorio.

Senza l'intervento coeso e determinato della nostra Categoria - peraltro ampiamente testimoniato dalla stampa (vedi allegati) – questo risultato non sarebbe stato certamente possibile.

Si è trattato di un efficace "gioco di squadra" che ha visto impegnato, in prima linea, questo Consiglio Nazionale che ha potuto tuttavia giovare del contributo prezioso ed indispensabile di molti Presidenti e Colleghi, che si sono adoperati per contattare e sensibilizzare sulle nostre posizioni diversi parlamentari.

Nella convinzione che in tal modo si sia reso un servizio al Paese garantendo il mantenimento dell'affidabilità dell'informazione economico-finanziaria, Ti rinnovo i ringraziamenti nell'attesa di poterTi incontrare il prossimo 10 luglio.

Molto cordialmente

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/FM

Roma, 16 luglio 2008
Informativa n. 42/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Caro Presidente,

Ti informo che l'art. 32, co. 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 - S.O. n.152) apporta alcune modificazioni all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, provvedimento attuativo della direttiva 2005/60/CE (c.d. III Direttiva antiriciclaggio).

In particolare si riconduce alla originaria soglia di 12.500 euro il limite massimo individuato dalla normativa antiriciclaggio per l'utilizzo di denaro in contanti. Si ricorda, infatti, che, a decorrere dallo scorso 30 aprile, tale limite, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopraindicato art. 49 del D.lgs. 231/2007, è stato ridotto a 5.000 euro.

La modificazione delle soglie antiriciclaggio individuate dall'art. 49 recepisce le osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale che, a seguito dell'approvazione del decreto, aveva evidenziato come l'abbassamento del limite relativo all'utilizzo di denaro contante configurasse un'ipotesi di eccesso di delega.

In riferimento alla disciplina sulla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore (contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143) la legge delega aveva, infatti, prescritto esclusivamente di mantenere le disposizioni già vigenti (art. 22, co. 1, lett. f della legge n. 29/2006). Alla luce di tale indicazione il Consiglio Nazionale aveva, pertanto, osservato che le norme attuative sono dirette esclusivamente a precisare i contenuti dei principi generali e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante mentre, nel suddetto caso, la modificazione del limite all'utilizzo del denaro contante era stato introdotto in assenza di una espressa indicazione del provvedimento di delega.

Ti saluto con viva cordialità


Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ME

Roma, 30 luglio 2008
Informativa 45/08

**Ai Signori Presidenti dei Consigli degli
Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili**

Loro sedi

Oggetto: comunicazione Consob n. 8067632 del 17 luglio relativa alla valutazione delle situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF

Caro Presidente,

Ti trasmetto copia della comunicazione Consob n. 8067632 del 17 luglio 2008, avente ad oggetto la valutazione delle situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF e copia del documento recante gli "Esiti della consultazione" nel quale si sintetizzano le osservazioni ricevute a seguito della pubblicazione del documento di consultazione del 13 febbraio 2008, nonché i motivi che hanno indotto la Consob a recepire le osservazioni formulate, ovvero a non prenderle in considerazione. Ti ricordo che il Consiglio Nazionale era intervenuto sulla questione trasmettendo alla Consob le proprie osservazioni (vedi la circolare informativa n. 10 del 13 marzo 2008).

Oltre alle indicazioni contenute nella comunicazione in oggetto, appare assai utile l'esame del documento "Esiti della consultazione", nel quale la Consob chiarisce, come auspicato dal Consiglio Nazionale, che *"non è il dato formale della presenza di un'attività cooperativa ad essere decisivo al fine di stabilire se il rapporto associativo comprometta o meno l'indipendenza del singolo membro ma che è necessario un esame caso per caso"* e che l'obiettivo della comunicazione è quello di *"fornire un'interpretazione delle situazioni di minaccia all'indipendenza in presenza di rapporti di natura professionale fra il componente dell'organo di controllo e altri soggetti indicati nella norma"*.

Nel suddetto documento la Consob ha altresì chiarito che le indicazioni fornite nella comunicazione servono per valutare i casi in cui vi sia una stabilità e continuità di rapporto tra amministratore e componente dell'organo di controllo di un emittente quotato tale da ritenere plausibile una minaccia all'indipendenza, e non per valutare le cause di indipendenza connesse all'esistenza di



rapporti associativi tra il sindaco ed il consulente della società (ipotesi presa in considerazione nelle osservazioni formulate dal CNDCEC).

La Consob, infine, negli "Esiti della consultazione" ha chiarito di non condividere le osservazioni pervenute (anche da questo Consiglio) in merito all'opportunità di introdurre "soglie di rilevanza quantitativa", evidenziando che *"al di là di considerazioni attinenti l'arbitrarietà di qualunque parametro quantitativo scelto nell'attribuire rilevanza ad una situazione di condivisione degli utili per verificare l'esistenza di una minaccia all'indipendenza del sindaco, è opportuno notare quanto segue. Presupposto di tutte le ipotesi indicate nel documento di consultazione è che vi sia un rapporto di esclusività della prestazione dell'attività professionale nell'ambito dell'associazione professionale; in tali situazioni la suddivisione degli utili tra associati comporta che maggiore è lo sviluppo professionale dei singoli associati (su cui incide anche la reputazione di ciascuno di essi), migliori sono le prospettive per l'associazione e per i suoi membri. Si ritiene, dunque, che unito ad altri elementi, indici dell'esistenza di una relazione professionale stabile e continuativa, l'appartenenza del sindaco ad un'associazione professionale caratterizzata anche dalla condivisione degli utili realizzati (n.d.r. derivanti dall'associazione professionale fra amministratore e componente dell'organo di controllo di un emittente quotato) comporti una minaccia significativa all'indipendenza del sindaco, a prescindere da dati quantitativi inevitabilmente relativi al passato"*.

Ti saluto con viva cordialità

Claudio Siciliotti





CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 8259 DEL 06-08-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/tg

Roma, 5 agosto 2008
Informativa 48/08

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Loro sedi

Caro Presidente,

in data odierna la Camera dei Deputati ha approvato la definitiva conversione in legge con modificazioni del DL 112/2008.


Nell'ambito di tale provvedimento, cui manca ormai solo la formalizzazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è inclusa la disposizione (art. 36, comma 1-bis) che attribuisce **ai nostri soli iscritti** il ruolo di **intermediari** per il deposito presso il registro delle imprese degli **atti di cessione di quote di srl** sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.

Si tratta di un riconoscimento di grandissima rilevanza per la nostra Categoria, il cui raggiungimento figurava tra i principali obiettivi programmatici di questo Consiglio Nazionale.

Considerata l'importanza del momento, che segna una oggettiva inversione di tendenza rispetto al depauperamento di prerogative che negli ultimi anni ha contrassegnato la storia della nostra Categoria, Ti sarei grato se volessi inoltrare per mio conto, a tutti i colleghi iscritti al Tuo Ordine territoriale, la breve comunicazione che trovi acclusa alla presente.

Inutile dire che il sottoscritto e tutto il Consiglio Nazionale contano sul Tuo prezioso contributo per far sì che questo evento non costituisca un episodio isolato, ma soltanto il primo passo di un percorso di rafforzamento della nostra professione, nel vincolo della ricerca di modalità e logiche che pongano al centro del dibattito non già la nostra utilità ed il nostro interesse, bensì l'utilità e l'interesse generale alla crescita e alla modernizzazione del Paese.

In attesa di ricevere un Tuo gradito riscontro, Ti porgo i miei più affettuosi saluti.


Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/tg

Roma, 5 agosto 2008

A tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Loro sedi

Caro Collega,

in data odierna la Camera dei Deputati ha approvato la definitiva conversione in legge con modificazioni del DL 112/2008.

Nell'ambito di tale provvedimento, cui manca ormai solo la formalizzazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è inclusa la disposizione (art. 36, comma 1-bis) che attribuisce **ai nostri soli iscritti** il ruolo di **intermediari** per il deposito presso il registro delle imprese degli **atti di cessione di quote di srl** sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.

Si tratta di un riconoscimento di grandissima rilevanza per la nostra Categoria, il cui raggiungimento figurava tra i principali obiettivi programmatici di questo Consiglio Nazionale.

La prossima circolare del Consiglio Nazionale, a cura dell'Istituto di Ricerca, affronterà doverosamente questa importante novità, sia dal punto di vista societario e procedurale, che dal punto di vista ordinistico e deontologico.

Come Categoria, ma prima ancora come singoli professionisti, siamo chiamati a dare conferma del senso di responsabilità e dell'attenzione per il ruolo pubblico della nostra professione, rispedendo al mittente le più o meno velate critiche di chi non riesce a vedere nel contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili quella tutela dell'interesse generale che è viceversa parte integrante del nostro patrimonio professionale.

Solo in questo modo, infatti, potremo garantire alla Categoria ed a noi stessi che questo riconoscimento non costituisca un episodio dettato da una congiuntura politica favorevole o, se me lo consentite, da una rappresentanza nazionale particolarmente efficace nel perseguire l'obiettivo che si era prefissata.

Solo in questo modo potremo viceversa garantire alla Categoria ed a noi stessi che questo riconoscimento costituisca il primo passo di un percorso di rafforzamento del ruolo della nostra professione che tenga però sempre al centro del dibattito l'utilità generale del Paese nelle sue esigenze di crescita e di modernizzazione.

Questo percorso lo abbiamo assai chiaro nei nostri scenari e, come oggi puoi vedere, non abbiamo esitato un giorno dal nostro insediamento a cominciare a perseguirlo.

Per realizzarlo abbiamo bisogno del contributo di tutti i Colleghi: per proseguire al meglio, contiamo quindi su di Te.

Con i miei più affettuosi saluti.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/BA

Roma, 10 settembre 2008
Informativa n. 51

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Oggetto: Normativa Antiriciclaggio e dlgs. n. 231/2007 - Linee Guida sull'adeguata verifica della clientela

Caro Presidente,

le disposizioni di recepimento della c.d. Terza Direttiva antiriciclaggio contenute nel D.lgs. n. 231/2007 hanno introdotto, negli artt. 16 e ss., il nuovo obbligo di adeguata verifica della clientela.

Considerata la complessità e la delicatezza degli adempimenti connessi a tale obbligo e l'inadeguatezza delle istruzioni contenute nel d.m. n. 141/2006 e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006 - in parte ancora vigenti -, la commissione "Antiriciclaggio", coordinata dal dott. Enricomaria Guerra in qualità di delegato dal Consiglio per la materia e presieduta dalla dott.sa Lucia Starola, ha predisposto apposite Linee Guida in merito agli obblighi di adeguata verifica.

Il documento, approvato dal Consiglio nella seduta dell'8 settembre e sottoposto a pubblica consultazione, è diretto a dotare gli scritti di strumenti operativi di ausilio nel concreto espletamento degli obblighi connessi alla verifica della clientela e, al tempo stesso, garantire un approccio uniforme alla problematica e condiviso dalla categoria.

In tale prospettiva, Ti trasmetto in allegato il documento invitandoTi a formulare e inviare al Consiglio Nazionale, nei prossimi 30 giorni, le eventuali osservazioni sulle soluzioni operative proposte.

Con l'occasione, Ti informo che il documento è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Con i più cordiali saluti


Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/fm

Roma, 22 settembre 2008

Informativa 53/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Caro Presidente,

invio a Te e, per Tuo tramite, ai Colleghi del Tuo Ordine, la Circolare 5-IR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, come di consueto, è stata diffusa oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

In questa fase di avvio dell'importante novità, abbiamo ritenuto opportuno soffermarci principalmente sul ruolo dell'intermediario e sui profili eminentemente operativi della procedura, rinviando ad una prossima Circolare l'analisi dei profili giuridici connessi ai trasferimenti di partecipazioni di srl, nonché l'analisi del novero di atti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della nuova procedura di deposito.

Con l'occasione, Ti porgo i miei più affettuosi saluti.

Claudio Siciliotti




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 10088 DEL 15-10-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ab

Roma, 14 ottobre 2008
Informativa 58/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Oggetto: trasmissione del regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

Caro Presidente,

ho il piacere di inviarti il regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 1° ottobre 2008.

Con viva cordialità

Claudio Siciliotti




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 11122 DEL 06-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/fm

Roma, 6 novembre 2008

Informativa 64/08

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Loro sedi

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale, nell'attività costante di esame e discussione delle proposte presentate dagli Ordini territoriali, con la finalità di semplificare gli adempimenti degli Ordini per quanto riguarda il controllo e le sanzioni connesse alla formazione obbligatoria, ha ritenuto opportuno apportare una modifica al Regolamento della Formazione Professionale Continua, anche alla luce di questi primi mesi di sua applicazione.

L'intervento di revisione deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 novembre u.s. concerne la decorrenza del primo triennio formativo. A differenza di quanto originariamente previsto, il Regolamento della Formazione professionale continua, adottato in virtù del d.lgs. n. 139/2005, prevede ora che i trienni formativi siano fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 (e non più 1° gennaio 2009).

Tale cambiamento trova giustificazione innanzitutto nelle norme contenute nello stesso decreto n. 139/2005 che, a partire dal 1° gennaio 2008, trasforma il dovere deontologico della formazione continua in obbligo di aggiornamento professionale ex lege.

La data in questione rappresenta, dunque, il punto di partenza vero e proprio per l'applicazione uniforme della normativa in materia; devono infatti considerarsi le significative differenze nei previgenti regolamenti adottati dai due Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, distinti fino al 31 dicembre 2007.

Di conseguenza, si viene a creare di fatto un biennio formativo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007, che consente di chiudere un periodo eterogeneo e l'adozione di un approccio finalmente unitario alla materia a partire dal 1° gennaio 2008.

Pertanto, i Consigli degli Ordini locali riterranno correttamente adempiuto l'obbligo di formazione professionale continua per il biennio 2006 – 2007 laddove l'iscritto abbia maturato il requisito minimo di 20 crediti formativi in ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Confido che il Consiglio abbia saputo accogliere le numerose richieste pervenute dagli ordini locali e con l'occasione Ti porgo i miei migliori saluti.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ab

Roma, 18 novembre 2008

Informativa n. 67/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Oggetto: modifiche al Codice deontologico

Caro Presidente,

facendo seguito all'informativa del CNDCEC n. 22/08 e nell'ottica del continuo miglioramento cui tende questo Consiglio Nazionale, ho il piacere di comunicarVi che nella seduta del 5 novembre 2008 è stato approvato il primo aggiornamento al Codice deontologico della professione.


Le ragioni delle modifiche sono illustrate nella relazione che accompagna il documento "Aggiornamento n. 1" ed il testo coordinato del Codice a seguito delle modifiche introdotte, tutti allegati alla presente.

Con viva cordialità

Claudio Siciliotti



PERIODICO QUADRIMESTRALE *on line*



ODCEC FOGGIA

Speciale

*CERIMONIA IN MEMORIA DI
COSTANZO IORIO*

Foggia, 18 settembre 2008



ODCEC Foggia: Incontro del Presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, con il Presidente dell'ODCEC di Foggia, Marisa Cavaliere, e i familiari di Costanzo Iorio

ODCEC Foggia: Incontro del Presidente del CNDCEC con il Presidente dell'ODCEC di Foggia, i familiari di Costanzo Iorio ed i Consiglieri dell'ODCEC di Foggia



Tribunale di Foggia – Sez. Fallimentare: Discorso del Presidente del Tribunale di Foggia, Francesco Infantini

Tribunale di Foggia – Sez. Fallimentare: Apposizione di targa commemorativa





Tribunale di Foggia – Sez. Fallimentare: Apposizione di targa commemorativa



Foggia - Cicolella in Fiera:
Consegna di targa
commemorativa del CNDCEC ai
familiari di Costanzo Iorio



Foggia - Cicolella in Fiera:
Discorso del Presidente del
CNDCEC

Foggia - Cicolella in Fiera:
Discorso del Presidente del
CNDCEC





Foggia - Ciolella in Fiera:
Discorso del Presidente del
CNDCEC

Foggia - Ciolella in Fiera: Saluto
dei familiari di Costanzo Iorio



Foggia - Ciolella in Fiera: Saluto
dei familiari di Costanzo Iorio

Foggia - Ciolella in Fiera: Saluto
dei familiari di Costanzo Iorio



Foggia - Cicoella in Fiera: Saluto dei familiari di Costanzo Iorio



Foggia - Cicoella in Fiera: Saluto dei familiari di Costanzo Iorio



Foggia - Cicoella in Fiera: Conclusione della cerimonia



Foggia - Cicoella in Fiera: Conclusione della cerimonia





Prot. n. _____

Foggia li, _____

COMUNICATO STAMPA

Siamo attoniti per il grave accadimento di oggi, che ha portato via alla famiglia, ai colleghi e all'intera cittadinanza un uomo e un professionista di grande spessore e di fervido carisma, qual era Costanzo Iorio.

L'improvvisa perdita, già di per sé dolorosa perché viene meno un amico prim'ancora che un collega, appare quasi insostenibile se per un attimo ci si attarda a riflettere sulla dinamica della vicenda, che ha visto coinvolto un professionista nell'esercizio dell'attività che gli è propria.

E' per questo che il nostro Ordine si fa portavoce del grave disagio in cui versa il territorio di Capitanata; un disagio già avvertito dai cittadini, ma ancora più sentito da chi opera nel mondo del lavoro. E si rivolge alle altre istituzioni, impegnandosi sin d'ora per ottenere un fattivo intervento ai fini della tutela della nostra categoria e di tutte le altre categorie professionali.

Nel frattempo non rimane che stringerci intorno alla famiglia, esprimendo il nostro dolore immenso, che non potrà trovare conforto per il vuoto incolmabile che la scomparsa di Costanzo rappresenta per il nostro Ordine Professionale.

Il Presidente

Marisa Cavaliere



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Comunicato stampa

Omicidio Iorio a Foggia

Siciliotti: “Chi tutela i professionisti al servizio delle Istituzioni”?

Roma, 10 giugno 2008 – “Una notizia drammatica e dolorosa, che dovrebbe far riflettere tutti sui rischi cui possono andare incontro nello svolgimento delle loro funzioni i tanti professionisti italiani al servizio delle Istituzioni. Professionisti che andrebbero meglio tutelati e che invece si trovano spesso indifesi a dover affrontare situazioni difficili e delicate, specie in quelle zone del Paese in cui più debole è la presenza dello Stato”.

E’ quanto afferma Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, in una nota di commento all’omicidio di Costanzo Iorio, il commercialista assassinato nei giorni scorsi a Foggia mentre, nell’espletamento delle sue funzioni di curatore fallimentare, tentava di dare esecuzione ad uno sfratto.

“Costanzo Iorio – afferma Siciliotti – era un uomo affermato e stimato. Nel suo quarantennale impegno professionale, ricco di successi e incarichi importanti, si è fatto apprezzare anche per lo spirito civico che lo ha portato ad essere protagonista attivo della vita politica e sociale della sua città, esempio concreto e virtuoso di come i liberi professionisti sanno spesso farsi classe dirigente illuminata nelle realtà in cui operano”.

“Iorio - prosegue Siciliotti - è andato incontro ad una assurda morte mentre svolgeva con scrupolo e tenacia l’incarico affidatogli dal Tribunale. La sua inaccettabile fine, che non è liquidabile come il frutto di un gesto folle, pone con forza il tema delle tutele minime da garantire a tutti i professionisti impegnati in incarichi così potenzialmente pericolosi”.

“L’intero Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili – conclude la nota -, certo di rappresentare il sentimento di tutti i 106mila commercialisti italiani, esprime il suo profondo e commosso cordoglio alla famiglia di Costanzo Iorio e nella prossima seduta valuterà con quali iniziative onorarlo”.

Mauro Parracino, Capo ufficio stampa Consiglio nazionale Dottori commercialisti ed esperti contabili – 334.3837514



Claudio Siciliotti rilegge un fatto di cronaca nera, dietro cui c'è un sacrificio professionale

Iorio, ancora un eroe borghese

La storia del commercialista di Foggia caduto per lo Stato

DI CLAUDIO SICILIOTTI*

Le cronache dei giorni scorsi hanno dato ampio risalto a un tragico episodio avvenuto a Foggia dove un dottore commercialista, il collega Costanzo Iorio, mentre cercava di dare esecuzione ad uno sfratto, nell'adempimento delle sue funzioni di curatore fallimentare per conto del Tribunale, è stato assassinato con un colpo di pistola esploso da chi si opponeva al rilascio dell'immobile. Un dramma della disperazione di fronte al quale è difficile trovare parole adeguate. Posso solo esprimere il mio profondo rammarico per la perdita di un collega che doveva sicuramente possedere

qualità umane eccezionali, oltre che la capacità di trasfonderle nei suoi cari ed in chi gli stava vicino. Le dichiarazioni che abbiamo avuto modo di leggere, specie quelle dei figli del nostro collega, capaci di vedere nell'omicida del loro padre un uomo in preda alla follia della disperazione prima che un assassino, hanno profonda-

mente colpito tutti noi e ci hanno riempito di una ammirazione carica di dolore: l'ammirazione per un uomo capace di costruire un simile testamento vivente nei figli che ha cresciuto ed il dolore per l'impossibilità di andare da lui, stringergli la mano e dirgli che noi tutti ci auguriamo nella nostra vita di saper costruire un successo come il suo. Se come uomo e padre di famiglia non ho altro da aggiungere (perché davvero null'altro può essere aggiunto), come Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverto però come mio preciso dovere quello di richiamare l'attenzione della pubblica opinione sulle circostanze della morte del collega Costanzo Iorio, caduto nell'adempimento del proprio dovere per conto dello Stato.

Troppo spesso, infatti, l'immaginario collettivo

identifica la figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile con quella del consulente di parte che, del tutto dimentico degli interessi generali della collettività e del Paese, tesse trame e inganni ad uso e consumo del suo cliente, magari ponendosi esso stesso come ideatore per suo conto di soluzioni dimentiche dell'etica del vivere sociale, prima ancora che della conformità all'ordinamento giuridico. In realtà, il Dottore Commercialista e l'Esperto Contabile è ben altro. Egli è consulente tecnico per conto del Tribunale; amministratore e custode giudiziario di beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia e di sequestro preventivo; certificatore della veridicità dell'informazione contabile e finanziaria nella sua funzione di componente del collegio sindacale e di revisore; responsabile di procedure concorsuali ed esecutive promosse dal Tribunale. Tutti incarichi che il Dottore Commercialista e l'Esperto Contabile riveste nell'ottica della tutela del pubblico interesse, con un'etica professionale che porta sempre con sé anche quando agisce come consulente di parte, al di fuori di pubblici incarichi. D'odiché - è evidente - sul piano umano non tutti possono possedere le qualità di un Costanzo Iorio e pertanto

potrebbe sempre accadere di trovare qualcuno che esercita la professione in modo non conforme al titolo che porta. Tuttavia, sia ben chiaro una volta per tutte che la figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile non può essere smiunita e svilita alla stregua di quella di un mero consulente di parte che svolge il proprio ruolo del tutto dimentico degli interessi generali. Di tutti i professionisti investiti di pubbliche funzioni, noi siamo anzi quelli che in assoluto di più mettono la faccia per conto dello Stato.

Quando lavoriamo per lo Stato non stiamo comodamente seduti dietro a scrivanie nei nostri studi. Noi, oltre che redigere atti e scrivere relazioni, andiamo presso aziende e immobili, facciamo inventari, eseguiamo sequestri e quant'altro ci viene imposto dal nostro incarico, spesso senza neppure una adeguata presenza di forza pubblica a nostro sostegno.

E così può perfino capitare che, oltre alla faccia, questi meri consulenti di parte possano addirittura doverci mettere la vita.

***Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**



Claudio Siciliotti